

XXII) IL FALSO IDEOLOGICO

Al La Serra ed al Marinaro viene contestato, nel capo C della rubrica, il delitto di cui agli artt. 110 e 479 cp, per avere il primo (quale progettista/DL) formato ed il secondo (quale tecnico comunale/responsabile del procedimento) accettato il sedicente "*certificato di agibilità e staticità*" dell'11/9/02, arbitrariamente sostitutivo dell'atto di licenza d'uso e di abitabilità (presupponente il mai effettuato collaudo statico), col quale attestavano falsamente la sicurezza dell'immobile a sopraelevazione avvenuta, allo scopo di superare il mancato e pur necessario collaudo statico, anche in violazione del DM 18/12/75. In realtà, la scuola elementare e media, dopo la sopraelevazione del 2002, non venne mai collaudata dal punto di vista statico, a tanto non essendo idoneo il certificato di regolare esecuzione dei lavori (come già spiegato nel Cap. XIV, lett. b), né i precedenti certificati a firma dell'ing. Di Pietro nel 1994, 1996 e 1998 (di cui si dirà subito), né alcun altro certificato in atti; l'unico collaudo statico della scuola elementare e media fu quello della struttura originaria del 3/7/1965 (inserito nell'all. 2, tomo I alla CT/PM, doc. n. 65, pagg. 376 e ss.), a parte il collaudo statico della scuola materna dell'8/4/70 (ivi, doc. n. 106, pagg. 496 e ss.).


Il suddetto certificato dell'11/9/2002 si rinviene sia nel Faldone 12 (cartellina 10, sottocartellina relativa ai lavori del II° lotto; ed anche nella cartellina 13) che nell'all. 2, tomo III alla CT/PM (quale doc. n. 376, a pag. 1307). Esso, in massima parte (e salvo il suo riferimento agli ulteriori locali ricavati dalla sopraelevazione del 2002), ricalca meccanicamente i pressochè analoghi certificati redatti dall'ing. Di Pietro nel 1994, 1996 e

1998 (in Faldone 12, cartellina 13), della cui palese (*ictu oculi*, per un tecnico del mestiere) ed assoluta inidoneità si è già parlato nel Cap. XIV, lett. a.

L'impugnata sentenza ha assolto con formula piena ex art. 530 cp, perché il fatto non sussiste, entrambi gl'imputati da questo reato.

Quanto al Marinaro, l'assoluzione è stata motivata con la mancanza di suo apporto causale alla suddetta attestazione.

Quanto al La Serra, l'assoluzione deriva dal fatto che nessuna delle circostanze esposte nel suddetto certificato sarebbe risultata falsa, dato che egli aveva effettivamente eseguito il sopralluogo e non aveva dichiarato di avere compiuto appositi esperimenti tecnici (indispensabili ai fini del vero e proprio collaudo), che effettivamente aveva già redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori e che effettivamente (come confermato pure da tutti i testi escussi) non erano presenti anomalie quali crepe o lesioni nella struttura in oggetto. Inoltre, l'assoluzione del La Serra deriva dal fatto che detta certificazione è espressamente riferita all'efficienza degli impianti elettrici, idrici e termici ed è stata effettuata *"in osservanza a quanto disposto dal D.P.R. 01.12.1956, n. 1638 [rectius, n. 1688] e successive modifiche e integrazioni, nonché del D.M. 26.08.1992 in materia di prevenzioni incendi"*. Normativa, questa, avente ad oggetto prescrizioni relative alla progettazione di edifici ad uso scolastico quali ampiezza delle aule, luminosità, ecc. (il DPR n. 1688 cit.) e la prevenzione incendi (il DM cit.), sicché l'autore della certificazione avrebbe inteso, a dire del Tribunale, attestare l'agibilità e la staticità dei locali e l'efficienza degli impianti ai soli fini delle normative citate.



Il Tribunale conclude asserendo che il fatto che l'attestazione in questione possa essere stata utilizzata come mezzo per conseguire un risultato illecito (sostituire la licenza d'uso e di abitabilità, come ipotizzato nel capo d'imputazione) esulerebbe del tutto dalla fattispecie di cui all'art. 479 cp.


Le sovraesposte enunciazioni del primo giudice si presentano solo parzialmente condivisibili.

Innanzitutto, quanto all'ipotizzato concorso tra il La Serra ed il Marinaro, quest'ultimo non ha mai negato di avere ricevuto dal La Serra il certificato in questione, così come enunciato nel capo d'imputazione. E, in detto certificato, il La Serra scrive di averlo redatto "per incarico ricevuto dall'Amministrazione Comunale di S. Giuliano di Puglia", dovendo con ciò intendersi che detto incarico gli fu conferito proprio dal Marinaro, ossia dal tecnico comunale/responsabile del procedimento competente, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, a compiere tale atto di gestione (conferimento dell'incarico di redazione di certificato attinente all'intervento), al quale tecnico il La Serra consegnò poi quel documento. E non si dimentichi che, come si esporrà pure più diffusamente nel successivo Cap. XXIV (sub n. 1), il rapporto tra i due professionisti non ha avuto un carattere meramente, per così dire, *esterno*, ma si è variamente intrecciato e mescolato. In particolare, nel dispositivo della delibera giuntale n. 56/99 (doc. 294, pagg. 1088 e ss. in all. n. 2, III tomo, alla CT/PM) viene deciso che l'ing. La Serra debba "*eseguire la progettazione generale ed esecutiva in collaborazione del tecnico comunale [Marinaro] che darà le direttive in merito alla funzionalità dell'intero plesso scolastico*" ed anche nella

certificazione è assolutamente generica e non trova neppure riscontro nella parte motiva. Nella parte motiva, si fa invece riferimento alla *"assenza di lesioni, dissesti o comportamenti statici irregolari"*, che nulla ha a che vedere con la prevenzione incendi, così come nulla ha a che vedere con quest'ultima materia la certificazione della *"agibilità e staticità dei locali anzidetti"*.

Semmai, possono avere a che vedere con la materia della prevenzione incendi i *"lavori di adeguamento funzionale precedentemente appaltati ... e per i quali è stato redatto il certificato di regolare esecuzione"*, ove tale concetto venga collegato non all'intervento edilizio della sopraelevazione, bensì alla parte del *"progetto generale di adeguamento funzionale"* trasmesso il 5/8/99 dal La Serra con acclusa relazione (ed approvato in pari data dalla Giunta con delibera n. 73, inserita quale doc. 299 a pagg. 1095 e ss. dell'all. 2, tomo III CT/PM), la quale riferisce il progetto esecutivo solo al I° lotto, relativo all'adeguamento dell'impianto termico per un importo di £. 80.000.000 (cfr. Cap. I), aggiudicato all'impresa Francario (cfr. pagg. 1133 e ss. dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) e peraltro facente parte del I° lotto esecutivo, laddove l'ultimo certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma del La Serra (del 24/6/02: cfr. pagg. 1299 e ss. dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) è relativo al II° lotto e quindi non include l'impianto termico (pur includendo costi per la sicurezza, peraltro ridotti, pari a £. 7.093.785).

Ad ogni modo, senza voler approfondire questi ultimi aspetti, ai fini che qui interessano deve rilevarsi come, nel certificato dell'11/9/02, sono stati intrecciati e confusi profili differenti, da un lato di carattere edilizio concernenti l'agibilità e staticità dei locali; e, dall'altro lato, di differente



normativa in materia di particolari requisiti delle scuole materne ed elementari e di prevenzione incendi, normativa, questa, che non concerne la certificazione di agibilità e staticità dei locali.

Sia l'uno che l'altro dei suddetti aspetti sono stati, peraltro, presi in esame in maniera assolutamente generica.


Qualora l'intreccio tra i suddetti differenti aspetti e la stessa genericità con cui sono stati trattati dovesse portare a ritenere che si sia voluto scientemente porre in essere una fraudolenta certificazione nel senso di strumentalizzare quest'ultima al risultato illecito di sostituire la licenza d'uso e di abitabilità (facendola artificiosamente apparire come tale), allora, a differenza di quanto opina o sembra opinare il Tribunale, resterebbe a pieno titolo integrata la fattispecie del falso ideologico nella sua tipicità.

Falso ideologico che sussisterebbe sulla base della sola potenzialità ingannevole (che va valutata in astratto) del documento e che, dal punto di vista oggettivo, potrebbe anche intravedersi nella certificazione in esame, perché, se è vero che la stessa risulta palesemente ed assolutamente inidonea a sostituire un certificato di collaudo ed anche un certificato di agibilità (v. *infra*), è parimenti vero che tanto risulta *ictu oculi* solo per un tecnico del mestiere (secondo quanto si è detto pure al Cap. XIV, lett. a con riferimento ai pressochè analoghi certificati del Di Pietro), mentre non lo risulta o può non risultarlo per i terzi non addetti ai lavori.

Vero è che, in concreto, la medesima certificazione non è stata conosciuta o comunque non ha ingannato, a differenza di quanto asseriscono i suoi difensori, il sindaco Borrelli (che non è un tecnico del mestiere), come si spiegherà partitamente nel Cap. XXVI. Ma, come si diceva, ai fini del falso ideologico la potenzialità ingannevole del documento va valutata in astratto;

e detto documento non si risolveva astrattamente ed oggettivamente, per i non addetti ai lavori, in un falso grossolano. Per cui il concreto inganno o meno del Borrelli rileva solo ai fini della penale responsabilità o meno di quest'ultimo in ordine ai reati a lui contestati ai capi A e B della rubrica, ma non ai fini della sussistenza del falso contestato al capo C al La Serra ed al Marinaro.

Tuttavia, quanto questi ultimi, la Corte non ritiene che gli elementi di cui si parlava in precedenza presenti nella certificazione (confusione/intreccio tra aspetti edilizi ed altri differenti aspetti; assoluta genericità del contenuto della certificazione riguardo a tutti detti aspetti) siano sufficienti a dare la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio ex art. 533, 1° co. cpp, della colpevolezza dei due imputati, della loro intenzione cioè di voler porre effettivamente in essere una frode nei confronti di terzi soggetti e, quindi, della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Se così fosse stato, allora se ne sarebbe dovuto ricavare che essi erano consapevoli della non certificabilità dell'agibilità dei locali per via della loro non-collaudabilità e che perciò erano ricorsi alla frode suddetta; ma questa loro consapevolezza avrebbe dovuto portare allora ad una contestazione dei reati sub A e B della rubrica a titolo di dolo eventuale o, quanto meno, di colpa cosciente, contestazione che nella stessa prospettazione accusatoria è mancata, laddove anche questa Corte ritiene che la loro colpa (così come quella degli altri imputati, sempre in ordine ai reati di cui ai capi A e B), pur essendo sotto vari aspetti ai limiti della soglia della colpa cosciente, non l'abbia varcata, come si avrà modo di illustrare diffusamente nel successivo Cap. XXIII (n. 3, lett. b).



Ricorre, dunque, riguardo al falso ideologico contestato al capo C, sotto il profilo della frode sinora esaminato, un'ipotesi d'insufficienza della prova ex art. 530, 2° co. cp.

Resta il problema dell'effettiva falsità o meno del contenuto intrinseco della certificazione dell'11/9/02.

Mettendo da parte gli altri aspetti di cui al DPR n. 1688 cit. ed al DM del 1992 cit. (che non interessano a questi fini) e soffermandosi solo su quello di carattere edilizio, certamente, come dice pure il Tribunale, ai fini del collaudo statico (che, peraltro, avrebbe dovuto essere eseguito e certificato da un soggetto terzo, ex art. 188, 4° co., lett. d DPR n. 554/99 ed art. 67, 2° co. DPR n. 380/01) sarebbero stati necessari appositi esperimenti tecnici e non sarebbe bastato un mero sopralluogo nel quale si è riscontrata solo visivamente l'assenza (come confermata pure dai numerosi testi escussi, secondo quanto si è già detto pure nella parte finale del Cap. XII) di lesioni o crepe esteriori. Ed il La Serra si è limitato a scrivere di avere effettuato solo un sopralluogo, non anche di avere svolto i suddetti esperimenti tecnici, quindi sotto questo aspetto quel certificato è genuino, non integra un falso né sotto l'aspetto soggettivo e né sotto quello oggettivo.


Tuttavia, è pur vero che egli ha parlato pure di assenza di *"dissesti o comportamenti statici irregolari"*, la quale assenza non può certo essere rilevata attraverso un semplice esame visivo di carattere esteriore. Così come è pur vero che egli ha certificato (non si sa bene in base a quale normativa) la staticità dei locali e, soprattutto, la loro agibilità; la quale ultima presuppone invece l'esistenza di un regolare certificato di collaudo statico (cfr. pure art. 8 L. n. 1086/1971 ed artt. 67, 8° co. e 25, 3° co., lett. a

DPR n. 380/01, sotto comminatoria di sanzioni penali ex artt. 17 L. cit. e 75 DPR cit. per "*chiunque*" consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del collaudo statico), oltre a dover essere certificata dal Comune (competente appunto al rilascio del certificato di agibilità) e non dal DL.

Si potrebbe ritenere che egli abbia usato i suddetti termini in maniera atecnica, che abbia peccato d'imperizia nell'adoperarli o che abbia erroneamente ritenuto l'equipollenza del certificato di regolare esecuzione (pure citato nel documento in questione) rispetto al certificato di collaudo statico (sulla loro non-equipollenza e sulla riferibilità dell'art. 28 L. n. 109/94 al solo collaudo tecnico-amministrativo e non anche al collaudo statico, cfr. quanto già esposto nel Cap. XIV, lett. b), sicché si verserebbe in una mera ipotesi di colpa, insufficiente ad integrare il dolo richiesto per il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 479 cp.

Resta il fatto che, sotto il profilo oggettivo, l'anomalo ed abnorme certificato in discussione si presenta come non-veritiero, perché quell'immobile, come risultante dalla sopraelevazione del 2002, non era stato collaudato e quindi non poteva essere agibile ed anche perché quell'immobile non era affatto statico, come ha dimostrato purtroppo il suo crollo, avvenuto a meno di due mesi dalla data del certificato medesimo. E si è già ampiamente spiegato nel corso della presente sentenza come detto crollo non sia dipeso solo dal sisma, ma anche e soprattutto dalle colpevoli condotte umane, ossia dalle molteplici e gravi violazioni che, a seguito della realizzazione della sopraelevazione del 2002, hanno reso quella struttura altamente vulnerabile (e, quindi, tutt'altro che statica).

Cionondimeno, sotto il profilo soggettivo, il grado di colpa degli'imputati, come si è già accennato e come s'illustrerà partitamente nel successivo Cap.



XXIII (sub n. 3, lett. b), sebbene elevato ed anzi sotto molti aspetti al limite della colpa cosciente, non ha superato detto limite. Se anche lo avesse superato (non avendo superato comunque il limite del dolo eventuale), gl'imputati avrebbero comunque agito con la sicura fiducia che, per la scuola elementare e media, il crollo non si sarebbe verificato; e tanto potrebbe spiegare (anche se oggettivamente non giustificare) quella certificazione di staticità dei locali, contenendone in qualche modo il profilo soggettivo sul piano della mera colpa (insufficiente, di nuovo, a perfezionare la fattispecie di cui all'art. 479 cp). Non avendo concretamente previsto il crollo come possibile, a maggior ragione, sotto il profilo soggettivo, quella certificazione di staticità della scuola, sebbene oggettivamente non-veritiera, non sembrerebbe avere integrato il dolo richiesto dall'art. 479 cp ai fini del falso ideologico. Ovviamente, alla luce di tutto quanto esposto nel corso della presente sentenza (e già solo alla luce di quanto innanzi esposto, indipendentemente dal sisma: il quale ultimo, peraltro, come si è spiegato ai Cap. XVII, lett. b e XX, n. 3, era a sua volta prevedibile in quel Comune sotto il profilo del *dies certus an, sed incertus quando*), gl'imputati avrebbero dovuto invece prevedere la possibilità del crollo della scuola, sicché la loro suddetta mancata previsione in concreto dell'evento rileva ai soli fini del tipo e grado della loro colpa (incosciente anziché cosciente), ma di certo non la esclude ed anzi concorre ad integrarla.


Ma questa colpa, che rileva ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo richiesto per i reati di cui ai capi A e B della rubrica, non parrebbe sufficiente ad integrare il dolo richiesto ai fini del falso in contestazione.

Peraltro, questa carenza di dolo ai fini del reato di falso non può essere ritenuta con certezza nel caso di specie e ciò alla luce della circostanza che

sia il La Serra che il Marinaro sono degli addetti ai lavori. E si è già spiegato come, per dei tecnici del mestiere, quel documento era palesemente (*ictu oculi*) ed assolutamente inidoneo a poter certificare tanto la staticità quanto (a maggior ragione, per quanto esposto precedentemente) l'agibilità dei locali. Può darsi che, come pure si diceva sopra, questi termini siano stati usati in maniera atecnica o con certa imperizia o che si sia incorsi in qualche errore. Ma ciò continua ad apparire piuttosto strano per dei tecnici del settore, che dovrebbero ben conoscere la differenza tra un generico certificato di staticità ed il necessario (ed insostituibile) certificato di collaudo statico e che dovrebbero ben sapere che l'agibilità di una struttura non può essere certificata in mancanza del certificato di collaudo statico che ne sta e deve starne a monte (a parte il fatto che la competenza a certificarla è comunque del Comune e non del DL, laddove la competenza a redigere il certificato di collaudo statico è di un terzo e non del DL).

Quanto sopra conduce dunque a ritenere che, anche sotto il presente aspetto (al pari della ipotizzata fraudolenza di cui si è parlato precedentemente), ricorra un'ipotesi d'insufficienza della prova ex art. 530, 2° co. cp.

Il La Serra ed il Marinaro vanno dunque assolti dal reato di falso non per insussistenza del fatto (come aveva ritenuto il Tribunale), ma perché il fatto non costituisce reato, per carenza dell'elemento soggettivo; e non a termini dell'art. 530, 1° co. cp, ma ai sensi del 2° co. del medesimo articolo.



XXIII) LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI DEGLI
IMPUTATI: PROFILI COMUNI

1) Puntualizzazione sul capo A della rubrica

Previamente ed a scanso di equivoci, la fattispecie criminosa descritta al capo A va espressamente sussunta sotto la previsione di cui all'art. 449 cp. Il riferimento congiunto agli artt. 449 e 434 cp è dovuto, difatti, non ad un addebito del reato di crollo di costruzione a titolo di dolo (dalla lettura delle contestazioni, si evince del resto a chiare lettere l'enunciazione delle imputazioni sub A e B a titolo di colpa), bensì al rinvio operato dall'art. 449 al capo I dello stesso titolo, sicché il PM ha voluto solo indicare a quale delitto intendeva riferirsi.

Tanto chiarito, si può passare a questo punto ad esaminare nel paragrafo successivo le reciproche posizioni degli imputati (escluso l'Uliano, dato che per lui la verifica sulla sussistenza del nesso eziologico ha già sortito esito negativo: sul che, cfr. pure Cap. XXVII), con riferimento alle loro deduzioni formulate in via subordinata sempre in tema di nesso di causalità. Le si esaminano nel presente Capitolo anziché nei Capitoli successivi in quanto ciascuna di esse, ove fondata, escluderebbe la responsabilità di un imputato per involgere quella degli altri.

Così accertata definitivamente la sussistenza del nesso causale (Cap. XVIII, XIX, XX e XXI) e la sua mancata interruzione (come da paragrafo 2 del presente Capitolo), nel terzo paragrafo verrà quindi analizzato il profilo specificamente connesso all'elemento soggettivo della colpa, sotto gli aspetti della cooperazione colposa e del tipo e grado di colpa concretamente addebitabile agli imputati (escluso sempre l'Uliano, per il già spiegato motivo).


Nell'ultimo paragrafo sarà invece approfondito il discorso, comune a tutti gl'imputati (eccetto l'Uliano), del concorso formale ex art. 81 cp, del reato più grave nell'ambito di detto concorso e delle circostanze attenuanti ed aggravanti.

Dopodiché, nei Capitoli successivi si passerà all'illustrazione delle posizioni processuali dei singoli imputati, unificando in medesimi Capitoli (ma poi distinguendole in separati paragrafi) quelle che presentano maggiori collegamenti reciproci e trattando autonomamente le altre.

2) Ancora sul nesso di causalità, con riferimento alle reciproche posizioni degli imputati: in particolare, sua mancata interruzione in virtù del certificato dell'11/9/02, oppure in virtù delle condotte del dirigente scolastico e/o delle stesse famiglie delle vittime e/o del sindaco

A parte l'Uliano (della cui specifica posizione si parlerà a parte, nel Cap. XXVII), gli altri imputati sostengono, subordinatamente, che il nesso di causalità, ove anche sussistente, sarebbe stato interrotto dalla condotta di taluno di essi rispetto agli altri, ovvero dalla condotta di soggetti terzi.

Così, il difensore del La Serra e del Marinaro, avv. Messere, in sede di arringa ha sostenuto che il nesso di causalità sarebbe stato interrotto anche dalle condotte di chi (tra cui il preside e gli amministratori) non ha inibito l'ingresso alla scuola il 31/10/02; in particolare, quanto al preside Colombo, questi, pur avendo avvertito le scosse notturne, non si preoccupò di telefonare alla fiduciaria, che quel giorno era peraltro assente, né ad altri professori o personale e non chiuse la scuola. A sua volta, il difensore dell'Abiuso, avv. Ruggiero, ha sostenuto nella sua arringa che chi ha




eseguito la sopraelevazione dovrebbe al più rispondere del crollo, ma non delle morti/lesioni che ne sono conseguite; delle quali ultime dovrebbero invece rispondere solo coloro che hanno fatto entrare i bambini ed il personale e che non hanno chiuso la scuola quel giorno, nonostante le scosse sismiche della notte precedente.

Dal loro canto, per converso, i difensori del sindaco Borrelli, avv.ti Ruta e Del Vecchio, hanno sostenuto che il certificato del La Serra dell'11/9/2002 (al pari dei precedenti a firma del Di Pietro) aveva attestato la staticità e l'agibilità della scuola, che di detto certificato lo stesso PM aveva contestato al La Serra ed al Marinaro (ma non anche al Borrelli) la falsità/fraudolenza e che di detta frode era rimasto vittima proprio esso Borrelli, nel consentire l'accesso del pubblico alla scuola.

Questa circostanza, per la verità, viene posta in luce dai difensori del Borrelli sotto l'aspetto della sua (asserita) mancanza di colpa più che sotto quello del nesso eziologico. Ad ogni modo, nel successivo Cap. XXVI si avrà modo di spiegare diffusamente come il Borrelli non abbia avuto conoscenza o, comunque, non sia stato affatto in concreto ingannato dal citato certificato a firma del La Serra dell'11/9/2002 (come non ha avuto conoscenza o comunque non è stato in concreto ingannato neppure da quelli a firma del Di Pietro, né dagli altri certificati o verbali di cui si dirà), perché, se così fosse stato, egli avrebbe risposto alle specifiche, reiterate e pressanti richieste scritte e verbali dei dirigenti scolastici Di Falco e Colombo (di rilascio dei certificati di collaudo statico e di agibilità) inviando alla Direzione didattica oppure consegnando al preside Colombo il suddetto

certificato del La Serra dell'11/9/02 (e/o gli altri certificati o verbali anzidetti).

Circa le contrapposte deduzioni difensive degli altri imputati, deve innanzi tutto sgombrarsi il campo da quelle volte a censurare una pretesa condotta inadempiente del preside Colombo, per il fatto che questi, nonostante le scosse notturne, non chiuse la scuola. Si tratta, perverso, di un ragionamento che, gira e rigira, finirebbe per addebitare capziosamente la penale responsabilità dell'accaduto non soltanto al preside, ma, in concorso con quest'ultimo, anche alle stesse famiglie delle povere vittime (oltre i feriti), le quali, nonostante quelle scosse notturne (*i preshocks*), mandarono i loro figli a scuola. E, non a caso, nella memoria depositata il 20/2/09, il medesimo avv. Messere si spinge ad asserire (a pagg. 88-89) che le condotte degli odierni imputati sarebbero state nella specie interrotte da fattori eccezionali ed imprevedibili quali da un lato il terremoto e, dall'altro lato, appunto le *"condotte di insegnanti, dirigenti scolastici, pubblici amministratori e, finanche, genitori degli alunni che, ben coscienti delle scosse verificatesi la notte precedente al 31.10.2002, non hanno provveduto né a chiedere o disporre la chiusura cautelativa della scuola almeno per il giorno 31.10.2002 né, tanto meno, a far restare i bambini nelle proprie case; quasi interessasse di più una 'ricarica di cultura' che l'incolumità di tutte le persone che, per diverse ragioni, dovevano accedere all'istituto scolastico"*.


Si tratta, però, di una tesi palesemente infondata.

Difatti, le quattro scosse notturne erano state d'intensità non elevata, di *magnitudo* tra 2.6 e 3.5 (cfr. Cap. I), e dunque il preside non era certo tenuto a disporre o richiedere la chiusura della scuola, così come le famiglie non

erano certo tenute a non mandare i loro figli a scuola, perché non è che, ogni qualvolta in cui si verificano delle scosse sismiche (peraltro non elevate), le scuole (e magari anche gli altri pubblici uffici) debbano essere chiuse o comunque le famiglie non debbano mandarvi i propri figli.


Al riguardo, la passata esperienza dei terremoti ed anche gli appositi studi scientifici in materia insegnano che una o più leggere scosse sismiche possono avere anche carattere isolato e non preludere ad una scossa principale, così come uno sciame sismico può iniziare e finire autonomamente, senza perciò stesso sfociare in scosse di maggiore intensità; ed uno sciame sismico può talvolta durare anche molti e molti mesi, come spesso già accaduto per il passato (v. *infra*), sicché non è che, iniziato lo sciame sismico, si debba far luogo alla chiusura delle scuole a tempo indeterminato, finché questo non abbia termine.

A riprova di ciò, agli atti del processo vi è, tra gli altri documenti, uno studio a cura della Regione Molise/settore Protezione civile in collaborazione con l'Osservatorio vesuviano dell'INGV (*Quaderni di protezione civile*, in Faldone 12), il quale, a pag. 17, dopo avere citato i terremoti più fortemente distruttivi nel Molise (quello del 1456, che interessò una vasta area tra l'Abruzzo e la Basilicata e distrusse, tra le altre, le città di Campobasso e Isernia; quello del 1688; e quello del 1805, con epicentro alle falde del Matese, che provocò 5.573 morti e che distrusse tra le altre la città di Bojano. Una descrizione del primo e terzo dei suddetti terremoti si ritrova pure nel già menzionato "*Censimento*" inserito nel Faldone n. 11, vol. 2, pagg. 141 e ss.) ed avere citato a pag. 18 taluni segni precursori registrati nei giorni precedenti la scossa principale di tipo distruttivo (segni peraltro osservati in taluni forti sismi, tra cui quello del 1805, ma non in altri:

anomalie atmosferiche locali, incremento della torbidità e temperatura dell'acqua in alcune città, diminuzione del flusso dell'acqua nelle fontane di altre città, anomalo comportamento di alcuni animali, ecc.), afferma che il settore appenninico "è anche caratterizzato da sequenze sismiche di bassa energia che possono durare più mesi" (ivi, pag. 17), come quella di Isernia del 1986 e quella a confine tra il Molise e la Campania (tra i Comuni di Sepino, Morcone e Sassinoro) del 1997, la quale ultima "è durata circa un anno" (ivi, pag. 17).

Quanto appena esposto, del resto, è stato confermato a chiare lettere in sede di arringa dallo stesso co-difensore del Marinaro, avv. Santoro, il quale ha sottolineato appunto come la Commissione grandi rischi, nella relazione del 31/11/02, abbia scritto che i *preshocks* non permettevano di prevedere che a San Giuliano vi sarebbero state altre scosse, perché piccole scosse di quella entità si registrano mediamente di frequente: e tanto smentisce ulteriormente, per l'appunto, la tesi dell'avv. Messere.

Per converso, l'avv. Santoro vorrebbe, dalla riferita pacifica circostanza, desumere la carenza del nesso eziologico per l'imprevedibilità della scossa del mattino successivo, di *magnitudo* più elevata. Ma nel Cap. XVII (lett. b) e nel Cap. XX si è già spiegato come il sisma è sempre un fenomeno *certus an, sed incertus quando* e dunque prevedibile nel "*se*" (ossia prevedibile con riferimento alle zone in cui esso si verificherà) ma imprevedibile nel "*quando*"; ed è proprio per questo che, nell'edificare in determinate zone, bisogna adottare misure antisismiche e comunque evitare di porre in essere strutture vulnerabili, come invece, nel realizzare la sopraelevazione del 2002, non solo fu adottata nessuna misura antisismica ma anzi quell'ala della scuola poi crollata fu trasformata in una struttura altamente vulnerabile



anche indipendentemente dal rispetto dei criteri sostanziali antisismici (secondo quanto illustrato per tutto il corso della presente sentenza e specificamente riassunto nel Cap. XX, n. 2).

Tornando alle non elevate scosse notturne di San Giuliano, dunque, per tutto quanto esposto è chiaro che queste, di per se stesse, non avevano un significato univoco nel senso del probabile verificarsi di una scossa più forte; e tanto meno lo avevano nel senso del probabile verificarsi di una imminente scossa più forte proprio il mattino successivo.


Certo, seppure non vi era la probabilità che ciò accadesse, non se ne poteva peraltro escludere la possibilità, proprio perché, come si diceva, il terremoto è un fenomeno *certus an, sed incertus quando*.

Tuttavia, questa mera possibilità avrebbe potuto e dovuto destare preoccupazione sia nel preside che nelle famiglie, e quindi indurre alla chiusura della scuola o comunque a non farvi recare i propri figli, solo qualora si fosse stati al corrente della sua vulnerabilità. Se la scuola non fosse stata vulnerabile, difatti, non vi era motivo di temerne il crollo neppure a seguito di una scossa più forte.

Ma le famiglie non erano state poste in alcun modo al corrente di tale vulnerabilità e quindi, giuridicamente parlando, la loro condotta era assistita dalla presunzione di legittimità degli atti amministrativi. Certo, esse potevano magari non conoscere il diritto amministrativo, ma non vi è dubbio che, anche sotto l'aspetto fattuale, la circostanza che di recente fossero stati eseguiti dei lavori nella scuola elementare e media (ossia la sopraelevazione di cui è processo) e, ancor più, la circostanza che si consentisse all'utenza di accedere alla scuola faceva loro del tutto legittimamente presumere che quei lavori fossero stati eseguiti a regola d'arte e che tutto fosse in regola. D'altra

parte, come confermato dai molteplici testi escussi in primo grado e come già illustrato nella parte finale del precedente Cap. XII, sia prima che dopo quelle leggere scosse notturne, sulle pareti della scuola non erano presenti neppure crepe o lesioni esteriori (cfr. es. depp. Colombo: trascr. ud. 24/3/06, pag. 129; Barbieri: ibid., pagg. 188 e 191; Picanza: trascr. ud. 7/4/06, pag. 70; Bertoldo: ibid., pag. 101; Spina: ibid., pag. 110; Colasurdo: ibid., pag. 123; Cordone: ibid., pag. 135; Francario: trascr. verb. 21/4/06, pag. 128; Di Stefano: ibid., pag. 133; Di Iorio: trascr. ud. 3/11/06, pag. 32). Di conseguenza, le famiglie (ma anche chi lavorava in quella scuola, compreso il preside) non avevano alcun motivo di dubitare sul fatto che, anche in caso di una scossa sismica più forte (o magari anche del solo reiterarsi di quelle di non elevata entità), la scuola avrebbe retto e non sarebbe stata esposta al crollo. E dunque esse non avevano motivo per non mandare i propri figli a scuola, per farveli assentare oltre tutto non si sa per quanto tempo (dato che lo sciame sarebbe potuto anche durare molti e molti mesi, come negli altri casi precedenti di cui si è detto).

Per ciò che concerne il preside Colombo poi, come si spiegherà partitamente nel Cap. XXVI (n. 2, lett. b, con tutti i dovuti riferimenti e riscontri), egli aveva preso servizio quale dirigente di quell'Istituto comprensivo solo ai primi di settembre 2002 e, non appena preso servizio, aveva cercato la relativa documentazione. Non rinvenendola, l'aveva specificamente richiesta a chi di dovere, ivi compreso il sindaco Borrelli (al quale già il precedente dirigente scolastico Di Falco, con apposita missiva del 28/8/02 richiamata anche dal difensore di p.c., avv. Mancuso, aveva vanamente richiesto il certificato di collaudo statico con specifico riferimento alla scuola di San Giuliano, come risultante dopo la sopraelevazione del 2002) e,




non trovandolo al Comune dove si era recato più volte proprio per questo motivo, lo era andato appositamente a cercare persino a casa sua, facendolo scendere e consegnandogli a mano la propria richiesta scritta dell'11/10/2002, riferita, tra gli altri, proprio ai certificati di agibilità ed abitabilità (che presuppongono quello di collaudo statico) ed a quello di idoneità statica. Di tutto ciò, come ripetesi, si parlerà molto più diffusamente e più specificamente nel Cap. XXVI (n. 2, lett. b), cui si rinvia ad evitare ripetizioni. Quel che qui conta evidenziare è il fatto che, proprio in virtù di quanto appena esposto, vi è in atti la prova documentale (riscontrata da prove ulteriori, anche testimoniali, come si dirà sempre nel Cap. XXVI) che il preside Colombo non era a conoscenza dell'esistenza o meno delle certificazioni in questione e proprio per questo, già prima delle scosse notturne di cui si sta parlando, cercò di ottenerle, compulsando al riguardo specificamente e pressantemente il sindaco Borrelli. Non era a conoscenza, in altri termini, della pur sussistente vulnerabilità (e dunque non-collaudabilità e non-agibilità) della scuola e proprio per questo si diede doverosamente da fare per capire quale fosse effettivamente la situazione. Andò addirittura, al riguardo, a cercare il sindaco fin sotto casa, consegnandogli a mani la sua specifica richiesta dell'11/10/2002. Ma non ne ottenne nessuna risposta, se non quella che *"stavano organizzando, stavano facendo e che dovevo aspettare"* (cfr. sempre il successivo Cap. XXVI, n. 2, lett. b). In simili condizioni, non si vede proprio cos'altro avrebbe potuto o dovuto giuridicamente o umanamente fare il preside in questione, quale ulteriore condotta sarebbe stata da lui esigibile, non potendo certo egli assumersi unilateralmente la responsabilità di chiudere di propria iniziativa quella scuola (oltre tutto, non si sa bene per quanto tempo, perché lo sciame



sismico, come si torna a ripetere, sarebbe potuto durare anche molti e molti mesi), la quale peraltro, sia prima che dopo quelle leggere scosse notturne, non presentava neppure segni di crepe o lesioni esteriori sulle pareti (v. *supra*); decisione che si sarebbe rivelata senz'altro arbitraria ed ingiustificata, ove poi invece le certificazioni da lui richieste fossero risultate in ipotesi regolarmente esistenti.

Il preside Colombo, che l'avv. Messere vorrebbe vedere processato, merita dunque, all'opposto, un elogio ed un encomio per questa sua premura nel richiedere reiteratamente e pressantemente, sia per iscritto che verbalmente, gli specifici documenti in questione al sindaco Borrelli, per questo suo puntuale e scrupoloso adempimento del dovere di dirigente scolastico. Adempimento risultato purtroppo vano, perché quei documenti non gli furono consegnati, non venendogliene neppure peraltro negata, né espressamente né implicitamente, l'esistenza. Gli fu solo detto di attendere, il che gli lasciava legittimamente presumere che quei documenti vi fossero e che li stessero cercando per consegnarglieli; e, anche rispetto al preside, la condotta del sindaco, che continuava a consentire l'accesso dell'utenza alla scuola, era assistita sul piano giuridico dalla presunzione di legittimità degli atti amministrativi e sul piano fattuale da tutte le circostanze di cui si diceva sopra. Ma nel frattempo, dopo soli venti giorni dalla missiva del Colombo dell'11/10/2002 (ma dopo oltre due mesi da quella consimile rivolta al Borrelli dal dirigente Di Falco, missiva quest'ultima che probabilmente il Colombo neppure conosceva, dato che egli formulò la propria richiesta proprio perché non trovava la documentazione -cfr. Cap. XXVI- e, non a caso, nella propria richiesta non citò quella del Di Falco), la scuola crollò.




La verità è che proprio il Comune era invece specificamente tenuto a garantire la sicurezza della scuola e ciò sia perché ne era proprietario e custode (sul punto, si rinvia a tutta la normativa che verrà richiamata nel successivo Cap. XXVIII, par. n. 1) e sia perché, ai sensi dell'art. 4, 12° co. D.Lgs. n. 626/1994, come modificato dall'art. 3, 12° co. D.Lgs. n. 242/1996, *"gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici [e, dunque, anche per renderli collaudabili ed agibili] assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione".* E, per la scuola elementare e media (ma anche per quella materna) di cui è processo, gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria (oltre che di ristrutturazione, ecc.) incombevano proprio al Comune, ai sensi dell'art. 2, 1° co. e dell'art. 3, 1° co. L. n. 23/1996 (cfr. sempre il successivo Cap. XXVIII, par. n. 1).

Vero è che il citato art. 4, co. 12 D.Lgs. cit. aggiunge che *"gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".* Tuttavia, i dirigenti scolastici succedutisi nel tempo, Di Falco e Colombo, come si illustrerà sempre nel successivo Cap. XXVIII, par. n. 1, per assolvere all'obbligo di richiedere al Comune gli interventi strutturali e di manutenzione necessari al fine di assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici, avevano appunto bisogno di verificare se questi interventi fossero o meno necessari e, quindi,

avevano innanzi tutto bisogno di verificare se esistessero o meno le dovute certificazioni, a partire da quelle di collaudo e di agibilità/abitabilità, documentazioni queste che essi, come si è già ampiamente spiegato e come si tornerà a dire nel Cap. XXVI (par. n. 2, lett. b), avevano richiesto pressantemente e specificamente al Comune e che erano tanto più necessarie per il fatto che i muri non presentavano crepe o lesioni (v. *supra*), sicché quei dirigenti scolastici, che oltre tutto non erano dei tecnici della materia, non avevano altri elementi per compiere l'anzidetta verifica se non le risultanze documentali. Anzi, le citate richieste dei dirigenti Di Falco e Colombo (inserite pure nell'all. 2, tomo III alla CT/PM rispettivamente quali doc. nn. 375 e 377, alle pagg. 1306 e 1308) richiamavano espressamente, per l'appunto, la prima la "legge 626" (e, cioè, il succitato D.Lgs. n. 626/94) e la seconda i succitati D.Lgs. "626/94 e 242/96". Ma il Comune non rilasciò mai la documentazione richiesta, fornendo loro risposte meramente evasive e soprassessorie.

Tanto chiarito, bisogna esaminare a questo punto la condotta del sindaco Borrelli, perché i difensori degli altri imputati hanno subordinatamente asserito, come si accennava in precedenza, che la mancata chiusura della scuola da parte sua, dopo le prime scosse notturne, avrebbe interrotto il nesso di causalità per quanto riguarda le loro condotte. L'unico responsabile dei decessi e delle lesioni in contestazione resterebbe, in tal modo, il solo sindaco Borrelli (ed essi risponderebbero, al più, soltanto del disastro colposo).

Pervero, non può sottacersi che stupisce il fatto che una simile eccezione provenga anche dai difensori del La Serra e del Marinaro, ossia proprio dagli



imputati che concorsero (cfr. Cap. XXII) nell'approntare quel certificato dell'11/9/02 di pretesa staticità ed agibilità della scuola elementare e media (crollata dopo meno di due mesi) e che ora vorrebbero rimproverare al sindaco Borrelli di non averla chiusa.

Ad ogni modo, neppure le argomentazioni difensive in esame, volte ad escludere il nesso eziologico per gli altri imputati in virtù della condotta omissiva del Borrelli, risultano fondate.

In proposito, fermo restando quanto si è testè esposto in ordine alla non necessaria ricollegabilità di singole scosse non elevate o anche di uno sciame sismico ad una scossa principale (la quale non risulta dunque probabile, pur presentandosi come possibile), c'è da premettere che, effettivamente, a differenza del preside Colombo, il sindaco Borrelli sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere che la scuola era vulnerabile; e c'è da premettere, altresì, che il sindaco Borrelli non ebbe conoscenza o comunque non fu affatto in concreto ingannato dal citato certificato a firma del La Serra dell'11/9/2002, né da altri certificati o verbali. Anche di questo argomento, già affrontato peraltro nel corso della presente sentenza ed anche all'inizio del presente paragrafo, si tornerà a parlare molto più diffusamente e specificamente (con relativi riscontri e richiami) nel Cap. XXVI (n. 2, lett. b).


Tuttavia, la condotta omissiva del sindaco Borrelli, consistente nel non chiudere la scuola dopo le prime scosse notturne, avrebbe potuto interrompere il nesso causale, o comunque porsi come un fattore alternativo rispetto alle condotte (commissive ed omissive improprie) degli altri imputati, solo se essa fosse stata incoerente rispetto alla precedente condotta

del medesimo Borrelli e, quindi, si fosse posta come una causa sopravvenuta eccezionale ed imprevedibile ex art. 41, 2° co. cp.

Ma, nella specie, così non è stato perché, come si spiegherà sempre nel Cap. XXVI (n. 2, lett. a), già nell'approvare la delibera n. 48 del 9/6/2000, il Borrelli sapeva o, comunque, avrebbe dovuto sapere che stava approvando un intervento che presentava gravissime carenze strutturali.

Inoltre, come già esposto nel Cap. XIV (lett. a) e come si tornerà a dire nel successivo paragrafo (sub lett. b) del presente Capitolo (oltre che nel Cap. XXVI, n. 2, lett. a), facendo seguito alla delibera n. 48 del 9/6/2000, con delibera n. 56 del 18/5/2001 la Giunta presieduta dal Borrelli approvò il progetto di variante relativo al II° lotto relativo alla sopraelevazione di cui è processo della scuola elementare e media sempre senza le pur necessarie e comunque obbligatorie opere di consolidamento né verifiche della struttura sottostante, laddove con delibera n. 32 del 27/3/2001 affidò l'incarico di progettazione e direzione dei lavori del III° lotto per il consolidamento della scuola materna, lavori del II° e III° lotto che poi vennero eseguiti ed ultimati in contemporanea nello stesso plesso scolastico (come da certificati del 26/4/2002). Sicché, la Giunta presieduta dal Borrelli sapeva bene, in quel piccolo paesino di circa mille anime, che esigenze di consolidamento analoghe a quelle proprie della scuola materna, per la stessa ragione ed anzi a maggior ragione, erano proprie anche della scuola elementare e media. Anche in simile occasione, dunque, il sindaco Borrelli tenne una condotta colposa, sotto il profilo della negligenza e dell'imprudenza (oltre che, quale amministratore, dell'imperizia ed a parte i profili di colpa specifica).

Alle suddette condotte del sindaco Borrelli si aggiunge e si somma, altresì, quella tenuta in occasione dell'illegittima autorizzazione all'utilizzo



dell'aula multimediale sopraelevata del 9/4/2002 (inserita nel Faldone 12, cartellina 14-15) di cui si dirà sempre nel Cap. XXVI (n. 2, lett. b).

Ed a queste condotte del sindaco Borrelli si aggiunge e si somma, ancora, quella tenuta in occasione delle reiterate, specifiche e pressanti richieste, sia scritte che verbali, che gli provenivano da altri organi pubblici (i dirigenti scolastici Di Falco prima e Colombo poi) in ordine al chiesto rilascio di certificazioni afferenti ad aspetti di natura strutturale (certificati di collaudo e di idoneità statica) cui si faceva già cenno in precedenza; richieste, queste, che, come si spiegherà più diffusamente e specificamente nel Cap. XXVI (n. 2, lett. b), costituivano e dovevano costituire per lui altrettanti reiterati e forti campanelli di allarme, che avrebbero dovuto indurlo a ricercare detti certificati e, non trovandoli, a fare quanto necessario per disporre il collaudo o compulsare il Marinaro a disporlo (che, peraltro, avrebbe avuto esito negativo, per tutto quanto già illustrato nel corso della presente sentenza e spec. nei Cap. XIII, XIV, lett. b, e XV, lett. b) e, nelle more, a chiudere la scuola.

Ma, neppure in occasione dei suddetti reiterati, specifici, forti e pressanti campanelli di allarme (richieste scritte e verbali dei due dirigenti scolastici), il sindaco Borrelli provvide alla chiusura della scuola.


In simili condizioni, le successive sia pur leggere scosse notturne costituivano o comunque avrebbero dovuto costituire per il Borrelli un ulteriore campanello di allarme, perché se è vero che esse, di per sé, non lasciavano presagire l'arrivo di una scossa più forte (v. *supra*), è parimenti vero che il sindaco aveva già ricevuto i suddetti ripetuti e forti campanelli d'allarme ed è pur vero che il medesimo sindaco sapeva o comunque doveva sapere che quella sopraelevazione era stata (dalla Giunta da lui presieduta)

approvata e quindi poi eseguita senza un progetto strutturale esecutivo né calcoli, senza le preve necessarie opere di consolidamento della struttura sottostante (a differenza di quelle disposte in pari epoca dalla Giunta da lui presieduta per la scuola materna) e senza il rispetto dei criteri sostanziali della normativa antisismica (v. *supra* e cfr., più diffusamente, il successivo Cap. XXVI, n. 2, lett. a). Per cui un'eventuale scossa più forte o anche il semplice reiterarsi di qualche altra scossa più debole avrebbero potuto esporla al crollo.

Ma, neppure in occasione di questo ulteriore campanello di allarme (scosse sismiche notturne, sia pur leggere, ma che egli avrebbe dovuto porre in correlazione coi predetti campanelli di allarme), il sindaco Borrelli provvide alla chiusura della scuola, com'era nei suoi poteri (cfr. al riguardo sempre il Cap. XXVI) e com'era suo dovere fare.

Quel che preme rilevare, ai fini che qui interessano, è che questa mancata tempestiva adozione di un provvedimento contingibile e urgente ex art. 54, 2° co. D.Lgs. n. 267/2000 di chiusura della scuola dopo quelle scosse notturne e quindi la mattina presto del 31/10/02 da parte del sindaco Borrelli non si è posta in soluzione di continuità con la condotta da lui tenuta nei mesi e negli anni precedenti, con riferimento alla sopraelevazione pensata nel 1999 e poi progettata ed ultimata nel 2002 (come da certificato di ultimazione dei lavori del 26/4/02, inserito al n. 363, pag. 1281 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM) e rispetto alla quale anzi egli aveva anche rilasciato la citata illegittima autorizzazione all'utilizzo del 9/4/2002.

La condotta del Borrelli, anche in questa occasione e, cioè, anche a seguito delle anzidette scosse notturne è stata invece del tutto coerente con la sua precedente condotta inadempiente tenuta fino a quel momento, perché, per



quanto esposto, egli non avrebbe dovuto sin *ab origine* approvare quel *progetto* (né il successivo *progetto* di variante); tanto meno egli avrebbe dovuto approvarlo, alla luce del progetto col quale sono state invece disposte le opere di consolidamento per l'altra struttura parzialmente aderente alla scuola non consolidata e poi crollata; egli non avrebbe dovuto poi rilasciare la citata autorizzazione all'utilizzo dell'aula multimediale sopraelevata del 9/4/02; egli non avrebbe dovuto, già a seguito del primo campanello di allarme (la missiva del dirigente Di Falco del 28/8/02), tralasciare di accertare l'esistenza dei chiesti certificati e, nella loro insussistenza, disporre o far disporre il collaudo statico e nelle more chiudere la scuola; parimenti, a maggior a maggior ragione egli non avrebbe dovuto, a seguito degli altri pressanti campanelli di allarme e sollecitazioni provenienti dal dirigente Colombo, tralasciare di accertare l'esistenza dei chiesti certificati e, nella loro insussistenza, disporre o far disporre il collaudo statico e nelle more chiudere la scuola; allo stesso modo, a maggior ragione egli non avrebbe dovuto tralasciare di chiudere la scuola, a seguito di quelle scosse notturne.

Ed invece, non solo egli inopinatamente approvò quelle delibere e non solo rilasciò quell'autorizzazione, ma non chiuse la scuola a seguito della missiva del Di Falco, così come non la chiuse neppure a seguito della missiva consegnatagli a mano dal dirigente Colombo, così come non la chiuse neppure a seguito delle scosse notturne.

Vi è stata, dunque, una precisa consequenzialità nella colpevole condotta del sindaco Borrelli, senza alcuna soluzione di continuità rispetto a questa sorta di illecita *fattispecie a formazione progressiva*, nell'ambito della quale la sua condotta (colposa sin *ab origine*) è rimasta sempre coerente ed è andata

mano a mano aggravandosi, fino all'evento finale del crollo della scuola elementare e media e delle morti e lesioni che ne sono derivate.

Con riferimento all'omessa chiusura della scuola dopo le prime scosse notturne da parte del Borrelli, ossia alla parte terminale della sua complessiva coerente condotta, non è possibile quindi, nella maniera più assoluta, poter parlare di una causa sopravvenuta di carattere eccezionale ed imprevedibile ex art. 41, 2° co. cp. Non è possibile poterne parlare proprio perché, come si è visto, la sua condotta è rimasta per l'appunto sempre uniforme, univoca e coerente, sicché la sua omessa chiusura della scuola dopo le prime scosse notturne ha integrato, sì, una causa sopravvenuta, ma una causa, per quanto esposto, ben prevedibile o comunque sicuramente non-imprevedibile e non-eccezionale, e, perciò, una causa sopravvenuta rientrante nel disposto dell'art. 41, 1° co. cp.

Anzi, sebbene in materia di nesso di causalità detta prevedibilità vada valutata sul piano oggettivo, così come oggettivamente, per quanto esposto, essa è presente, deve aggiungersi che la suddetta prevedibilità è stata sussistente nel caso di specie anche sotto il profilo soggettivo rispetto agli altri quattro imputati.

Questi ultimi, difatti, come si esporrà pure nel successivo paragrafo n. 3 (sub lett. a), nell'ambito della cooperazione colposa loro contestata e tenute presenti le loro qualifiche di progettista/DL che progettò e diresse la sopraelevazione (La Serra), di tecnico/comunale responsabile del procedimento che curò la pratica (Marinaro) e di costruttori che eseguirono l'opera (Martino ed Abiuso), erano tutti reciprocamente consapevoli della convergenza della propria condotta con quella altrui, ivi inclusa quella del sindaco Borrelli, verso un identico scopo ossia verso la realizzazione della

sopraelevazione e la sua concreta utilizzazione. Ed erano anzi anche certi dell'attribuibilità delle singole condotte ai cooperanti, conoscendo le specifiche condotte (oltre che le reciproche identità) di ciascuno di loro.

Essi sapevano che la Giunta presieduta dal Borrelli aveva approvato un progetto affetto da grave carenze strutturali; essi sapevano che, nonostante l'intervento di consolidamento della scuola materna approvato dalla Giunta presieduta dal sindaco Borrelli (intervento da essi stessi progettato -La Serra-, seguito -Marinara- e realizzato -Martino- ma ciò vale anche per l'Abiusò: cfr. il successivo par. n. 3), la medesima Giunta presieduta dal sindaco Borrelli non aveva approvato analogo intervento di consolidamento per il contemporaneo intervento di sopraelevazione della scuola elementare e media; essi sapevano che, nonostante le gravi carenze della struttura come risultante dalla sopraelevazione del 2002, il sindaco non era intervenuto per chiuderla ed anzi ne aveva sollecitato l'apertura (come pure da sua missiva del 29/5/02, diretta tra gli altri al La Serra ed al Martino -in Faldone 12, cartellina n. 14/15-); essi sapevano che il sindaco ne aveva consentito l'utilizzazione all'utenza (l'inaugurazione del 2002 venne *"pubblicizzata anche dai giornali dell'epoca"*, come riferito dalla teste Nunziatina Porrazzo in trascr. ud. 20/10/06, pag. 41: cfr. pure Cap. XXVI) prima del mai avvenuto collaudo statico, utilizzazione anzi mai venuta meno perché la scuola non venne mai propriamente chiusa e riaperta per l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione (cfr. sul punto dep. Di Falco, in trascr. ud. 21/4/06, pagg. 154-155).

Per gli altri quattro citati imputati era perfettamente prevedibile, perciò, anche dal punto di vista soggettivo che, nonostante le scosse notturne, la

9)

successiva condotta del sindaco sarebbe rimasta o comunque avrebbe potuto rimanere coerente con quella antecedente. Detta persistente coerenza insita nella condotta del sindaco Borrelli non poteva dunque costituire, rispetto agli altri quattro citati imputati, neppure sotto l'aspetto soggettivo un fatto imprevedibile o eccezionale, foriero d'interrompere il nesso di causalità (o di costituire un idoneo fattore alternativo) tra le loro colpevoli condotte e l'evento morte e lesioni (a sua volta derivato dall'evento crollo) che ne è conseguito.

Ma tant'è.

Gli altri quattro imputati, pur conoscendo o dovendo conoscere a loro volta i gravi difetti di quella struttura, come derivati dalle loro stesse colpevoli condotte, si guardarono bene, la notte stessa o la mattina successiva, dopo quelle prime scosse notturne, dal compulsare il sindaco a chiudere la scuola.

3) Il tipo ed il grado di colpa addebitabile agl'imputati

a) La cooperazione colposa ex art. 113 cp

Quanto all'elemento della colpa e, in particolare, alle condotte colpose in contestazione e delle quali di cui si è trattato nei precedenti Capitoli della presente sentenza, secondo l'impugnata decisione gli odierni imputati sarebbero accusati *"di avere cooperato, con condotte colpose tra loro indipendenti"*, nella causazione degli eventi di cui è processo.

Il Tribunale intende evidentemente riferirsi (a parte l'uso del termine *"cooperato"*) a quello che sia la giurisprudenza che la migliore dottrina definiscono come il concorso di cause colpose (o fatti colposi, cioè condotte colpose) indipendenti, che va distinto dalla cooperazione nel delitto colposo (ex art. 113 cp) propriamente detta. La SC, in particolare, sostiene



condivisibilmente che, mentre nel concorso di cause colpose indipendenti (quella che il Tribunale chiama attecnicamente cooperazione con condotte colpose tra loro indipendenti) più soggetti contribuiscono colposamente a cagionare l'evento, senza tuttavia la consapevolezza di contribuire alla condotta altrui, nella cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 cp, invece, esiste un legame psicologico tra le condotte dei concorrenti, nel senso che ciascuno dei compartecipi è reciprocamente consapevole della convergenza della propria condotta con quella altrui verso un identico scopo, senza però che tale consapevolezza investa l'evento richiesto per l'esistenza del reato e senza che rilevi l'eventuale incertezza sull'attribuibilità delle singole condotte ai cooperanti, anzi senza che rilevi neppure la conoscenza delle specifiche condotte e dell'identità dei cooperanti (Cass., 30/3/2004, n. 45069; Cass., 7/4/2004, n. 2331; Cass., 7/11/2007, n. 5111).


Ora, nella rubrica e, in particolare, all'inizio del capo A non si contesta quel concorso di condotte colpose tra loro indipendenti intravisto dal Tribunale, bensì il fatto che gl'imputati "cooperavano ... nel porre le condizioni per il crollo della scuola"; discorso, questo, viene ripreso successivamente, nel senso che i medesimi erano stati "tutti cooperanti nel porre le condizioni per il crollo dell'edificio scolastico". Ed anche nel capo B si contestano agl'imputati i delitti di omicidi e lesioni colposi plurimi "in cooperazione tra loro".

La cooperazione cui fa riferimento l'accusa non è dunque il concorso tra condotte (o cause) colpose indipendenti, bensì la cooperazione nel delitto colposo propriamente detta ex art. 113 cp, norma, quest'ultima, del resto espressamente citata ai capi A e B della rubrica.

Ipotesi, quest'ultima, fondata, perché tutti gl'imputati (a parte l'Uliano, il quale va assolto dai reati ascrittigli, come si dirà) e cioè tanto il progettista che redasse il progetto e diresse i lavori (La Serra) quanto il tecnico/comunale responsabile del procedimento che curò la pratica (Marinaro), quanto il sindaco che l'approvò (Borrelli), quanto i costruttori che eseguirono l'opera (Martino ed Abiuso) erano, tutti, per l'appunto reciprocamente consapevoli della convergenza della propria condotta con quella altrui verso un identico scopo ossia verso la realizzazione della sopraelevazione e la sua concreta utilizzazione. Inoltre, nel caso di specie, sussistono pure gli elementi (peraltro, come si è visto, neppure indispensabili ai fini della configurazione dell'istituto della cooperazione colposa ex art. 113 cp) della certezza sull'attribuibilità delle singole condotte ai cooperanti, della conoscenza delle specifiche condotte e della conoscenza dell'identità dei cooperanti.

Perciò, questa Corte ritiene che, nella fattispecie, ricorra l'ipotesi non del concorso di cause colpose indipendenti, bensì quella della cooperazione nel delitto colposo ex art. 113 cp propriamente detta.

Tanto si precisa, pur nella consapevolezza che, seppure la contestata cooperazione colposa non fosse stata sussistente ricorrendo invece (per pura ipotesi) la fattispecie del concorso di cause colpose indipendenti, ovvero seppure (per ipotesi) fosse stata contestata la fattispecie del concorso di cause colpose indipendenti ricorrendo invece la fattispecie della cooperazione colposa, tanto non avrebbe violato il principio della correlazione tra l'accusa e la presente sentenza (Cass., 27/1/2005, n. 27335). Infine, questa Corte non ritiene applicabili alla fattispecie di cooperazione colposa in esame e, in particolare, ad alcuno dei cooperanti le attenuanti di




cui all'art. 114 cp e ciò sia perché nessuna delle condotte contestate agl'imputati (escluso l'Uliano, che, come si dirà, va mandato assolto dai reati in contestazione) ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato (a parte il fatto che, essendo essi in numero di cinque, l'art. 112, 1° co., n. 1 cp esclude l'applicabilità dell'attenuante ai sensi dell'art. 114, 2° co. cp) e sia perché non ricorre alcuna delle ipotesi di cui al comb. disp. degli artt. 112, 1° co., nn. 3 e 4 e 3° co. e 114, 3° co. cp.

b) Il tipo ed il grado di colpa addebitabile agl'imputati

Passando più specificamente al tipo e grado di colpa degli imputati cooperanti (escluso sempre l'Uliano, dato che per lui la verifica sulla sussistenza del nesso eziologico ha già sortito esito negativo: sul che, cfr. pure Cap. XXVII), quest'ultima si è sostanziata, rispetto a tutti costoro, nella negligenza, imprudenza ed imperizia quanto alla colpa generica e, quanto alla colpa specifica, nella inosservanza di tutte le leggi, regolamenti, ordini o discipline di cui si è già detto nei precedenti Capitoli e su cui si tornerà pure nei Capitoli successivi.

Rispetto al La Serra, nell'ambito della colpa generica sembrerebbe a prima vista prevalere il profilo dell'imperizia, visto che egli è specializzato in ingegneria mineraria e non in ingegneria edile (sebbene la sua qualifica d'ingegnere gli permetta comunque di progettare opere edili). Il che incardinerebbe nel Borrelli un prevalente profilo d'imprudenza o comunque di negligenza nella scelta dello stesso (*culpa in eligendo*). Senonché, quanto sopra appare contraddetto dal fatto che, nel prevedere e progettare le opere di consolidamento di cui si dirà subito della scuola materna (III° lotto), egli non sembra essersi mostrato poi così inesperto.

In particolare, nel Cap. XIV (lett. a) si è già illustrato, ma qui è il caso di ripeterlo, con riferimento alla scuola elementare e media, che, a fronte delle mancate verifiche obbligatorie e del mancato consolidamento obbligatorio della struttura sottostante su cui doveva realizzarsi la sopraelevazione progettata tra il 1999 ed il 2001 (ivi incluso il progetto di variante approvato con delibera n. 56 del 18/5/2001: cfr. Cap. I) e poi eseguita del 2002, la Giunta comunale presieduta dallo stesso Borrelli, con delibera n. 32 del 27/3/2001 (inserita, unitamente ad altri documenti, nella sottocartellina relativa al III° lotto, a sua volta contenuta nella cartellina n. 10 del Faldone 12) affidò invece all'ing. La Serra l'incarico di progettazione e direzione lavori al fine, come si apprende dalla Relazione 2/4/2001 del La Serra (sempre inserita nella citata sottocartellina), di "consolidare la parete portante, il tetto ed i solai della scuola materna" (e quindi dell'ala che poi non crollò a seguito del sisma del 2002, parzialmente aderente alla scuola elementare e media invece crollata), ossia la sua "struttura portante nei suoi elementi principali". Intervento di consolidamento poi conseguentemente appaltato (con relativa determina n. 132 del 22/6/01 e successivo verbale di aggiudicazione) ed eseguito dalla ditta Martino, in cui l'ing. La Serra prevede, tra l'altro, il "ricorso alle malte composite rinforzate con fibre sintetiche rinforzanti al fine di evitare l'introduzione di rete elettrosaldata e conseguenzialmente uno spessore considerevole di malta quale copriferro ... Nel nodo denominato 'A' si è integrata la malta con ferri disposti ad U e ferri longitudinali, per l'intera altezza dell'edificio, al fine di realizzare un pilastro di circa 1,50 x 0,60 m. ... L'intervento proposto prevede l'inserimento di piattabande in ferro HEA 200 e si articola nelle seguenti fasi: a) esecuzione della traccia e messa in opera della prima trave HEA



200 forzata a mezzo di cunei in ferro su cuscinetto in ferro precedentemente messo a dimora; b) ripetizione della operazione precedente sul fronte opposto; c) alloggiamento di tiranti in ferro all'interno dei fori praticati nelle travi e stretta dei dadi; d) asportazione del materiale murario compreso fra le due travi e riempimento con getto di malta composita; e) consolidamento della fascia superiore con malta composita EXOCEM PVA TX; f) demolizione della muratura in corrispondenza dei vani da aprire; g) consolidamento del pilastro centrale che ne deriva e della fondazione con malta EXOCEM PVA TX".

Vada aggiunto che di quanto sopra era a conoscenza anche il Marinaro, dato che, con la citata delibera n. 32/01, era stato nominato responsabile del procedimento (anche) per questo intervento del III° lotto e che i certificati di ultimazione dei lavori sia del II° lotto che del III° lotto, che portano la firma del Marinaro, del La Serra e del Martino, sono stati redatti in pari data (26/4/02: rispettivamente inseriti come doc. nn. 363 e 364, alle pagg. 1281 e 1282 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM). Di quanto sopra, inoltre, doveva essere evidentemente a conoscenza anche l'Abiuso, il quale, in quello stesso torno di tempo, lavorò, in qualità di subappaltatore del Martino, alla sopraelevazione della scuola elementare e media (II° lotto dei lavori) parzialmente aderente a quella materna oggetto dei lavori del III° lotto, lavori che furono ultimati, come ripetesì, in pari data (26/4/2002) di quelli del II° lotto.


Ebbene, se le succitate opere di consolidamento (dell'importo di £. 50.000.000: somma peraltro destinata, come si apprende dalla prima pagina della citata Relazione del La Serra, alla scuola elementare e media -per cui, per inciso, vi sarebbe anche da chiedersi se avrebbe potuto essere invece

destinata alla scuola materna: ma trattasi di profilo non costituente oggetto di contestazione-) erano necessarie nella scuola materna con muratura in mattoni ultimata nel 1967, a maggior ragione evidentemente dovevano esserlo, così come lo erano, per la scuola elementare e media con semplice muratura di malta e pietrame ultimata nel 1960, una cui porzione sarebbe stata anch'essa sopraelevata (peraltro, con l'abnorme doppio solaio tra il primo ed il secondo nuovo piano) tra il 1999 ed il 2002.

Qualora poi non vi fossero state le risorse per consolidare entrambe le scuole (scuola materna e scuola elementare/media), anche ammesso (e peraltro non concesso, alla luce di quanto testè esposto) che la scelta di quale consolidare potesse rientrare nella discrezionalità amministrativa o nella discrezionalità tecnica e che detta scelta fosse caduta così come cadde sulla scuola materna, si sarebbe allora dovuto quanto meno evitare di realizzare la sopraelevazione del 2002, nell'impossibilità del previo doveroso (specificamente imposto per le sopraelevazioni dal DM dell'87) consolidamento anche della scuola elementare e media.

Ma di ciò gl'imputati non tennero alcun conto e nella struttura sottostante la scuola elementare e media non prevedero e non eseguirono, benché invece obbligati a farlo e benché lo avessero contemporaneamente fatto per la più recente e più resistente scuola materna (parzialmente aderente alla scuola elementare e media poi invece crollata), né previe verifiche e né previe opere di consolidamento.

E, sempre, nel Cap. XIV (lett. a), si è pure aggiunto come il sovraesposto riferimento al III° lotto dei lavori, pur non trovando riscontro nel capo d'imputazione, sia perfettamente utilizzabile ai fini dell'analisi comparativa che si sta svolgendo, fermo restando che le cennate condotte omissive




relative al II° lotto dei lavori sono e restano comunque molto gravi, anche ove si prescinda del tutto dalla suddetta analisi comparativa correlata ai lavori del III° lotto.

Né, a discolpa degli imputati quanto alle condotte omissive relative al II° lotto dei lavori, potrebbe giammai addursi quanto il progettista La Serra aveva apoditticamente, unilateralmente e laconicamente scritto o declamato nella sua relazione acclusa al progetto generale del 5/8/99 (contenuta alle pagg. 1100 e ss. dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) in ordine allo stato della muratura della struttura preesistente (sulla quale, come ripetesì, erano mancati del tutto i dovuti saggi e prove da parte sua). Allo stesso modo, non possono assolutamente addursi a discolpa degli imputati né la circostanza della (pur comprovata) assenza sui muri di segni esteriori di crepe o lesioni, né tanto meno i tre certificati dell'ing. Di Pietro del 29/11/94, 25/9/1996 e 29/10/98: di ciò si è già parlato sempre nel Cap. XIV (lett. a), cui si rinvia ad evitare ripetizioni.

Sicché, alla luce di quanto innanzi illustrato, nella loro colpa, nella colpa generica (che si aggiunge a quella specifica) di tutti e cinque, il profilo della negligenza e dell'imprudenza diviene prevalente rispetto allo stesso profilo dell'imperizia. Per il Borrelli, in particolare, detta prevalenza si ha non più sotto l'aspetto della *culpa in eligendo*, ma sempre per le sovraesposte considerazioni, dato che fu proprio lui ad approvare in Giunta i lavori del III° lotto di consolidamento della scuola materna, così come fu proprio lui ad approvare i lavori del II° lotto relativi alla sopraelevazione di cui è processo.

E, con riferimento a tutti e cinque gli imputati, si badi bene che il progetto di variante relativo al II° lotto, sulla cui base venne poi concretamente eseguita

la sopraelevazione del 2002 della scuola elementare e media di cui è processo, fu approvato (con la citata delibera n. 56 del 18/5/2001) subito dopo l'affidamento (con la citata delibera n. 32 del 27/3/2001) dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori del III° lotto per il consolidamento della scuola materna, lavori del II° e III° lotto che poi vennero eseguiti ed ultimati in contemporanea nello stesso plesso scolastico (come da citati due certificati del 26/4/2002). Sicché, chi progettò/approvò/diresse/esegui (ossia appunto i suddetti cinque imputati) questi ultimi lavori del II° lotto per la sopraelevazione della scuola elementare e media in quel piccolo paesino sapeva bene che, meno di due mesi prima, era stato invece affidato apposito incarico di consolidamento della scuola materna (III° lotto) e che a questo consolidamento si stava appunto provvedendo nel medesimo turno temporale in quello stesso plesso scolastico, senza che invece analogo consolidamento fosse stato previsto né si stesse eseguendo per la scuola elementare e media (lavori del II° lotto). Sapeva bene, dunque, che analoghe esigenze di consolidamento a quelle proprie della scuola materna, per la stessa ragione ed anzi a maggior ragione (v. *supra*), erano proprie anche della scuola elementare e media. Ma, ciononostante, al consolidamento di quest'ultima non si provvide così come non si provvide alle verifiche, prima di sopraelevarla (sopraelevazione, peraltro, realizzata, col carico aggiuntivo di un doppio solaio tra il primo e secondo piano, così da sbilanciarne il peso sul corpo sottostante rispetto alla restante porzione della scuola elementare e media già sopraelevata sin dal 1960: e nel Cap. XX, par. n. 5 si è già detto che, secondo l'ipotesi più altamente probabile, il crollo è partito appunto dalla porzione più appesantita). E si badi che si sta parlando di un paesino, quale San Giuliano di Puglia, di circa mille abitanti (per l'esattezza,



dall'Elenco allegato all'OPCM n. 2788/98, risultano, al 1991, n. 1.251 abitanti), dove tutto era sotto gli occhi di tutti, dove tutti sapevano tutto e dove non risulta neppure (per quel che possa valere) che si stessero eventualmente approvando o eseguendo altri lavori pubblici nello stesso periodo in cui si stavano approvando o eseguendo i lavori del II° e III° lotto della scuola.

Ai fini della valutazione di cui all'art. 133, 1° co., n. 3 cp, quanto sopra ha integrato dunque una colpa che, per grado, è veramente prossima ed anzi si pone, pur senza scavalcarlo, sul confine con la colpa cosciente (quest'ultima peraltro non specificamente contestata neanche in fatto agli'imputati, pure ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 3 cp) per tutti e cinque gl'imputati, nell'ambito della progettazione/approvazione/esecuzione della sopraelevazione del 2002, per come la stessa venne concretamente realizzata. Così come essi avevano ritenuto necessario consolidare la scuola materna, evidentemente nella previsione (sia pure astratta) di un pericolo di crollo insito nel suo mancato consolidamento, allo stesso modo avrebbero dovuto necessariamente (v. *supra*) prevedere un analogo pericolo insito nel mancato consolidamento della scuola elementare e media, ma, ciononostante, non vi hanno provveduto.

Certamente, essi non hanno con ciò preventivamente accettato il rischio del crollo della scuola elementare e media (il dolo eventuale non è stato mai contestato, né risulta sussistente), ma hanno agito con la sicura fiducia che, per la scuola elementare e media, detto crollo non si sarebbe verificato. Se avessero concretamente previsto tale crollo come possibile, si verserebbe a pieno titolo nella colpa cosciente (cfr. art. 61, n. 3 cp); non avendo concretamente previsto il crollo come possibile, cionondimeno essi

avrebbero dovuto necessariamente prevederlo quanto meno in astratto come tale proprio alla luce di quanto innanzi esposto (e già solo alla luce di quanto innanzi esposto, indipendentemente dal sisma; il quale ultimo, peraltro, come si è spiegato ai Cap. XVII, lett. b e XX, n. 3, era a sua volta prevedibile in quel Comune sotto il profilo del *dies certus an, sed incertus quando*), per cui la loro colpa, come si diceva, si pone sulla soglia (pur senza varcarla) della colpa cosciente.

Mancato superamento della soglia della colpa cosciente non contraddetto dalla loro cooperazione colposa di cui si è parlato alla precedente lett. a, dato che detta cooperazione è integrata, come già esposto, dalla reciproca consapevolezza della convergenza della propria condotta con quella altrui verso un identico scopo (senza che sia necessaria la certezza dell'attribuibilità delle singole condotte ai cooperanti e/o la conoscenza delle specifiche condotte e la conoscenza dell'identità dei cooperanti, certezza e conoscenze, queste, nel caso di specie peraltro anche ricorrenti) ossia verso la realizzazione della sopraelevazione, ma non anche dalla concreta consapevolezza della possibilità che quest'ultima potesse crollare.

Sotto altro e distinto aspetto, una colpa ai limiti con la colpa cosciente emerge, quanto meno per il Marinaro ed il Borrelli, pure con riferimento alla violazione dell'art. 2 L. n. 64/74, perché la loro conoscenza del fatto che per le pratiche del Barbieri e delle Porrizzo erano state presentate apposite perizie geologiche ed era stato richiesto il parere della Regione sembra emergere *ex actis* (cfr. Cap. XVI), così come emerge *ex actis* la conoscenza che alla scuola di San Giuliano fosse applicabile la disciplina in questione (cfr. sempre Cap. XVI). Quanto poi specificamente al Borrelli, la soglia



della colpa cosciente risulta lambita pure dalla condotta da questi tenuta in occasione delle segnalazioni pervenutegli dai dirigenti scolastici Di Falco e Colombo, di cui si parlerà nel Cap. XXVI (n. 2, lett. b).

Ed ancora, la soglia della colpa cosciente risulterebbe altresì varcata per tutti e cinque gl'imputati qualora, anche indipendentemente dalle sovraesposte circostanze ma a maggior ragione se unitamente ad esse, vi fosse stata agli atti la prova che gl'imputati (o taluno di essi) avessero effettivamente avuto conoscenza dell'OPCM n. 2788/98 d'inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico, senza essersi gli stessi minimamente curati di adottare qualsivoglia criterio sostanziale antisismico. Nel Cap. XVII, al riguardo, si è già detto come tale provvedimento fu pubblicato anche sulla G.U. (n. 146/98) e fu altresì molto pubblicizzato, pure su appositi siti *Internet* di carattere istituzionale. Ovviamente, la mancata prova certa sull'effettiva conoscenza del succitato OPCM incide solo sul grado della colpa, impedendo che essa varchi appunto la soglia della colpa cosciente, perché questo tipo di ignoranza non esclude né la legale conoscenza di quell'OPCM e neppure il fatto che essa ignoranza è dipesa da colpa, colpa di grado tanto più elevato (sia pure, lo si ripete, non fino a scavalcare la soglia della colpa cosciente) da un lato per il fatto che quel provvedimento era stato anche ampiamente pubblicizzato e, dall'altro lato, alla luce delle particolari e specifiche qualifiche professionali (sindaco, tecnici e costruttori edili) rivestite dai menzionati cinque imputati.


Ed analogo discorso è a farsi quanto all'aspetto della già conoscibile (cfr. quanto sul punto già illustrato nel Cap. XX, n. 3, lett. b) natura argillosa del suolo sottostante la scuola ed il resto di quella parte del paese.

Infine, il grado elevato della colpa in esame discende pure dalla molteplicità e gravità delle contestate e commesse violazioni, come passate in rassegna nei Capitoli dedicati appunto alle condotte colpevoli. Anche qui, non c'è superamento della soglia della colpa cosciente, ma, in simili condizioni e, cioè, con tutte quelle molteplici e gravi violazioni, ci si pone veramente sul confine che delimita la soglia della concreta previsione dell'evento.

Ed ancor più ci si pone su detto confine, ove i sovraesposti profili di colpa sia generica che specifica si sommino e si combinino tra di loro.

Specialmente quanto alla colpa specifica, poi, non varrebbe asserire che gl'imputati non conoscessero di fatto le discipline loro contestate o avessero errato nell'applicarle, perché si tratterebbe di un'ignoranza (fermo restando il principio secondo cui *ignorantia legis non excusat*) o di un errore che non ha inciso sul fatto costituente reato (cfr. art. 47, ult. co. cp) e perché, anche al di là di ciò, si tratterebbe comunque di un errore inescusabile e quindi colpevole, soprattutto alla luce delle loro specifiche qualifiche professionali, proprie degli addetti al settore, quali quelle di ingegnere, geometra/tecnico comunale/responsabile del procedimento e costruttori edili. Discorso, questo, estensibile anche al sindaco Borrelli, sulla base di quanto si esporrà diffusamente nel Cap. XXVI.

Né la colpa (ed il suo grado elevato grado di cui si diceva sopra) risulta smentita dalla circostanza che la figliola di qualcuno dei suddetti prevenuti (ossia proprio del Borrelli) frequentasse quella scuola e, purtroppo, vi è deceduta anch'essa, così aggiungendosi tragedia a tragedia. Come si è già detto, difatti, la soglia della concreta previsione dell'evento (crollo della



scuola) non è stata raggiunta; e comunque, anche se per ipotesi lo fosse stata, non sarebbe mai venuta meno nell'imputati la sicura fiducia nel concreto non-avveramento del possibile evento del crollo della scuola (si sarebbe sconfinati, altrimenti, nel non contestato e comunque nella specie insussistente, non credibile e non creduto dolo eventuale).



Il discorso sin qui svolto sul mancato raggiungimento della soglia della colpa cosciente e, quindi, della mancata concreta previsione dell'evento (ossia dell'evento crollo e quindi dell'evento morti e lesioni) si riferisce, per l'appunto, alla mancata sua concreta previsione, ma non sposta minimamente, com'è ovvio, l'altro discorso relativo alla prevedibilità e prevenibilità del crollo sulla base dell'alta vulnerabilità (e ciò anche indipendentemente dal profilo antisismico) della struttura come risultante a seguito della sopraelevazione del 2002, prevedibilità e prevenibilità di per sé sufficienti e idonee al tempo stesso ad integrare (sempre indipendentemente dal profilo sismico) l'elemento soggettivo della colpa (incosciente); così come non sposta minimamente neppure l'ulteriore discorso relativo alla prevedibilità del sisma (e prevenibilità dei tragici effetti che ne sono derivati: sul che cfr. quanto già esposto spec. nei Cap. XVII e XX, oltre che nel precedente paragrafo del presente Capitolo), sempre fermo restando il fatto che, come già si diceva nel Cap. XVII (lett. b), prevedibilità del sisma non significa, per lo meno allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, possibilità di prevedere quando il sisma si verificherà, bensi solo se e dove esso si verificherà (*dies certus an, sed incertus quando*) e, dunque, dove sia necessario, nel costruire, adottare misure antisismiche.

4) Il concorso formale ex art. 81 cp, il reato più grave e le circostanze

Alla luce di tutte le motivazioni della presente sentenza sin qui esposte, in parziale riforma dell'impugnata decisione gli imputati La Serra, Marinaro, Martino, Abiuso e Borrelli vanno ritenuti responsabili dei reati di cui ai capi A e B della rubrica, in concorso formale tra loro ex art. 81, 1° co. cp e ritenendosi più grave il delitto di cui al capo B, ossia quello di omicidi e lesioni colposi plurimi ai sensi dell'art. 589, 1° e 3° co. cp.

Quest'ultimo reato si presenta nella specie in astratto più grave in ragione della maggiore entità della pena edittale. D'altra parte, questa maggiore gravità ricorre anche in concreto in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata ed al giudizio di comparazione fra di esse (Cass., 9/10/2007, n. 47144).

Circostanze che, nella specie e sempre ai fini della valutazione relativa al reato più grave, giocano peraltro non diversamente per entrambi i reati: ci si riferisce, in particolare, alle circostanze attenuanti generiche in ragione dell'incensuratezza di tutti gl'imputati. Va invece esclusa l'aggravante di cui all'art. 112, n. 3 cp, contestata al capo A della rubrica al La Serra, al Marinaro, al Martino ed al Borrelli.

Quest'ultima aggravante, richiamata nel capo A, non risulta sussistente in quanto dagli atti non emerge che taluno degl'imputati abbia determinato, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza a commettere il reato persone ad esso soggette. Tra l'altro, dall'imputazione non si capisce bene neppure chi avrebbe determinato chi, perché pare che l'aggravante sia stata contestata a tutti e quattro i citati imputati, come se questi avessero poi determinato i soli Uliano ed Abiuso, ma non si vede perché ed in che modo. Ove, invece, l'aggravante fosse riferita al solo Borrelli, anche in tal caso


manca la prova che questi abbia determinato gli altri e che il suo ruolo sia stato più rilevante di quello di altri. In realtà, nessuno ha determinato altri, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, a commettere i reati in contestazione, che derivano da una cooperazione colposa ex art. 113 cp (e non dal concorso di condotte colpose indipendenti), come già spiegato nel precedente paragrafo n. 3 (lett. a) del presente Capitolo.

In quest'ultimo paragrafo, si è comunque esclusa, per converso, anche l'applicabilità alla fattispecie in esame e, in particolare, ad alcuno dei cooperanti (e ciò con riferimento tanto al capo A quanto al capo B della rubrica) delle attenuanti di cui all'art. 114 cp, sia perché nessuna delle condotte contestate agl'imputati (escluso l'Uliano, che, come si dirà, va mandato assolto dai reati ascrittigli) ha avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione dei reati in contestazione (a parte il fatto che, essendo essi in numero di cinque, l'art. 112, 1° co., n. 1 cp esclude l'applicabilità dell'attenuante ai sensi dell'art. 114, 2° co. cp) e sia perché non ricorre alcuna delle ipotesi di cui al comb. disp. degli artt. 112, 1° co., nn. 3 e 4 e 3° co. e 114, 3° co. cp.

Tornando al reato più grave ex art. 81, 1° co. cp, come si diceva questo risulta dunque integrato da quello di cui al capo B della rubrica, ossia dal delitto di concorso tra omicidi colposi e lesioni colpose plurimi ex art. 589, 1° e 3° co. cp. Vero è che, a parità di massimo edittale (cinque anni) tra le pene di cui all'art. 449, 1° co. cp ed all'art. 589, 1° co. cp, la prima di queste due norme contiene un minimo edittale più elevato (un anno anziché sei mesi); però è anche vero che la SC ha condivisibilmente stabilito come, ai fini che interessano, non vada considerata la pena di cui al 1° co. dell'art. 589 cp, bensì quella di cui al suo 3° co., che prevede una pena fino ad un

massimo di dodici anni e quindi, dal punto di vista della valutazione astratta di tipo sanzionatorio, punisce la relativa violazione con una pena sicuramente più severa (Cass., 15/4/2008, n. 15551). Precisa, in particolare, la Cassazione (cfr. la motivazione della sentenza cit.) che, sebbene la pena ex art. 589 cp è quella *“che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo”* (con il limite massimo di dodici anni di reclusione) e sebbene quindi la relativa modalità di calcolo di detta pena è analoga a quella contemplata nell'art. 81 cp in materia di concorso formale e di continuazione dei reati, *“tuttavia la unificazione quoad poenam da parte del legislatore dei singoli eventi nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, con determinazione della pena nel modo contemplato dalla norma in esame non configura ne' una ipotesi di concorso formale ne' di continuazione (trattasi del resto di reati colposi), e nulla ha a che vedere, pertanto, con il disposto dell'art. 81 c.p., trattandosi, invece, di una pena unica (sia pur determinabile con il calcolo, e con il limite edittale, di cui si è detto) prevista per le ipotesi delittuose de quibus, contemplate in una specifica fattispecie delittuosa che le comprende unificandole, appunto, sotto il profilo sanzionatorio”*.

Di modo che, ai soli fini del suddetto calcolo *quoad poenam*, questa Corte ritiene come più grave, tra gli omicidi colposi e le lesioni colpose in contestazione, la violazione consistente nell'omicidio colposo. Ma, ai fini di cui all'art. 81, 1° co. cp, la fattispecie criminosa di cui all'art. 589, 3° co. cp va considerata unitariamente, ossia come delitto di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime, e, nel raffronto tra quest'ultima



violazione e quella del crollo colposo, questa Corte, come si diceva, ritiene più grave appunto il delitto di cui all'art. 589, 3° co. cp.

Ed il menzionato più recente indirizzo della Cassazione, che parla espressamente, riguardo alla fattispecie criminosa di cui all'art. 589, 3° co. cp, di "*delitto di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime ex art. 589, comma 3 c.p.*" (cfr. sempre la motivazione della sentenza cit.) e che come si è visto esclude espressamente che trattisi di "*ipotesi di concorso formale*" di reati, potrebbe riverberare i suoi effetti anche sull'istituto della prescrizione, che ad esempio Cass., 15/6/2000, n. 12472 riteneva doversi invece computare con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni (dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato), sul presupposto che l'art. 589, 3° co. cp non configurasse un reato unico ma desse invece luogo (in ciò venendo oggi smentita appunto da Cass., n. 15551/2008 cit.) ad un concorso formale di reati. Quest'ultimo problema connesso alla prescrizione, comunque, non interessa nella presente sede e viene perciò qui solo accennato per inciso, senza approfondimenti ulteriori.

XXIV) LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI DEGLI

IMPUTATI (CONTINUA):


POSIZIONI DEL LA SERRA E DEL MARINARO.

1) Premessa

Il La Serra ed il Marinaro sono gl'imputati cui, dal punto di vista processuale, fanno carico le posizioni più gravose, in relazione ai ruoli dagli stessi rivestiti e quindi alle relative condotte poste in essere.

Il geom. Marinaro, in particolare, è il responsabile dell'ufficio tecnico comunale che, in tale veste (come emerge pure dal contenuto della delibera giuntale n. 56/99 di cui si dirà), nel maggio 1999 evidenziò in apposita relazione l'esigenza di realizzare nuovi spazi interni al fine di rendere indipendenti le tre scuole e che (sempre quale responsabile del servizio) rilasciò l'apodittico e colpevolmente errato parere favorevole sulla cui base venne approvato con delibera giuntale n. 48/2000 il cosiddetto *progetto esecutivo* del La Serra per la sopraelevazione della scuola (sul punto, v. *infra*, Cap. XXVI, lett. a). Il Marinaro venne poi anche nominato responsabile del procedimento con specifico riferimento ai lavori del II° lotto ossia della sopraelevazione di cui è processo, come risulta dalle sue stesse note del 26/6/2001 (cfr. Cap. I e v. pure doc. n. 346 a pagg. 1251-1252 e 1253, in all. n. 2, tomo III alla CT/PM); nomina avvenuta, con specifico riferimento ai suddetti lavori, con la delibera giuntale n. 42 del 9/5/2000 (contenuta nel Faldone 12, cartellina 10, sottocartellina relativa al II° lotto; e v. pure doc. n. 312, inserito alle pagg. 1150 e ss. nell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM). Queste sue qualifiche sono state del resto confermate anche dalla teste arch. Porrazzo (componente della commissione edilizia di San Giuliano, oltre che ex presidente del consiglio d'istituto della scuola: cfr. trascr. ud. 21/4/06, pagg. 66, 68), la quale ha dichiarato che il Marinaro era appunto il responsabile dell'ufficio tecnico e che le riferì di essere divenuto successivamente anche responsabile del procedimento (ivi, rispettivamente a pagg. 81 e 84).

Il La Serra, a sua volta, è l'ingegnere (minerario) cui la Giunta comunale presieduta dal Borrelli, con delibera n. 56 del 4/6/1999, affidò l'incarico di redigere un progetto generale sulla base delle indicazioni della citata



relazione del Marinaro ed in collaborazione con quest'ultimo (cfr. ancora Cap. I).

Progetto generale che il La Serra trasmise al sindaco Borrelli il 5/8/99 (con progetto esecutivo riferito solo al I° lotto, relativo all'adeguamento dell'impianto termico) e che quest'ultimo portò in Giunta il giorno stesso, la quale lo approvò sempre lo stesso giorno (delibera n. 73 del 5/8/99). Con successiva delibera n. 42 del 9/5/2000, la Giunta comunale affidò poi al medesimo La Serra l'incarico di progettazione e direzione lavori del II° lotto esecutivo (quello riguardante, appunto, la sopraelevazione poi eseguita nel 2002), che il La Serra redasse nel giro di un mese, essendo stato detto *progetto esecutivo* (ma delle cui gravi carenze si è già detto nel Cap. XV, lett. a) approvato con delibera n. 48 del 9/6/2000 (cfr. sempre Cap. I).


Consegnati i lavori relativi al suddetto *progetto esecutivo* alle ditte esecutrici, il La Serra venne quindi nominato direttore dei lavori. Dopodichè, con delibera giuntale n. 53 del 4/5/2001, il La Serra venne autorizzato a redigere una perizia di variante, che fu poi approvata con successiva delibera giuntale n. 56 del 18/5/2001 (*perizia di variante* delle cui gravi carenze si è detto nel Cap. XV, lett. a) e, in data 24/6/02, fu redatto dal D.L. La Serra il certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'11/9/02, l'ing. La Serra redasse materialmente e poi consegnò al Marinaro il certificato (della cui grave anomalia si è già detto al Cap. XXII) di "*agibilità e staticità*" dei locali, di efficienza degli impianti, di rispetto delle norme di sicurezza in genere e di loro idoneità "*per la specifica destinazione d'uso*" (cfr. sempre Cap. I).

I succitati atti si rinvennero tutti nel Faldone 12, cartellina 10, sottocartelline relative al 1° ed al 2° lotto, nonché nell'all. n. 2 (tomo III) alla CT/PM.

In definitiva, nella presente vicenda il geom. Marinaro ha rivestito i ruoli di responsabile dell'ufficio tecnico comunale e di responsabile del procedimento, laddove l'ing. La Serra ha rivestito i ruoli di progettista e di direttore dei lavori.

Tuttavia, il rapporto tra i due professionisti non ha avuto un carattere meramente, per così dire, *esterno*, ma si è variamente intrecciato e mescolato. Nella parte motiva della citata delibera giuntale n. 56/99 (doc. 294, pagg. 1088 e ss. in all. n. 2, III tomo, alla CT/PM) difatti, si menziona espressamente la relazione del tecnico comunale (Marinaro) e si ritiene di *"dover recepire quanto relazionato dal tecnico comunale"*, secondo il cui parere *"è necessario predisporre un progetto generale"* che, tra l'altro, *"deve prevedere la realizzazione di nuovi spazi interni"* al fine di rendere indipendenti le tre scuole. Nel dispositivo della menzionata delibera, quindi, la Giunta delibera che l'incaricato ing. La Serra debba *"eseguire la progettazione generale ed esecutiva in collaborazione del tecnico comunale che darà le direttive in merito alla funzionalità dell'intero plesso scolastico"*. Ed anche nella successiva delibera giuntale n. 53/01 (doc. 334, pagg. 1227 e ss. in all. n. 2, III tomo, alla CT/PM) il La Serra viene autorizzato a redigere la *perizia di variante* relativa sempre ai lavori del 2° lotto (ossia alla sopraelevazione in discussione), *"che tenga conto ... delle indicazioni dettate dal tecnico comunale"*.



Sin dalla fase progettuale, insomma, si è creato anche in via formale un rapporto di tipo collaborativo tra il geom. Marinaro e l'ing. La Serra, che ha

finito in qualche modo, se non per confonderne, quanto meno per mescolarne almeno in parte i rispettivi ruoli. E tanto è avvenuto pure in concreto e trova conferma e riscontro negli atti processuali.

Così, ad esempio, i quattro manovali che eseguirono i lavori hanno tutti concordemente ed attendibilmente confermato che il La Serra, in qualità di direttore dei lavori, si recava sul cantiere e vedeva qual era la situazione (delle malte e quant'altro), *"perché l'ingegnere comunque stava là sul posto, non è che noi riuscivamo a fare i varchi in mezza giornata e l'ingegnere non vedeva niente"* (cfr. dep. Forte: trascr. ud. 21/4/06, pagg. 33-34); che, anzi, egli impartiva *"gli ordini"*, ossia le direttive tecniche, che essi riferivano poi sia all'Abiuso che al Martino, nel senso che l'ing. La Serra *"diceva: 'dovete fare questo, questo, questo' sarebbe 'dovete procedere in questo sistema', dopo dicevo, con Martino e con Abiuso: 'vedi che l'ingegnere ha detto in questo sistema qua' "* (ivi, pagg. 19, 38, 48); che il La Serra era *"presente nei lavori"* e *"veniva spesso sul cantiere"* impartendo le *"istruzioni"* (cfr. dep. Di Iorio, trascr. ud. 3/11/06, pagg. 14-15; dep. Mancino, trascr. ud. ult. cit., pag. 71; dep. Moffa, trascr. ud. ult. cit., pag. 89 -quest'ultimo lo ha visto solo una volta, ma ciò in quanto egli lavorò alla sopraelevazione solo per 7/8 giorni, come ha precisato a pagg. 86 e 89-). D'altronde, il La Serra, nella sua qualità di direttore dei lavori, era tenuto a recarsi sul cantiere, perché se ciò non avesse fatto sarebbe colpevolmente venuto meno alle proprie funzioni. Cionondimeno, questo suo ruolo di direttore dei lavori, questa sua assidua presenza e questo suo impartire direttive ed istruzioni tecniche alle ditte ed ai loro dipendenti ne hanno incardinato la penale responsabilità non solo nella fase progettuale (dato che

egli aveva redatto i progetti, con tutte le lacune di cui si è parlato anche nel Cap. XV, lett. a), ma anche in quella più strettamente esecutiva.

Passando al Marinaro, questi, nella sua veste di tecnico comunale/responsabile del procedimento, non soltanto non ha doverosamente ovviato a tutte le gravi deficienze dei progetti del La Serra ma vi ha addirittura concorso, anche a mente del già citato contenuto della delibera giunta n. 56/99 (e della successiva n. 53/01). Responsabilità che, sulla base di detto rapporto collaborativo e del relativo parziale intreccio dei ruoli cui si è fatto cenno, si è estesa anche alla fase esecutiva, come dimostra il fatto che pure lo stesso Marinaro si recava sul cantiere (dep. Forte, in trascr. ud. 21/4/06, inizio pag. 39) e quindi ha avuto modo di rendersi ben conto dei gravi difetti (malte sui muri preesistenti, realizzazione di un doppio solaio tra primo e secondo piano, ecc.) con cui la sopraelevazione del 2002 è stata eseguita, oltre che progettata.

Detto questo e rinviandosi al precedente Cap. XXIII specialmente per quel che concerne la colpa ed il grado di colpa del La Serra e del Marinaro oltre che per il nesso causale relativamente alle loro specifiche condotte (fermo restando, comunque, quanto già esposto in tutti i precedenti Capitoli con riferimento alle condotte colpevoli ed al nesso di causalità), è ora il caso di passare ad esaminare singolarmente le posizioni del La Serra e del Marinaro, con riferimento alle violazioni loro specificamente contestate nei singoli capi d'imputazione ad essi rispettivamente intestati, oltre che in generale nella rubrica.




2) La posizione del La Serra

Quanto segue verrà esposto, come si diceva, con riferimento alle violazioni contestate al La Serra (quale progettista/direttore dei lavori) in generale nella rubrica e, più specificamente, nei singoli capi d'imputazione a lui intestati.

Gli elaborati (comprensivi dei calcoli, dell'indicazione dell'ubicazione, tipo e dimensioni delle strutture in cemento armato, delle caratteristiche, qualità e dosature dei materiali impiegati, ecc.) di cui all'art. 4, 3° co., punti a, b L. n. 1086/71 non sono stati mai redatti dal La Serra (a parte la mancata tenuta in cantiere dei documenti e del libro giornale, queste ultime costituenti violazioni di carattere amministrativo poco rilevanti o irrilevanti sotto il profilo causale), né è stata rispettata alcuna altra disposizione sia formale che sostanziale (ivi incluse le prove di carico ed il deposito al Genio civile della relativa relazione da parte del DL La Serra ex art. 6 L. cit., da cui risultasse accertata la capacità di resistenza della struttura sottostante) della L. n. 1086 e connesso DM 9/1/96. In particolare, il La Serra non ha provveduto neppure a controllare che il costruttore avesse presentato la denuncia dei lavori, prima del loro inizio (denuncia del resto mai presentata, né prima né dopo), al Genio civile ex art. 4, 1° co., controllo che avrebbe necessariamente dovuto effettuare, imponendo al costruttore la (omessa) denuncia con apposito ordine di servizio, perché il direttore dei lavori è poi tenuto ad una serie di adempimenti di carattere sia sostanziale che formale ai sensi della citata L. n. 1086 (ivi inclusa la citata relazione al Genio civile a firma del DL ex art. 6 cit., contenente le mai effettuate prove di carico e quant'altro). Questa mancata ottemperanza alle prescrizioni della L. n. 1086 viene espressamente ammessa dalla stessa difesa del La Serra e trova del resto ampi riscontri in atti, sebbene essa sostenga l'inapplicabilità della

disciplina in questione; disciplina invece sicuramente applicabile, alla luce di tutto quanto già esposto nel Cap. XIII, cui si rinvia (e, sul nesso causale correlato alla pura e semplice violazione procedimentale correlata all'omessa denuncia dei lavori, denuncia che come ripetesì il La Serra era tenuto ad imporre al costruttore, cfr. pure Cap. XVIII, n. 2. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, cfr. invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

La preventiva autorizzazione al Genio civile o alla Regione ex art. 2 L. n. 64/74, con allegate perizie geologiche e geotecniche (imposte del resto anche dalla stessa disciplina sui lavori pubblici di cui all'art. 16, 4° e 5° co. L. n. 109/94 ed agli artt. 25, 2° co., lett. b e 27 DPR n. 554/99), avrebbe dovuto essere invece richiesta, a differenza di quanto pare ipotizzare il capo d'imputazione, dal responsabile del procedimento, geom. Marinaro, sebbene tanto sia stato specificamente contestato a quest'ultimo solo sotto il profilo dell'omessa vigilanza. Tuttavia, deve ritenersi che il DL dovesse quanto meno controllare (e questa condotta costituisce un *minus* rispetto alla contestazione di cui alla rubrica e quindi non la eccede, non ne fuoriesce) l'effettivo assolvimento di questo adempimento, tanto più per il fatto che, come si è detto, nel caso di specie tra lui ed il Marinaro si era instaurato, sia formalmente che sostanzialmente, un rapporto di stretta collaborazione nella fase sia progettuale che esecutiva, alla luce di quanto disposto nella delibera giuntale n. 56/99 (cfr. *supra*, par. n. 1). In mancanza del quale adempimento, il DL La Serra avrebbe potuto/dovuto sospendere i lavori. Della violazione in questione si è già parlato nel Cap. XVI, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 5. Sul nesso causale correlato alle




violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il La Serra, prima quale progettista e poi quale direttore dei lavori, avrebbe dovuto prevedere sin dal progetto (con relativo computo metrico sui costi, di certo non irrilevanti) e far eseguire, ai sensi del DM 20/11/87, le verifiche e le opere di consolidamento sulla struttura sottostante la realizzanda sopraelevazione del 2002 (si rammenta che il titolo II, Cap. 1, punto 1.1 DM cit. fa "obbligo di procedere al consolidamento a chiunque intenda: a) sopraelevare o ampliare l'edificio"). In mancanza, i lavori di sopraelevazione non avrebbero potuto/dovuto proseguire e neppure essere iniziati. Tra l'altro, egli presenziava nel cantiere ed impartiva direttive come si è detto nel precedente paragrafo, per cui dovette rilevare (e, se non lo fece, tanto è nondimeno imputabile a sua colpa) la cattiva qualità della muratura sottostante realizzata nel 1960, sebbene detta cattiva qualità rientrasse nella media costruttiva di quell'epoca nelle zone appenniniche ed anche nella specifica zona di San Giuliano. Ma quest'ultimo avrebbe dovuto essere semmai un motivo in più per procedere a verifiche e consolidamenti (cui peraltro stava procedendo in quello stesso periodo presso l'adiacente scuola materna, come già esposto nel Cap. XXIII, n. 3), oppure per ordinare la sospensione dei lavori, anche perché dal 1960 erano ormai trascorsi circa quaranta anni e quindi quella cattiva qualità media si era ulteriormente aggravata ed anche perché nel frattempo San Giuliano era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico. Di ciò si è ampiamente parlato nel Cap. XII, lett. a-b e nel Cap. XIV, lett. a, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 3. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il La Serra era tenuto, quale progettista e direttore dei lavori, a prevedere l'adeguamento della struttura che si andava ad eseguire così come di quella preesistente ai criteri sostanziali previsti dalla normativa antisismica (L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96, pur non direttamente applicabili e comunque inapplicabili quanto ai loro aspetti procedurali), stante il notorio inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico ad opera dell'OPCM n. 2788/98 ed anche in base al DM 18/12/75. Di ciò si è ampiamente parlato nel Cap. XVII, cui si rinvia. Sul nesso causale correlato alle violazioni dei cennati criteri sostanziali, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2, ove peraltro si è già avuto modo di dire che, comunque, anche a prescindere dall'applicazione dei criteri sostanziali antisismici, se la sopraelevazione fosse stata realizzata in osservanza delle comuni norme cautelari o persino con violazioni meno gravi, il crollo totale non si sarebbe verificato o, comunque, l'evento *hic et nunc* non si sarebbe verificato con quella gravissima intensità lesiva con cui si è purtroppo avverato.

Il La Serra ha omesso di redigere gli elaborati imposti dalla L. n. 109/94 e connesso DPR n. 554/99 e, in particolare, ha omesso di redigere la parte più importante, il cuore di questi elaborati, ossia il progetto strutturale esecutivo coi relativi calcoli (e le prove di carico sulle strutture sottostanti), il che ha impedito di valutare la capacità resistenza del non demolito solaio e dei muri della struttura sottostante, poi crollati. Di ciò si è già parlato ampiamente nel Cap. XV, lett. a, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 4. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).




Il collaudo statico avrebbe dovuto essere disposto, diversamente da quanto contestato nel capo d'imputazione al Borrelli, dal responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento, geom. Marinaro, per conto dell'Ente committente, ai sensi dell'art. 67, 2° co. DPR n. 380/01 (il cui art. 136, lett. m ha abrogato il previgente DPR n. 425/94) e comunque dell'art. 28, 4° co. L. n. 109/94 e degli artt. 187 e ss. e 192 e ss. DPR n. 554/99, dell'art. 7 L. n. 1086/1971 e tenendosi anche conto dei parametri sostanziali della disciplina antisismica (cfr. pure il successivo Cap. XXVI). Tuttavia, il DL era tenuto quanto meno a compulsare l'esecuzione del medesimo adempimento (cui pure si fa riferimento nel suo capo d'imputazione), posto che egli doveva poi, ai sensi dell'art. 191, 1° e 5° co. DPR n. 554/99, presenziare obbligatoriamente alle visite di collaudo e, ai sensi del successivo art. 194, 4° co. DPR n. 554, firmare obbligatoriamente i verbali redatti dal collaudatore, oltre che, ai sensi dell'art. 200, 2° co. DPR n. 554 cit., firmare obbligatoriamente il verbale redatto dal collaudatore in caso di presa in consegna anticipata dell'opera (quale quella, peraltro inesistente e comunque del tutto illegittima, che si è avuta col "verbale" sottoscritto dal solo Martino il 19/7/02: cfr. Cap. XV, lett. b). Inoltre, ai sensi dell'art. 65, 8° co. DPR n. 380 cit. relativo alle opere di cui alla L. n. 1086/71 (applicabile come si è detto anche all'opera in questione), il direttore dei lavori doveva consegnare al collaudatore la relazione unitamente alla documentazione prevista in detta norma; e tale previsione si applica all'opera pubblica in oggetto ai sensi dell'art. 63 DPR n. 380 cit. (riferito alle "norme della presente parte" e cioè della parte II, in cui rientra anche il capo II), in quanto non diversamente disposto dalla relativa disciplina. Ad ogni modo, ove anche si dovesse ritenere inapplicabile quest'ultima previsione di cui al

citato DPR 380/01 (peraltro non specificamente contestata al La Serra), resta il discorso innanzi svolto con riferimento agli artt. 191, 1° e 5° co. e 194, 4° co. e 200, 2° co. DPR n. 554/99. Ed infine, anche al di là di ciò, resta il fatto che, come si è detto sopra, deve ritenersi che il DL dovesse quanto meno controllare/compulsare l'effettivo assolvimento di questo adempimento, tanto più per il fatto che, nel caso di specie, tra lui ed il Marinaro si era instaurato, sia formalmente che sostanzialmente, un rapporto di stretta collaborazione nella fase sia progettuale che esecutiva, alla luce di quanto disposto nella delibera giuntale n. 56/99 (e di quella n. 53/01: cfr. *supra*, par. n. 1). Della violazione in questione si è già parlato nei Cap. XIII, XIV, lett. b e XV, lett. b cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 6. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2). Ed invece, anziché controllare/compulsare l'adempimento in oggetto ossia la nomina del collaudatore ai fini del collaudo statico (che, per quanto esposto nei richiamati Capitoli, avrebbe sicuramente avuto esito negativo, sicché la scuola non si sarebbe a tal punto potuta aprire agli utenti e la tragedia sarebbe stata evitata), il La Serra si è andato autonomamente ed indebitamente ad ingerire nella questione della staticità/agibilità della struttura, attraverso la formazione di quell'anomalo certificato di cui si è già parlato nel precedente Capitolo XXII.

Discorso, quello sin qui svolto, relativo tanto alla sopraelevazione del 2002 quanto alla preesistente struttura sottostante tanto detta sopraelevazione che la restante parte della scuola elementare e media poi crollata (come già spiegato nel Cap. XIV, lett. a).



La quale sopraelevazione era a sua volta in sé “*priva dei necessari requisiti di sicurezza prescritti dalla legge e tale da rendere altamente pericoloso l'edificio scolastico*” (cfr. sempre il capo d'imputazione), essendo stata tra l'altro realizzata, sempre in violazione delle *leges artis*, con un doppio solaio tra il primo ed il secondo piano (cfr. Cap. XIII) e quindi con un aggravio del peso statico sulla struttura ad essa strettamente sottostante rispetto alla restante porzione della scuola elementare e media già sopraelevata sin dal 1960, struttura il cui peso complessivo è così rimasto anche sbilanciato a carico della porzione sopraelevata nel 2002 (che, non a caso, è stata la prima a crollare, tirandosi dietro tutto il resto, come da più altamente probabile dinamica del crollo già descritta al Cap. XX, n. 5).

 La scuola elementare e media nel suo complesso, insomma, dopo la sopraelevazione del 2002, si presentava altamente vulnerabile (cfr. Cap. XX, par. n. 2) ed il La Serra, che era un ingegnere, avrebbe dovuto rendersene conto sia nella fase progettuale che, anche di persona, in quella esecutiva dato che egli si recava spesso sul cantiere impartendo istruzioni e direttive alle ditte ed ai loro dipendenti, come già spiegato nel primo paragrafo.

Le condotte contestate al La Serra al capo A della rubrica si riverberano poi, alla luce di quanto già esposto nel Cap. XXI, sul capo B. Capo, quest'ultimo, sussistente rispetto al La Serra in entrambi i già illustrati profili, fermo restando che l'eventuale insussistenza del secondo profilo non ne farebbe certamente venire meno il primo (cfr. sempre Cap. XXI).

Della contestazione relativa al falso ideologico si è già detto nel Cap. XXII, cui si rinvia.


Circa le argomentazioni difensive e tecniche correlate alla posizione processuale del La Serra, queste sono state già ampiamente illustrate,

approfondite e confutate in tutto il corso della presente sentenza, sicché non vi si ritorna al fine di evitare ripetizioni.

3) La posizione del Marinaro

Anche rispetto al geom. Marinaro (quale tecnico comunale/responsabile del procedimento), quanto segue verrà esposto con riferimento alle violazioni contestategli in generale nella rubrica e, più specificamente, nei singoli capi d'imputazione a lui intestati.

La preventiva autorizzazione al Genio civile (o meglio alla Regione) ex art. 2 L. n. 64/74, con allegate perizie geologiche e geotecniche (imposte del resto anche dalla stessa disciplina sui lavori pubblici di cui all'art. 16, 4° e 5° co. L. n. 109/94 ed agli artt. 25, 2° co., lett. b e 27 DPR n. 554/99), avrebbe dovuto essere richiesta proprio dal responsabile del procedimento, geom. Marinaro (e non dal La Serra, come sembra ipotizzare il PM). Peraltro, nel capo d'imputazione gli viene contestata solo l'omessa vigilanza sull'osservanza delle relative norme tecniche. Se questa omessa vigilanza si riferisce, come deve ritenersi, alla norma di natura procedimentale di cui appunto all'art. 2 L. n. 64 cit., allora questa contestazione (o questa parte di contestazione) costituisce un *minus* rispetto alla condotta integrante la mancata richiesta di autorizzazione ex art. 2 e deve ritenersi ammissibile a livello di contestazione e sussistente, perché il Marinaro avrebbe dovuto non solo vigilare, ma addirittura richiedere quell'autorizzazione, sebbene, sotto quest'ultimo profilo della mancata richiesta dell'autorizzazione in sé, la sua condotta non risulta invece vagliabile, essendo mancata la relativa contestazione; per meglio dire, l'omessa preventiva autorizzazione del Genio civile ex art. 2 L. n. 64/74 viene contestata a tutti gl'imputati in via



generale, ma poi riferita al solo La Serra nel capo d'imputazione a lui specificamente dedicato, mentre al Marinaro, nel capo d'imputazione a lui specificamente dedicato, viene contestata solo appunto la mancata vigilanza sull'osservanza delle norme tecniche ai sensi dell'art. 2 L. cit.

Se l'omessa vigilanza si riferisce pure, come deve ritenersi, alla mancata acquisizione delle perizie geologiche e geotecniche (anche questo rientrando nelle citate norme tecniche), quest'ultima violazione è del pari sussistente, perché il responsabile del procedimento avrebbe dovuto controllare che le stesse fossero presenti nella pratica ed allegate alla mai formulata richiesta alla Regione ex art. 2 L. n. 64.

Della violazione in questione si è già parlato nel Cap. XVI, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 5. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il Marinaro, nelle sue spiegate qualità, avrebbe dovuto vigilare sull'osservanza dei criteri sostanziali previsti dalla normativa antisismica (L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96, pur non direttamente applicabili e comunque inapplicabili quanto ai loro aspetti procedurali), stante il notorio inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico ad opera dell'OPCM n. 2788/98 e stante anche il DM 18/12/75. Di ciò si è ampiamente parlato nel Cap. XVII, cui si rinvia. Sul nesso causale correlato alle violazioni dei cennati criteri sostanziali, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2: in particolare, si è avuto modo di dire che, comunque, anche a prescindere dall'applicazione dei criteri antisismici, se la sopraelevazione fosse stata realizzata in osservanza delle comuni norme cautelari o persino con violazioni meno gravi, il crollo totale non si sarebbe

verificato o, comunque, l'evento *hic et nunc* non si sarebbe verificato con quella gravissima intensità lesiva con la quale si è purtroppo avverato.

Il Marinaro, sempre nelle sue spiegate qualità, avrebbe dovuto vigilare sull'osservanza della L. n. 1086/71, controllando che il costruttore avesse presentato la denuncia dei lavori, prima del loro inizio (ma detta denuncia non è stata mai presentata, né prima e né dopo), al Genio civile ex art. 4, 1° co., oltre che, sul piano sostanziale, vigilare sull'osservanza delle norme in materia di progetto strutturale con verifica delle opere in cemento armato (compresi calcoli e prove di carico), di relazione a struttura ultimata, di licenza d'uso, ecc. . Questa mancata ottemperanza alle prescrizioni della L. n. 1086 viene espressamente ammessa dalla stessa difesa del Marinaro e trova del resto ampi riscontri in atti, sebbene essa sostenga l'inapplicabilità della disciplina in questione; disciplina invece sicuramente applicabile, alla luce di quanto già esposto nel Cap. XIII cui si rinvia (e, sul nesso causale correlato alla pura e semplice violazione procedimentale correlata all'omessa denuncia dei lavori, denuncia che come ripetesi il Marinaro era tenuto a verificare, cfr. pure Cap. XVIII, n. 2. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, cfr. invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il Marinaro, sempre nelle sue spiegate qualità, avrebbe dovuto vigilare sull'osservanza del DM 20/11/87, quanto alle mai effettuate verifiche ed opere di consolidamento sulla struttura sottostante la realizzanda sopraelevazione del 2002 (si rammenta che il titolo II, Cap. 1, punto 1.1 DM cit. fa "obbligo di procedere al consolidamento a chiunque intenda: a) sopraelevare o ampliare l'edificio"). Tra l'altro, egli, che è un geometra, si recava anche nel cantiere come si è detto nel precedente paragrafo, per cui




dovette rilevare (e, se non lo fece, tanto è nondimeno imputabile a sua colpa) la cattiva qualità della muratura sottostante realizzata nel 1960, sebbene detta cattiva qualità rientrasse nella media costruttiva di quell'epoca nelle zone appenniniche ed anche nella specifica zona di San Giuliano. Ma quest'ultimo avrebbe dovuto essere semmai un motivo in più per procedere a verifiche e consolidamenti (cui peraltro stava procedendo in quello stesso periodo presso l'adiacente scuola materna, come già esposto nel Cap. XXIII, n. 3), oppure per ordinare la sospensione dei lavori, anche perché dal 1960 erano ormai trascorsi circa quaranta anni e quindi quella cattiva qualità media si era ulteriormente aggravata ed anche perché nel frattempo San Giuliano era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico. Di ciò si è ampiamente parlato nel Cap. XII, lett. a-b e nel Cap. XIV, lett. a, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 3. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il Marinaro, sempre nelle sue spiegate qualità, avrebbe dovuto vigilare sull'osservanza della L. n. 109/94 e connesso DPR n. 554/99 e, in particolare, sulla redazione e presentazione da parte del progettista La Serra della parte più importante della progettazione, ossia del mai redatto progetto strutturale esecutivo coi relativi calcoli (e le prove di carico sulle strutture, ivi incluse in particolare quelle sottostanti la realizzanda sopraelevazione del 2002), il che ha impedito di valutare la capacità resistenza del non demolito solaio e dei muri della struttura sottostante, poi crollati. Di ciò si è già parlato ampiamente nel Cap. XV, lett. a, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 4. Sul nesso causale correlato alle

2

violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il collaudo statico avrebbe dovuto essere disposto, diversamente da quanto contestato nel capo d'imputazione al Borrelli, proprio dal Marinaro quale responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento, per conto dell'Ente committente, ai sensi dell'art. 67, 2° co. DPR n. 380/01 (il cui art. 136, lett. m ha abrogato il previgente DPR n. 425/94) e comunque dell'art. 28, 4° co. L. n. 109/94 e degli artt. 187 e ss. e 192 e ss. DPR n. 554/99, dell'art. 7 L. n. 1086/1971 e tenendosi anche conto dei parametri sostanziali della disciplina antisismica (cfr. pure il successivo Cap. XXVI). Nel capo d'imputazione, si contesta invece al Marinaro solo la mancata vigilanza sull'omesso collaudo statico. Tuttavia, questa contestazione costituisce un *minus* rispetto alla condotta integrante la mancata disposizione del collaudo statico e la nomina del collaudatore, per cui deve ritenersi ammissibile a livello di contestazione e sussistente, perché il Marinaro avrebbe dovuto non solo vigilare, ma addirittura disporre quel collaudo e nominare il collaudatore, sebbene, sotto quest'ultimo profilo della mancata disposizione del collaudo statico e della mancata nomina del collaudatore in sé, la sua condotta non sia vagliabile, essendo mancata la relativa contestazione; per meglio dire, l'omesso collaudo statico/omessa nomina del collaudatore viene contestato a tutti gl'imputati in via generale, ma poi riferito al solo Borrelli in uno dei capi d'imputazione a lui specificamente dedicati, mentre al Marinaro, nel capo d'imputazione a lui specificamente dedicato, viene contestata solo appunto la mancata vigilanza sul rispetto della normativa relativa al collaudo statico.



Della violazione in questione si è già parlato nei Cap. XIII, XIV, lett. b e XV, lett. b cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 6. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Ed invece, anziché disporre o comunque vigilare sull'adempimento in oggetto (eventualmente facendone richiesta al sindaco, che lo avrebbe poi magari compulsato a provvedere direttamente), ossia sul collaudo statico inclusa la nomina del collaudatore (collaudo statico che, per quanto esposto nei richiamati Capitoli, avrebbe sicuramente avuto esito negativo, sicché la scuola non si sarebbe a tal punto potuta aprire agli utenti e la tragedia sarebbe stata evitata), il Marinaro ha concordato e comunque accettato quell'anomalo certificato materialmente redatto dal La Serra di cui si è già parlato nel precedente Capitolo XXII, del tutto inidoneo ai fini di certificare la staticità/agibilità della struttura, certificazione che non sarebbe comunque potuta provenire dal DL La Serra.

Discorso, quello sin qui svolto, relativo tanto alla sopraelevazione del 2002 quanto alla preesistente struttura sottostante sia detta sopraelevazione che la restante parte della scuola elementare e media poi crollata (come già spiegato nel Cap. XIV, lett. a).

La quale sopraelevazione aveva reso la struttura, se non "*al limite del collasso*" (cfr. sempre il capo d'imputazione), comunque altamente vulnerabile (cfr. Cap. XX, par. n. 2) ed il Marinaro, che era un geometra, avrebbe dovuto rendersene conto tanto nella fase progettuale quanto pure, di persona, in quella esecutiva dato che egli, come si è detto nel primo paragrafo, si recava anche nel cantiere avendo instaurato, sia formalmente

che sostanzialmente, un rapporto di stretta collaborazione col La Serra, alla luce di quanto disposto nella delibera giuntale n. 56/99 (e n. 53/01).


Le condotte contestate al Marinaro al capo A della rubrica si riverberano poi, alla luce di quanto già esposto nel Cap. XXI, sul capo B. Capo, quest'ultimo, sussistente rispetto al Marinaro in entrambi i già illustrati profili, fermo restando che l'eventuale insussistenza del secondo profilo non ne farebbe certamente venire meno il primo (cfr. sempre Cap. XXI).

Della contestazione relativa al falso ideologico si è già detto nel Cap. XXII, cui si rinvia.

- Circa le argomentazioni difensive e tecniche correlate alla posizione processuale del Marinaro, queste sono state già ampiamente illustrate, approfondite e confutate in tutto il corso della presente sentenza, sicché non vi si ritorna al fine di evitare ripetizioni.

4) La quantificazione delle pene, le pene accessorie, i risarcimenti e le spese

Nel Cap. XXIII (n. 3) si è già parlato del tipo e grado di colpa addebitabile agl'imputati, ivi inclusi il La Serra ed il Marinaro e si è detto come tale colpa, sebbene non superi la soglia della colpa cosciente, si presenti comunque di grado elevato (cfr. art. 133 cp). A loro volta, sempre a mente dell'art. 133 cp, tutte le condotte colpose passate in rassegna rispetto a ciascuno dei due imputati sono talmente molteplici e gravi ed hanno cagionato danni talmente rilevanti (decesso di 28 persone e lesioni a carico di altre 39 persone, oltre il crollo) che, se anche qualcuna delle anzidette condotte dovesse essere ritenuta insussistente o comunque non addebitabile specificamente al La Serra e/o al Marinaro, tanto non eliderebbe né



ridurrebbe in alcun modo la gravità delle restanti condotte (dalle quali sono nondimeno derivati i relevantissimi danni di cui si è detto, nessuno escluso), considerate sia singolarmente che, a maggior ragione, nel loro insieme. E, dunque, tanto non ridurrebbe neppure l'entità della pena, così come di seguito quantificata.

Nel Cap. XXIII (n. 4) si è poi parlato del concorso formale tra i delitti di cui all'art. 589, 1° e 3° co. cp ed all'art. 449 cp e si è già detto come il primo costituisca il reato più grave. Nell'ambito di quest'ultimo (art. 589, 3° co. cp), ai fini della pena la violazione più grave va ritenuta quella dell'omicidio colposo, sicché, valutate tutte le circostanze del caso concreto, a ciascuno degli'imputati va applicata per quest'ultima violazione la pena di anni quattro di reclusione, aumentata fino ad anni nove alla luce del rilevante numero dei decessi (28) e delle lesioni di varia entità (39).

Sempre nel Cap. XXIII (n. 4) si è detto come vada esclusa la contestata aggravante e vadano invece riconosciute le attenuanti generiche, così da ridurre la suddetta pena-base di anni nove ad anni sei, quest'ultima aumentata, nell'ambito del citato concorso formale ex art. 81, 1° co. cp col crollo colposo, fino ad anni sei e mesi dieci per ciascuno dei due imputati. In virtù dell'art. 1 L. n. 241/2006, le anzidette pene detentive vanno condonate per la durata di anni tre.

La condanna alle pene suddette comporta *ex lege*, per entrambi gl'imputati, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi degli artt. 28 e 29 cp.


La suddetta interdizione incide direttamente sulla pubblica funzione svolta allo stato dal Marinaro. Peraltro, essendo i reati in contestazione strettamente connessi e dipendenti anche dall'esercizio della professione del

La Serra, quest'ultimo va interdetto dalla stessa ai sensi dell'art. 30 cp per la durata di anni cinque.

Il La Serra ed il Marinaro vanno poi condannati, in solido sia tra loro che con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili appellanti e non appellanti (ad eccezione dello Stato italiano -la cui pretesa risarcitoria va rigettata- e di Antonietta Tomaro -la cui costituzione deve intendersi revocata-), da liquidarsi in separato giudizio, oltre che al pagamento di una provvisoria provvisoriamente esecutiva, da liquidarsi secondo i criteri e nella specifica quantificazione di cui si dirà nei Cap. XXVIII e XXX, oltre che nel dispositivo.

Il La Serra ed il Marinaro vanno altresì condannati, in solido sia tra loro che con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese processuali del doppio grado sostenute dalle parti civili (compensandosi quelle relative all'Avvocatura dello Stato), da liquidarsi secondo i criteri e nella specifica quantificazione di cui si dirà nei Cap. XXVIII e XXX, oltre che nel dispositivo.

Infine, il La Serra ed il Marinaro vanno condannati, in solido sia tra loro che con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, alla refusione delle spese di giustizia del doppio grado del giudizio, ivi incluse quelle per gli accertamenti tecnici.



XXV) LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI DEGLI IMPUTATI

(CONTINUA):

POSIZIONI DEL MARTINO E DELL'ABIUSO

1) Premessa

I lavori per la sopraelevazione furono consegnati alla ditta di Giovanni Martino a seguito del pubblico incanto di cui alla delibera giuntale n. 70 del 31/10/2000 (inserita nel Faldone 12, cartellina 10, sottocartellina relativa al I° lotto; e v. pure doc. n. 319, a pagg. 1185-1188 nell'all. 2, tomo III alla CT/PM) ed alle determine del segretario comunale n. 20 del 2/2/01 e n. 64 del 20/3/01 (entrambe inserite nel Faldone 12, cartellina 10, sottocartellina relativa al II° lotto; la determina n. 64/01 si rinviene pure quale doc. 327, a pagg. 1202-1203 nell'all. 2, tomo III alla CT/PM).

A sua volta, il Martino, in data 5/7/01, richiese al Comune di San Giuliano di poter concedere in subappalto i suddetti lavori relativi appunto al 2° lotto alla ditta dell'Abiuso (doc. n. 349, a pag. 1258 nell'all. 2, tomo III alla CT/PM) ed il direttore generale/responsabile del servizio/segretario comunale a tanto lo autorizzò appositamente in pari data, con determina n. 144 del 5/7/01 (doc. n. 350, a pagg. 1259-1261 nell'all. 2, tomo III alla CT/PM).

Non è vero dunque che, come sostenuto nelle rispettive arringhe, sia pure approfondite e circostanziate, dai difensori dell'Abiuso, avv.ti Ruggiero e Cecanese, mancherebbe agli atti la prova del subappalto tra lui ed il Martino e che si sarebbe trattato solo di prestito di manodopera e di fornitura di materiali al Martino da parte dell'Abiuso: al contrario, come si è detto (e

salvo quanto si dirà oltre), il suddetto rapporto trova agli atti precisi riscontri documentali in atti pubblici fidejacenti.

Del pari, non è vero che l'Abiuso non avrebbe partecipato ai lavori e non sarebbe stato sul cantiere: al contrario, come si vedrà subito, la sua partecipazione ai lavori e la sua presenza in cantiere trova agli atti precisi riscontri di carattere testimoniale. Partecipazione ai lavori e presenza in cantiere che vengono peraltro riferite dai testi escussi non soltanto all'Abiuso, ma anche allo stesso Martino.

In sostanza, dalle acquisite prove testimoniali risulta che costoro eseguirono insieme i lavori della sopraelevazione in questione.

Così, uno dei quattro manovali che eseguì materialmente detti lavori, ossia il teste Forte, ha testualmente dichiarato che *"il primo giorno ci siamo recati sul cantiere, dall'impresa Abiuso e Martino. Che erano tutti e due insieme"* (trascr. ud. 21/4/06, pag. 58) e che esso Forte ricevette gli elaborati progettuali (o meglio il *"piccolo progettino"*, ossia il *"piccolo schema"* della perizia in variante di cui parla il Forte in trascr. cit., pagg. 57-58 e di cui si è già detto in chiusura della lett. a del Cap. XV) materialmente dall'Abiuso, ma in presenza del Martino (*"c'erano entrambi"*: ivi, pag. 59). Ha aggiunto che l'Abiuso fornì anche *"i solai"* ed i *"travetti precompressi"* (ivi, pagg. 43-44). Vero è che il teste ha precisato che l'Abiuso li accompagnò il primo giorno sul cantiere *"perché era un posto nuovo, che noi ... non ci eravamo mai recati in questo luogo"* (ivi, pag. 61), che esso Forte lavorava *"per l'impresa Martino, che Abiuso ... mi aveva mandato ... alle dipendenze, come prestito operaio per l'impresa Martino"* (ivi, pag. 40; e v. pure pag. 43), che l'Abiuso continuò a recarsi nel cantiere anche qualche altra volta per *"vedere a che termini eravamo con il lavoro per*



mandarci ad un'altra parte, gli altri suoi lavori che aveva" (ivi, pag. 62) e che la ditta esecutrice dei lavori secondo esso teste era l'impresa Martino (ivi, pag. 56). Però è parimenti vero che il medesimo Forte, su questo specifico punto, si è contraddetto dato che ha poi invece precisato di non conoscere i rapporti che intercorrevano tra l'Abiuso ed il Martino e se tra loro ci fosse un accordo (ivi, pagg. 65-66) e; soprattutto, ha poi invece precisato che egli riceveva dall'ing. La Serra gli ordini, che poi comunicava sia all'Abiuso che al Martino (ivi, fine pag. 38), specificando ulteriormente che *"l'ingegnere diceva: 'dovete fare questo, questo, questo' sarebbe 'dovete procedere in questo sistema', dopo dicevo, con Martino e con Abiuso: 'vedi che l'ingegnere ha detto in questo sistema qua' "* (ivi, pag. 48). Pervero, il Forte ha poi anche aggiunto che egli riferiva gli ordini del La Serra tanto all'Abiuso quanto al Martino (*"quando passavamo all'ufficio"*) solo quando l'uno o l'altro glielo chiedevano (ivi, pag. 65): ma ciò dimostra ulteriormente che entrambi comunque glielo chiedevano e che quindi entrambi (sia il Martino che l'Abiuso) s'interessavano dell'opera in corso di realizzazione e delle specifiche direttive che venivano al riguardo impartite dal DL.

A sua volta, l'altro manovale, Di Iorio, ha confermato che l'Abiuso fornì le travi precomprese per il solaio (trascr. ud. 3/11/06, pag. 17) e che il suo datore di lavoro era l'Abiuso, che lo prestò al Martino (ivi, pag. 13), accompagnandolo in cantiere (ivi, pag. 28). Stranamente, però, il teste, a specifica domanda, ha risposto di non ricordare se qualche appaltatore andasse in cantiere (ivi, sempre pag. 18); dimenticanza, questa, tanto più strana dato che invece, riguardo al La Serra, egli ha ricordato bene che questi *"veniva spesso sul cantiere"* (ivi, pag. 15).

Ed anche l'altro manovale, Mancino, ha affermato di essere stato dipendente di Abiuso ma "*trasferito sotto Giovanni Martino*" (trascr. 3/11/06, pag. 69) perché quest'ultimo "*non aveva operai per realizzare, Abiuso ha prestato questi operai, siamo andati noi ad aiutare*" (ivi, pag. 80). Però poi ha aggiunto che chi lo pagava era proprio l'Abiuso nel senso che "*la busta [paga] me la doveva fare sempre Abiuso*" (ivi, pag. 81, salvo poi a correggersi e dire di non ricordare).

Il quarto manovale, Moffa, ha riferito a sua volta di avere eseguito i lavori per conto dell'Abiuso, ma "*in prestito alla ditta Martino*", nel senso che "*l'impresa Martino non aveva operai disponibili, ha chiamato l'impresa Abiuso per dargli una mano*" (trascr. ud. 3/11/06, pag. 86).

Vi è poi un quinto operaio, il manovale Colasurdo (che lavorò solo per una settimana, prima che s'iniziasse materialmente a sopraelevare: trascr. ud. 7/4/06, pagg. 123 e 124), il quale, nel confermare che non vide alcun progetto né opere di consolidamento (ivi, pagg. 122 e 123), ha specificato di avere lavorato alle dipendenze del Martino (ivi, pag. 122) e di non conoscere neppure l'Abiuso (ivi, pag. 124).

E vi è infine un sesto operaio, che però all'epoca era apprendista muratore, ossia il Pasquale, il quale lavorò per circa quindici giorni alla sopraelevazione, che ha dichiarato di avervi lavorato per conto di Abiuso (trascr. ud. 3/1/06, pag. 37) e che, alla domanda su chi gli dava le istruzioni, ha risposto testualmente: "*io ho visto due-tre volte Abiuso*" (ivi, pag. 38).

A sua volta, il teste Vasile (che realizzò gli impianti elettrici della scuola prima del sisma) ha dichiarato di avere ricevuto dal Martino "*una pianta con le indicazioni schematiche dei punti elettrici da realizzare*" (trascr. ud. 7/4/06, pag. 130).



Ora, sulla base di tutto quanto sopra esposto, sebbene non possa dirsi con certezza se i citati quattro manovali abbiano voluto in qualche modo aiutare il loro datore di lavoro (come parrebbe emergere dalle loro spiegate parziali reticenze e/o contraddizioni), allorchè hanno riferito di essere stati da lui prestati al Martino, oppure se l'Abiuso avesse loro effettivamente presentato la questione in questi termini, sta di fatto che detto mero prestito di manodopera risulta smentito da una serie di oggettivi dati processuali, emergenti proprio dalle succitate deposizioni testimoniali, oltre che dai documenti in atti.

Dalle quali deposizioni, relativamente all'Abiuso, sono emerse incontestatamente le seguenti circostanze obiettive: sul cantiere vi erano i soli operai dell'Abiuso (a parte il Colasurdo); l'Abiuso si è recato più volte in quel cantiere, sin dal primo giorno; l'Abiuso consegnò materialmente ad uno dei suoi operai gli elaborati progettuali (o meglio il "*piccolo progettino*", ossia il "*piccolo schema*" di perizia in variante), sulla cui base essi eseguirono la sopraelevazione; l'Abiuso s'informava in ordine alle direttive che venivano impartite ai suoi operai dal DL La Serra; l'Abiuso fornì i materiali ai fini dell'esecuzione della sopraelevazione, quanto meno quelli per la realizzazione dei solai; l'Abiuso corrispondeva la retribuzione ai suoi operai per i lavori di detta sopraelevazione.

Tutte le anzidette circostanze smentiscono dunque inequivocabilmente, una per una e tanto più se considerate nel loro complesso, l'asserto difensivo secondo cui l'Abiuso si sarebbe limitato a fornire al Martino la manodopera ed i materiali.


Asserto, quest'ultimo, ulteriormente smentito dalla citata deposizione dell'apprendista Pasquale di avere lavorato alla sopraelevazione proprio per

conto dell'Abiuso e, a ben vedere, dalla deposizione dello stesso Moffa, secondo cui il Martino aveva chiamato l'Abiuso (non per prestargli semplicemente gli operai, bensì) "*per dargli una mano*".

Asserto difensivo smentito, ancora, anche documentalmente, perché, se le cose stessero come dice la difesa dell'Abiuso, allora il Martino non avrebbe chiesto di essere autorizzato a concedergli i lavori in subappalto, autorizzazione regolarmente ottenuta con la citata determina n. 144 del 5/7/01.

Vero è invece che l'Abiuso non fu solo sul cantiere a compiere quei lavori, perché insieme a lui, nonostante l'instaurato rapporto di subappalto, continuò di fatto a presenziare e ad interessarsi dell'intervento anche il Martino.

E, riguardo a quest'ultimo, sempre dalle menzionate prove testimoniali sono emerse incontestatamente le seguenti circostanze obiettive: il Martino si è recato più volte in quel cantiere, sin dal primo giorno; il Martino fu presente allorchè l'Abiuso consegnò materialmente al Forte gli elaborati progettuali (o meglio il "*piccolo progettino*", ossia il "*piccolo schema*" di perizia in variante), sulla cui base essi eseguirono la sopraelevazione; il Martino diede al Vasile la piantina degli impianti elettrici da realizzare; gli operai dell'Abiuso erano in contatto anche col Martino e frequentavano il suo ufficio (cfr. dep. Forte cit.); il Martino in tali circostanze s'informava in ordine alle direttive che venivano impartite agli operai dal DL La Serra; il Martino chiese all'Abiuso (non di sostituirsi ad esso, bensì) di "*dargli una mano*" (cfr. dep. Moffa cit.); il Colasurdo, che neppure conosceva l'Abiuso, ha lavorato in cantiere proprio alle dipendenze del Martino. Non si dimentichi, inoltre, che, in quello stesso torno di tempo ed in quello stesso



plesso scolastico, il Martino stava eseguendo in proprio anche i lavori del III° lotto, relativo alla scuola materna (cfr. supra, Cap. XIV, lett. b e XXIII, n. 3, lett. b); scuola, quest'ultima, parzialmente aderente a quella elementare e media su cui si stavano eseguendo i lavori di sopraelevazione (II° lotto), sicché dunque, di fatto, il cantiere era unico ed il Martino non faceva altro che spostarsi al suo interno, così seguendo ed interessandosi di persona degli uni e degli altri lavori.

Insomma, tutte le sovraesposte circostanze portano a ritenere con assoluta certezza che il Martino e l'Abiuso, sebbene tra loro si fosse formalmente instaurato un rapporto di subappalto, abbiano collaborato insieme alla realizzazione della sopraelevazione del 2002, nell'ambito di una sorta di società di fatto. Tra di loro è sorto un legame ancor più stretto di quello tra il La Serra ed il Marinaro di cui si è parlato nel Capitolo precedente. I loro ruoli (di Martino ed Abiuso) si sono completamente intrecciati, fusi e confusi nell'ambito della comune realizzazione dell'*opus*.


Detto questo e rinviandosi al precedente Cap. XXIII specialmente per quel che concerne la colpa ed il grado di colpa del Martino e dell'Abiuso oltre che per il nesso causale relativamente alle loro specifiche condotte (fermo restando, comunque, quanto già esposto in tutti i precedenti Capitoli con riferimento alle condotte colpevoli ed al nesso di causalità), è ora il caso di passare alle specifiche posizioni processuali dei due imputati, le quali, proprio alla luce della totale commistione dei loro ruoli di cui si diceva in precedenza, possono essere esaminate congiuntamente, con riferimento alle violazioni loro altrettanto congiuntamente contestate nel capo d'imputazione ad essi specificamente intestato, oltre che in generale nella rubrica.

2) La posizione del Martino e dell'Abiuso

Quanto segue verrà esposto, come si diceva, con riferimento alle violazioni congiuntamente contestate al Martino ed all'Abiuso nel capo d'imputazione ad essi specificamente intestato, oltre che in generale nella rubrica.

L'art. 4, 1° co. L. n. 1086/71 impone proprio al costruttore l'obbligo di denuncia al Genio civile delle opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso (o in struttura metallica), prima del loro inizio. Denuncia che dev'essere corredata dai prescritti elaborati (comprensivi dei calcoli, dell'indicazione dell'ubicazione, tipo e dimensioni delle strutture in cemento armato, delle caratteristiche, qualità e dosature dei materiali impiegati, ecc.) di cui all'art. 4, 3° co., punti a, b L. n. 1086/71 e connesso DM 9/1/96. Detta denuncia, però, non è stata mai presentata dai costruttori Martino ed Abiuso, né costoro si sono interessati di far redigere i suddetti elaborati, che avrebbero dovuto appunto obbligatoriamente allegare alla medesima denuncia. Questa mancata ottemperanza alle prescrizioni della L. n. 1086 viene espressamente ammessa dalla stessa difesa dei costruttori e trova ampi riscontri in atti, sebbene essa sostenga l'inapplicabilità della disciplina in questione; disciplina invece sicuramente applicabile, alla luce di tutto quanto già esposto nel Cap. XIII, cui si rinvia (e, sul nesso causale correlato alla pura e semplice violazione procedimentale correlata all'omessa denuncia dei lavori, cfr. pure Cap. XVIII, n. 2. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, cfr. invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Il Martino e l'Abiuso hanno eseguito i lavori di sopraelevazione senza gli elaborati imposti dalla L. n. 109/94 e connesso DPR n. 554/99 e, in




particolare, senza il progetto strutturale esecutivo coi relativi calcoli (e le prove di carico sulle strutture, ivi incluse in particolare quelle sottostanti la realizzanda sopraelevazione del 2002), il che ha impedito di valutare la capacità resistenza soprattutto del non demolito solaio e dei muri della struttura sottostante, poi crollati. Essi hanno operato solo sulla base di un "piccolo progettino" ossia di un foglio di carta, oltre che sulla base di mere direttive verbali impartite dal DL ai manovali, come già esposto nel precedente paragrafo. Per il resto, si rinvia a quanto già ampiamente illustrato nel Cap. XV, lett. a (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 4. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

 Il Martino e l'Abiuso avrebbero dovuto eseguire, ancorchè tanto non fosse stato progettualmente previsto, le necessarie verifiche ed opere di consolidamento di cui al DM 20/11/87 sulla struttura sottostante la realizzanda sopraelevazione del 2002 (si rammenta che il titolo II, Cap. 1, punto 1.1 fa "obbligo di procedere al consolidamento a chiunque intenda: a) sopraelevare o ampliare l'edificio"), oppure rifiutarsi di realizzare la sopraelevazione in ossequio ai comuni canoni di diligenza, prudenza e perizia. Tra l'altro, poiché entrambi presenziavano nel cantiere e poiché gli operai dialogavano con entrambi, riferendo anche le direttive che il La Serra impartiva, essi dovettero rilevare (e, se non lo fecero, tanto è nondimeno imputabile a loro colpa) la cattiva qualità della muratura sottostante realizzata nel 1960, sebbene detta cattiva qualità rientrasse nella media costruttiva di quell'epoca nelle zone appenniniche ed anche nella specifica zona di San Giuliano. Ma quest'ultimo avrebbe dovuto essere semmai un motivo in più per procedere a verifiche e consolidamenti (cui peraltro

proprio il Martino stava procedendo in quello stesso periodo presso l'adiacente scuola materna ed anche l'Abiuso doveva esserne consapevole, come già esposto nel Cap. XXIII, n. 3), oppure per rifiutarsi di andare avanti, anche perché dal 1960 erano ormai trascorsi circa quaranta anni e quindi quella cattiva qualità media si era ulteriormente aggravata ed anche perché nel frattempo San Giuliano era stato inserito tra i Comuni ad elevato rischio sismico. Di ciò si è ampiamente parlato nel Cap. XII, lett. a-b e nel Cap. XIV, lett. a, cui si rinvia (e, quanto al nesso causale, v. pure Cap. XVIII, par. n. 3. Sul nesso causale correlato alle violazioni di carattere sostanziale, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2).

Passando a quanto contestato più in generale nella rubrica, il Martino e l'Abiuso erano tenuti, ancorchè tanto non fosse stato progettualmente previsto, a rispettare i criteri sostanziali previsti dalla normativa antisismica (L. n. 64/74 e connesso DM 16/1/96, pur non direttamente applicabili e comunque inapplicabili quanto ai loro aspetti procedurali) oppure a rifiutarsi di eseguire l'opera in ossequio ai comuni canoni di diligenza, prudenza e perizia, stante il notorio inserimento di San Giuliano tra i Comuni ad elevato rischio sismico ad opera dell'OPCM n. 2788/98 ed anche in base al DM 18/12/75. Di ciò si è ampiamente parlato nel Cap. XVII, cui si rinvia. Sul nesso causale correlato alle violazioni dei cennati criteri sostanziali, v. sempre invece Cap. XIX, XX, XXI e XXIII, n. 2: in particolare, si è avuto modo di dire che, comunque, anche a prescindere dall'applicazione dei criteri sostanziali antisismici, se la sopraelevazione fosse stata realizzata in osservanza delle comuni norme cautelari o persino con violazioni meno gravi, il crollo totale non si sarebbe verificato o,



comunque, l'evento *hic et nunc* non si sarebbe verificato con quella gravissima intensità lesiva con cui si è purtroppo avverato.

Discorso, quello sin qui svolto, relativo tanto alla sopraelevazione del 2002 quanto alla preesistente struttura sottostante sia detta sopraelevazione che la restante parte della scuola elementare e media poi crollata (come già spiegato nel Cap. XIV, lett. a).

La quale sopraelevazione rese l'intera struttura della scuola elementare e media, se non "*prossima al collasso*" (come ipotizzato sia nella parte generale della rubrica che in quella specificamente riferita ai due imputati), comunque altamente vulnerabile, essendo stata tra l'altro eseguita, sempre in violazione delle *leges artis*, con un doppio solaio tra il primo ed il secondo piano (cfr. Cap. XIII) e quindi con un aggravio del peso statico sulla struttura ad essa strettamente sottostante (che, non a caso, è stata la prima a crollare, tirandosi dietro tutto il resto, come da più altamente probabile dinamica del crollo già descritta al Cap. XX, n. 5) rispetto alla restante porzione della scuola elementare e media.


La scuola elementare e media nel suo complesso, insomma, dopo la sopraelevazione del 2002, si presentava altamente vulnerabile (cfr. Cap. XX, par. n. 2) ed il Martino e l'Abiuso, nella loro qualità di costruttori edili, avrebbero dovuto rendersene conto con riferimento sia alla fase progettuale che a quella esecutiva.

Le condotte contestate al Martino ed all'Abiuso al capo A della rubrica si riverberano poi, alla luce di quanto già esposto nel Cap. XXI, sul capo B. Capo, quest'ultimo, sussistente rispetto al Martino ed all'Abiuso in entrambi i già illustrati profili, fermo restando che l'eventuale insussistenza del

secondo profilo non ne farebbe certamente venire meno il primo (cfr. sempre Cap. XXI).

Circa le argomentazioni difensive e tecniche correlate alle anzidette specifiche posizioni processuali, queste sono state già ampiamente illustrate, approfondite e confutate in tutto il corso della presente sentenza, sicché non vi si ritorna al fine di evitare ripetizioni. Peraltro, rispetto al Martino ed all'Abiuso sono state sollevate talune questioni particolari finora non esaminate in correlazione con la loro specifica qualifica di costruttori, delle quali alcune e, in particolare, quelle sollevate dai difensori dell'Abiuso, sono state già prese in esame nel precedente paragrafo, mentre altre verranno esaminate qui di seguito.

Nella loro memoria depositata il 23/2/09, i difensori del Martino, avv. ti De Caro ed Elia, obiettano tra l'altro, nella parte specificamente riferita al Martino (ma il discorso è estensibile anche all'Abiuso), che: a) le verifiche ed i consolidamenti avrebbero dovuto essere previsti nella fase progettuale e quindi la loro mancata esecuzione non potrebbe essere addebitata al costruttore (cfr. memoria cit., pagg. 11 e ss.). Del resto (ivi, pag. 17), lo stesso progettista, nella relazione acclusa al progetto generale del 5/8/99, aveva scritto che *"le strutture portanti in muratura sono risultate in ottimo stato"*; b) non spettava al costruttore compiere o disporre il collaudo statico, il quale doveva essere inoltre eseguito da un soggetto terzo (ivi, pag. 14); c) non sarebbe vero che non esisteva un progetto e che tutto si sarebbe basato su mere direttive verbali del La Serra, dato che il progetto invece vi era e fu anche approvato dal Comune (pag. 15). In particolare, vi era anche il progetto esecutivo e ciò ha consentito all'impresa di eseguire la



sopraelevazione conformemente alle previsioni ed alle direttive impartite dal progettista, altrimenti il DL sarebbe dovuto intervenire per riportare le strutture al rispetto degli schemi progettuali (ivi, pag. 15. Su questo punto, cfr. pure quanto asserito dal CTP dell'Abiuso, prof. Cestelli Guidi, alle pagg. 7, 9-10 e 10-11 nella sua relazione di 1° grado, il quale, oltre che al progettista/DL La Serra, fa aggiuntivamente riferimento pure al responsabile del procedimento Marinaro). D'altra parte, le eventuali incompletezze formali della documentazione non potevano essere imputate al costruttore (cfr. sempre memoria degli avv.ti De Caro/Elia cit., pag. 15), che, oltre tutto, non aveva le capacità tecniche ed i requisiti per rivalutare le previsioni progettuali, né per rilevare eventuali carenze non rilevabili con la normale diligenza (ivi, pag. 16); d) non vi sarebbe stato né sarebbe stato contestato il benché minimo errore in fase esecutiva (ivi, pagg. 15 e 17).

Tutte queste argomentazioni, pur pregevolmente esposte, non possono essere però condivise. Prendendole in esame una per una, valgano in risposta le seguenti considerazioni.

a) Ferma restando l'irrelevanza di quanto il progettista La Serra ha apoditticamente scritto o declamato nella sua relazione acclusa al progetto generale del 5/8/99 (contenuta alle pagg. 1100 e ss. dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) in ordine allo stato della muratura della struttura preesistente (sulla quale, come ripetesì, erano mancati del tutto i dovuti saggi e prove) ed al di là della stessa mancata previsione progettuale di verifiche e consolidamenti, si è già detto sopra come il costruttore sia tenuto comunque ad eseguirli, specie ove si renda conto della loro necessità o, in alternativa, a rifiutarsi di eseguire l'opera per come commissionata. Ed essi erano o comunque avrebbero dovuto essere ben consapevoli della necessità di

procedere alle suddette verifiche e consolidamenti. Sul punto, ad evitare ripetizioni, si rinvia a quanto pocanzi esposto con riferimento al DM 20/11/87, oltre che, molto più diffusamente, al Cap. XIV (lett. a).


b) La mancata esecuzione del collaudo statico non è stata contestata al Martino ed all'Abiuso nel capo d'imputazione loro specificamente dedicato, posto che, effettivamente, essi non erano tenuti a disporlo e neppure a controllare che venisse disposto.

Vero è, peraltro, che essi (il Martino, in particolare), stante il divieto di cui all'art. 200, 1° co. DPR n. 554/99, in mancanza del certificato di collaudo statico non avrebbero potuto procedere alla consegna provvisoria/anticipata dei lavori al Comune, come invece risultante dal certificato del 19/7/02, consegna di fatto avvenuta nonostante l'inesistenza e comunque palese illegittimità incidentalmente rilevabile di detto certificato, di cui si è già parlato nel Cap. XV (lett. b).

Di conseguenza, quanto alla parte generale del capo d'imputazione, quella relativa all'omesso collaudo statico può essere ad essi riferita solo sotto quest'ultimo profilo, nel senso ad avere (entrambi) di fatto proceduto a consegnare o comunque far prendere in consegna i lavori al Comune, in mancanza del previo imprescindibile collaudo statico.

c) Della mancanza del progetto strutturale esecutivo coi calcoli, ossia della carenza della parte centrale e fondamentale di ogni progettazione, si è già parlato sia pocanzi che, molto più diffusamente, nel Cap. XV (lett. a), cui si rinvia ad evitare ripetizioni.

Dal canto suo, il costruttore edile non può certo accontentarsi o ritenersi pago, nella maniera più assoluta, del fatto che un progetto sia stato approvato dal Comune, né può limitarsi ad eseguire un'opera



conformemente alle previsioni del progettista, né rassicurarsi del fatto che il DL e/o il responsabile del procedimento e/o quant'altri non intervenga o intervenga impartendo altre direttive, qualora quel progetto sia carente di requisiti fondamentali, tra i quali, primi tra tutti, il progetto strutturale esecutivo con i relativi calcoli. La cui carenza espone a gravissimo pericolo la pubblica e privata incolumità, oltre che la stabilità dell'opera che si va a realizzare, la quale potrà crollare (anche, in ipotesi, per il solo peso aggiuntivo dei carichi verticali).

E la carenza del suddetto progetto strutturale esecutivo completo dei calcoli non costituiva di certo una mera incompletezza formale della documentazione.

Il Martino e l'Abiuso, nella loro qualità di costruttori edili, avevano o comunque dovevano avere la capacità, quanto meno, di rendersi conto della mancanza del progetto strutturale esecutivo e dei calcoli, trattandosi di una carenza assolutamente rilevabile e da rilevarsi, tanto più per dei costruttori edili, col ricorso alla normale diligenza.


Era dunque (anche) loro preciso dovere accertare l'esistenza di detto progetto strutturale esecutivo e dei relativi calcoli e, nella sua insussistenza, pretendere la previa redazione di detto progetto e la previa esecuzione di detti calcoli, rifiutandosi in caso contrario di iniziare e proseguire i lavori.

d) Quanto sopra basta e avanza per incardinare la penale responsabilità dei due costruttori in ordine ai reati contestati. Ad ogni modo, nella parte generale del capo d'imputazione (e tanto è riferito anche ai due imputati in questione), viene tra l'altro contestata anche la circostanza di avere eseguito, nel porre in essere la sopraelevazione, "*interventi sul solaio di sottotetto esistente*", interventi che, come si è visto e come confermato dall'istruttoria

dibattimentale, consistettero nell'abnorme aggravio del peso statico sulla porzione strettamente sottostante quella sopraelevata nel 2002, a causa della mancata demolizione del solaio di sottotetto esistente (con successiva ricostruzione di un nuovo solaio), essendosi invece appoggiato su quest'ultimo un ulteriore solaio in cemento armato tra il primo ed il secondo piano, con relativo ulteriore aggravio di peso sulla porzione sottostante la sopraelevazione del 2002 ed anche sbilanciamento a carico di quest'ultima del peso statico della complessiva struttura (cfr. Cap. XIII: e, nel Cap. XX, par. n. 5 si è già detto dirà come, secondo l'ipotesi più altamente probabile, il crollo è partito proprio dalla porzione più appesantita, ossia quella sopraelevata nel 2002). I difetti, dunque, hanno riguardato anche la fase strettamente esecutiva della sopraelevazione.

3) La quantificazione delle pene, le pene accessorie, i risarcimenti e le spese

Nel Cap. XXIII (n. 3) si è già parlato del tipo e grado di colpa addebitabile agli'imputati, ivi inclusi il Martino e l'Abiuso e si è detto come tale colpa, sebbene non superi la soglia della colpa cosciente, si presenti comunque di grado elevato (cfr. art. 133 cp). A loro volta, sempre a mente dell'art. 133 cp, tutte le condotte colpose passate in rassegna rispetto a ciascuno dei due imputati sono talmente molteplici e gravi ed hanno cagionato danni talmente rilevanti (decesso di 28 persone e lesioni a carico di altre 39 persone, oltre il crollo) che, se anche qualcuna delle anzidette condotte dovesse essere ritenuta insussistente o comunque non addebitabile specificamente al Martino e/o all'Abiuso, tanto non eliderebbe né ridurrebbe in alcun modo la gravità delle restanti condotte (dalle quali sono nondimeno derivati i



rilevantissimi danni di cui si è detto, nessuno escluso), considerate sia singolarmente che, a maggior ragione, nel loro insieme. E, dunque, tanto non ridurrebbe neppure l'entità della pena, così come di seguito quantificata. Nel Cap. XXIII (n. 4) si è poi parlato del concorso formale tra i delitti di cui all'art. 589, 1° e 3° co. cp ed all'art. 449 cp e si è già detto come il primo costituisca il reato più grave. Nell'ambito di quest'ultimo (art. 589, 3° co. cp), ai fini della pena la violazione più grave va ritenuta quella dell'omicidio colposo, sicché, valutate tutte le circostanze del caso concreto, a ciascuno degl'imputati va applicata per quest'ultima violazione la pena di anni tre di reclusione, aumentata fino ad anni sei e mesi nove alla luce del rilevante numero dei decessi (28) e delle lesioni di varia entità (39).

Sempre nel Cap. XXIII (n. 4) si è detto come vada esclusa la contestata aggravante e vadano invece riconosciute le attenuanti generiche, così da ridurre la suddetta pena-base di anni sei e mesi nove ad anni quattro e mesi sei, quest'ultima aumentata, nell'ambito del citato concorso formale ex art. 81, 1° co. cp col crollo colposo, fino ad anni cinque per ciascuno dei due imputati. In virtù dell'art. 1 L. n. 241/2006, le anzidette pene detentive vanno condonate per la durata di anni tre.

Le suddette pene del Martino e dell'Abiuso risultano meno gravi di quelle inflitte al La Serra ed al Marinaro, perché le condotte colpose dei due costruttori, seppur molteplici e gravi nonché causa di danni molto rilevanti come già detto, sono state comunque meno gravi di quelle del citato progettista/direttore dei lavori e del citato tecnico comunale/responsabile del procedimento, avuto specialmente riguardo, tanto singolarmente che nel loro insieme, alle seguenti circostanze: il numero e la gravità delle violazioni commesse, le specifiche modalità con cui dette violazioni sono state


concretamente poste in essere, i diversi ruoli ricoperti e le relative specifiche competenze e connesse responsabilità.

La condanna alle pene suddette comporta *ex lege*, per entrambi gl'imputati, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ai sensi degli artt. 28 e 29 cp.

Essendo i reati in contestazione strettamente connessi e dipendenti anche all'esercizio dell'industria e mestiere del Martino e dell'Abiuso, gli stessi vanno interdetti da queste ai sensi dell'art. 30 cp per la durata di anni cinque.

Il Martino e l'Abiuso vanno poi condannati, in solido sia tra loro che con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili appellanti e non appellanti (ad eccezione dello Stato italiano -la cui pretesa risarcitoria va rigettata- e di Antonietta Tomaro -la cui costituzione deve intendersi revocata-), da liquidarsi in separato giudizio; oltre che al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, da liquidarsi secondo i criteri e nella specifica quantificazione di cui si dirà nei Cap. XXVIII e XXX, oltre che nel dispositivo.

Il Martino e l'Abiuso vanno altresì condannati, in solido sia tra loro che con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese processuali del doppio grado sostenute dalle parti civili (compensandosi quelle relative all'Avvocatura dello Stato), da liquidarsi secondo i criteri e nella specifica quantificazione di cui si dirà nei Cap. XXVIII e XXX, oltre che nel dispositivo.



Infine, il Martino e l'Abiuso vanno condannati, in solido sia tra loro che con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, alla rifusione delle spese di giustizia del doppio grado del giudizio, ivi incluse quelle per gli accertamenti tecnici.

XXVI) LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI DEGLI

IMPUTATI (CONTINUA):

POSIZIONE DEL BORRELLI

26

1) Premessa: la ripartizione delle competenze tra gli organi elettivi e quelli tecnico-amministrativi

A partire dalla L. n. 142/90 (art. 51), il legislatore ha voluto operare una ripartizione delle competenze tra gli organi elettivi (politici) e quelli tecnico-amministrativi degli enti locali, assegnando ai primi competenze/poteri (e connesse responsabilità) di indirizzo e di controllo ed ai secondi competenze/poteri (e connesse responsabilità) di gestione, nell'ambito dell'azione amministrativa. Tale scelta è stata poi estesa, rafforzata ed integrata con l'emanazione di una serie di successivi provvedimenti normativi, tra i quali:


- il D.Lgs. n. 29/93, riferito a tutte le amministrazioni pubbliche e poi abrogato in forza dell'art. 72 D.Lgs. n. 165/2001, di cui si dirà subito;
- la L. n. 127/97, il cui art. 6 ha tra l'altro modificato l'art. 51 della L. n. 142/90 cit. e demandato ai Comuni ed alle Province di disciplinare con appositi regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed

economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;

- la legge-quadro n. 59/97, che ha delegato al Governo l'emanazione di norme per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

- il D. Lgs. n. 80/98, che, in attuazione dell'art. 11, 4° co. della legge-quadro n. 59/97 cit., ha specificato (cfr. es. art. 3) le funzioni di indirizzo politico-amministrativo (di competenza degli organi di governo) e quelle di gestione e di organizzazione (di competenza degli organi dirigenziali);

- il T.U. degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, che ha tra l'altro fissato le attribuzioni/competenze dei Consigli (art. 42), delle Giunte (art. 48) e dei sindaci e presidenti delle Province, stabilendo che questi ultimi *"sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia"* (art. 50, 1° co.), che rappresentano *"e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti"* (art. 50, 2° co.), esercitando, salvo quanto previsto dall'art. 107, *"le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti"* oltre a sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed alla provincia (art. 50, 3° co.) ed esercitando altresì il sindaco *"le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge* (art. 50, 4° co.). L'art. 54 stabilisce poi che il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, tra l'altro, *"alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica"* (art. 54, , 1° co., lett. b) ed *"alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico"* (art. 54, , 1° co., lett. c), aggiungendo (art. 54, 2° co.) che, sempre in veste di



ufficiale di Governo, il sindaco "adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' dei cittadini". A sua volta, l'art. 107 fissa le funzioni/responsabilità dei dirigenti, "secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti", i quali ultimi "si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo" (art. 107, 1° co.), spettando ai dirigenti "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108" (art. 107, 2° co.), ed essendo attribuiti ai medesimi dirigenti "tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi ... secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente" tra cui quelli specificamente elencati al 3° co. dell'art. 107. L'art. 109, 1° co. prevede poi tra l'altro che gli incarichi dirigenziali "sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento";

- il D.Lgs. n. 165/2001, intervenuto a dettare norme generali sull'ordinamento delle amministrazioni pubbliche (e non dei soli enti

locali), ha a sua volta confermato (cfr. es. art. 4, 1° e 2° co.) il sovraesposto principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo (proprie degli organi di governo) da quelle di gestione (proprie dei dirigenti).

Dall'anzidetto *excursus* normativo e tenendo a mente soprattutto le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 (già vigente all'epoca della sopraelevazione di cui è processo), si ricava da un lato il principio della sicura distinzione che il legislatore ha voluto operare così come ha operato tra le competenze e connesse responsabilità di indirizzo politico-amministrativo e di controllo, demandate agli organi elettivi (sull'espressa attribuzione *sin ab origine* agli organi elettivi anche delle funzioni di controllo, cfr. espressamente quanto disposto dall'art. 51, 2° co. L. n. 142/90) e le competenze e connesse responsabilità di gestione, demandate agli organi tecnico-amministrativi.

Tra le competenze di controllo, attribuite ai primi, rientrano però, altrettanto sicuramente, anche quelle di controllo sull'operato dei secondi (non si vede, altrimenti, a cos'altro dovrebbe riferirsi detto controllo) e ciò proprio perché questi ultimi, non avendo natura elettiva, non possono sottrarsi, nell'esercizio (o colpevole mancato esercizio) delle proprie attribuzioni gestorie, al controllo da parte degli organi elettivi. Se così non fosse, gli organi tecnico-amministrativi finirebbero per svincolarsi ed autonomizzarsi completamente dagli organi elettivi nell'ambito dell'attività gestoria, cionondimeno continuando ad impegnare la responsabilità politica degli organi elettivi nei confronti del corpo elettorale; i quali organi elettivi, sotto quest'ultimo profilo, finirebbero per rispondere anche della cattiva gestione



o della colpevole inerzia nella gestione da parte degli organi tecnico-amministrativi, senza potervi cionondimeno in alcun modo porvi riparo e risultando così di fatto anche condizionati dall'apparato burocratico. Con conseguente grave *vulnus* al principio della sovranità popolare, principio-cardine di ogni sistema democratico (e cfr. pure art. 1, 2° co. Cost.).

Ecco perché il legislatore ha voluto lasciare agli organi elettivi la funzione di controllo (oltre quella di indirizzo politico-amministrativo), ossia il controllo sull'esercizio (o mancato esercizio) delle attività di gestione da parte degli organi tecnico-amministrativi.

Al disposto dell'art. 51, 2° co. L. n. 142/90, in tema di controllo, ha fatto perciò riscontro (a parte la menzionata normativa intermedia) l'art. 50 D.Lgs. n. 267/2000, che ha conservato in capo agli organi elettivi degli enti locali (Comuni e Province), come si è visto, più in generale la responsabilità e la rappresentanza dell'ente e, nello specifico, la sovrintendenza sul "funzionamento dei servizi e degli uffici e [sul]l'esecuzione degli atti". A sua volta, l'art. 54 D.Lgs. cit. ha esteso detto potere di sovrintendenza fino all'adozione diretta da parte del sindaco (quale ufficiale di Governo), ove ne ricorrano le condizioni di legge (prevenzione e/o eliminazione di gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini), di provvedimenti contingibili e urgenti anche oltre le proprie competenze d'indirizzo politico-amministrativo e, quindi, anche in materia di gestione. Ancora, l'art. 107 D.Lgs. cit., nel ribadire e confermare la distinzione tra "i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo" (spettanti agli organi di governo dell'ente) e quelli di gestione (spettanti ai dirigenti), ha rinviato, quanto a questi ultimi, ai criteri ed alle norme dettati dagli statuti e dai regolamenti, che dovranno uniformarsi appunto alla distinzione anzidetta. Ed infine,

quale ulteriore corollario della citata funzione di controllo, l'art. 109 D.Lgs. cit. ha attribuito al sindaco (ed al presidente della Provincia), come si è visto, un potere di revoca dell'incarico dirigenziale in caso d'inosservanza delle proprie direttive (direttive evidentemente da impartirsi nelle ipotesi d'inerzia, ritardi o gravi errori o carenze gestionali).

Orbene, il Consiglio comunale di San Giuliano di Puglia, con delibera n. 19 del 22/6/2000, poi integrata da quella n. 25 del 5/9/2000 (precedenti alla pubblicazione sulla GU del 28/9/2000 del D.Lgs. n. 267/2000, ma rimaste in vita anche dopo la sua entrata in vigore), ha approvato il proprio statuto (prodotto all'udienza del 17/3/06 dalla difesa del Borrelli, in Faldone n. 7), il quale risulta già uniformato al principio (del resto vigente anche all'epoca, alla luce della disciplina in vigore già prima della pubblicazione del D.Lgs. n. 267/2000) della separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo da quelli di gestione. Principio ribadito da detto statuto all'art. 57, secondo cui *"spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente"*. E il successivo art. 58 dello statuto comunale costituisce, a sua volta, un'applicazione proprio dell'anzidetto potere di controllo da parte dell'organo elettivo sull'organo tecnico-amministrativo, laddove stabilisce che il sindaco, pur non potendo revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi (se così fosse stato, ne sarebbe poi derivato un contrasto col 4° co. dell'art. 107 D.Lgs. n. 267/2000), può

però, "in caso d'inerzia o di ritardo" da parte di questi ultimi, "fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente". E quest'ultima previsione si presenta del tutto conforme all'art. 109 D.Lgs. n. 267/2000 (ancorchè entrato in vigore successivamente allo statuto in questione), che anzi prevede la sanzione ancor più grave della revoca dell'incarico dirigenziale "in caso di inosservanza delle direttive del sindaco".


In definitiva, il sindaco Borrelli poteva (e doveva) legittimamente esercitare tanto una funzione di indirizzo politico-amministrativo (art. 107 D.Lgs. n. 267/2000 ed art. 57 statuto), quanto una funzione di controllo sulla gestione tecnico-amministrativa (artt. 107 e 109 D.Lgs. n. 267 cit. ed art. 58 statuto); aveva, altresì, il potere/dovere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire (o eliminare) gravi pericoli che minacciassero l'incolumità dei cittadini (art. 54, 2° co. D.Lgs. n. 267 cit.).

Restando al potere/dovere di controllo dei sindaci sulla gestione tecnico-amministrativa, ovviamente detto potere non può e non deve essere così penetrante da comportare nella sostanza un annientamento o una deroga delle attribuzioni gestorie dirigenziali, perché altrimenti si finirebbe per violare la disciplina in esame, la quale invece può essere derogata "soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative" (così art. 107, 4° co. D.Lgs. n. 267 cit.). Ipotesi, quest'ultima, ricorrente ad esempio, per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, a termini dell'art. 53, co. 23 L. n. 388/2000 (come modificato dall'art. 29, co. 4 L. n. 448/01), ma che non riguarda il caso di cui è processo, ove non erano state

adottate disposizioni regolamentari organizzative derogatrici della competenza tecnico-gestionale dell'organo amministrativo in favore di quello elettivo (esecutivo).

Quanto al potere di controllo di cui si diceva innanzi, la giurisprudenza si è dunque chiesta fin dove può (e deve) spingersi questo potere da parte dell'organo elettivo sull'organo tecnico-amministrativo, fin dove, cioè, il primo ha il potere/dovere d'intervenire. E la Cassazione, sia in sede civile che in sede penale, ha individuato questa linea di demarcazione.

In particolare, Cass. civ., I, 27/9/2006, n. 21010 ha affrontato un caso in cui ad un assessore comunale era stato addebitato di avere tollerato che la refezione agli alunni di alcune scuole materne ed elementari venisse effettuata in locali con carenze igienico-strutturali; e la Corte, avendo rilevato che nel caso gli interventi omessi (la cui necessità, peraltro, non era nota all'assessore) consistevano in modeste opere interne di manutenzione ordinaria dei locali, ha escluso che la responsabilità per la loro mancata esecuzione potesse essere ascritta all'organo politico. Nel giungere a questa conclusione, la SC ha dunque giustamente escluso che si possa automaticamente imputare al sindaco e/o agli assessori di un Comune (ancorché di modeste dimensioni) qualsiasi violazione, allorché sussista un'apposita articolazione burocratica preposta allo svolgimento delle relative attività (con apposito dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa); e però ha aggiunto, per converso, che (cfr. la motivazione della sentenza cit.) *"una responsabilità dell'organo politico di vertice è di contro configurabile, in simile situazione, solo in presenza di specifiche condizioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo: e, cioè, quando si sia al*




cospetto di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione; ovvero quando l'organo politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire (in primis, dallo stesso funzionario preposto, il quale abbia segnalato difficoltà od ostacoli di natura economico-finanziaria che solo gli organi politici potrebbero affrontare e risolvere); ovvero ancora quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato competente, e abbia ciò nondimeno omissso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio (cfr., con vari accenti, nell'ambito della giurisprudenza penale, Cass. pen., 17 settembre 2004, n. 36760; Cass. pen., 21 giugno 2002, n. 23855; Cass. pen.; 23 febbraio 1999, n. 2297; Cass. pen., 18 dicembre 1997, n. 11819; e, proprio con riferimento a fattispecie concreta concernente la carente manutenzione di un edificio scolastico, Cass. pen., 1 agosto 2000, n. 8615)''.

A sua volta, la Cassazione penale, pur essendo compatta nell'affermare il principio della separazione delle competenze e connesse responsabilità tra gli organi elettivi e quelli tecnico-amministrativi, non manca di aggiungere che al sindaco residua "un più generale dovere di controllo e direttiva nei confronti degli uffici tecnici ed amministrativi del comune, affinché sia assicurata la corretta osservanza delle procedure" (cfr. es. Cass. pen., 28/1/2004, n. 8615).

Tanto premesso, nel caso di cui è processo nella condotta del sindaco Borrelli ricorrono non una (che già sarebbe di per sé sufficiente), ma tutte le

anzidette condizioni richieste dalla giurisprudenza di legittimità, nel senso che, come si è visto nel corso della presente sentenza e come si specificherà nel paragrafo successivo: a) si è in presenza di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili all'esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione o comunque di controllo da parte dell'organo politico; b) l'organo politico ossia il sindaco Borrelli conosceva o comunque avrebbe dovuto necessariamente conoscere tali violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale e, cionondimeno, omise di attivarsi con i suoi autonomi poteri per porvi rimedio; anzi, egli si ingerì attivamente nella procedura, portando a compimento ed aggravando gli effetti delle violazioni anzidette; c) l'organo politico e cioè il sindaco Borrelli era stato specificamente sollecitato ad intervenire ma, ciononostante, non intervenne.

Nel paragrafo successivo, dunque, i suddetti profili verranno esaminati in correlazione con le violazioni contestate al Borrelli nei capi d'imputazione a lui specificamente intestati, oltre che in generale nella rubrica.



2) La posizione del Borrelli

Qui di seguito, verranno esaminati i profili di cui si parlava nel paragrafo precedente, in correlazione con le violazioni contestate al Borrelli nei capi d'imputazione a lui specificamente intestati, oltre che in generale nella rubrica.

a) Approvazione del progetto esecutivo nonostante le sue carenze di ordine strutturale

Al Borrelli viene contestata l'approvazione, con delibera del 9/6/2000, n. 48, del *progetto esecutivo* del La Serra di sopraelevazione della scuola, nonostante le sue carenze di ordine strutturale, come determinate: a1) dalla mancanza dei calcoli e degli elaborati grafici strutturali; a2) dalla sua mancata previsione degli interventi di consolidamento di cui al DM 20/11/87; a3) dalla sua violazione della normativa in materia antisismica, di cui al DM 18/12/75, al DM 16/1/96 ed all'OPCM n. 2788/98.

Con la suddetta delibera, come già esposto nel Cap. I, la Giunta comunale, richiamato il progetto generale redatto dall'ing. La Serra (ossia quello già approvato con la citata delibera n. 73/99) e richiamata altresì la propria precedente delibera n. 42/2000 (con cui al La Serra era stato affidato l'incarico di progettazione e direzione lavori del II° lotto esecutivo avente l'importo omnicomprensivo di £. 200.000.000), approvò il progetto esecutivo di adeguamento funzionale del plesso scolastico per il II° lotto.

Orbene, va intanto premesso che, nel piccolo Comune di San Giuliano (di circa 1.000 abitanti), la Giunta comunale era composta da sole tre persone e, cioè, dal sindaco e da due assessori (v. pure art. 25 del suo statuto, laddove il successivo art. 27 rinvia al regolamento in ordine al funzionamento della Giunta).


Alla delibera n. 48/2000 in questione (come inserita nel Faldone 12, cartellina 10, sottocartellina relativa al 2° lotto; ed inserita pure quale doc. 314 a pagg. 1173 e ss. dell'all. 2, tomo III alla CT/PM), però, risultano presenti solo il sindaco Borrelli ed un assessore, tale Antonio Serrecchia, mentre l'altro assessore risulta assente. Il Serrecchia venne inizialmente anche coindagato ma poi prosciolto dal GUP di Larino, con sentenza n.

112/2005 del 17/10/05: la difesa del Borrelli invoca l'estensione anche a quest'ultimo delle motivazioni (riferite al Serrecchia) di questa sentenza del GUP, come pure dell'ordinanza di rigetto di richiesta di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP di Larino il 25/3/04 (entrambe prodotte dalla difesa ed inserite nel Faldone n. 7), motivazioni che invece questa Corte non condivide, alla luce di quanto già esposto e di quanto si continuerà ad esporre.

Tornando alla delibera n. 48/2000, stante la sola presenza del sindaco e di un assessore, risulta dunque evidente che, in caso di parità di voti, il voto del primo avrebbe prevalso comunque, per cui, qualunque fosse stata la sua decisione (di approvare oppure di non approvare il progetto), la stessa sarebbe stata quella adottata. Insomma, il sindaco ha avuto in questa delibera un ruolo assolutamente decisivo e determinante. Per cui, anche allorchè qui di seguito si farà riferimento alla Giunta, detto riferimento va specificamente correlato proprio alla posizione del Borrelli.

Scendendo più specificamente alle carenze di ordine strutturale del progetto approvato, verranno di seguito passate in rassegna le tre sovraesposte carenze individuate nel capo d'imputazione.

a1) Come già spiegato sia nel Cap. I che, molto più diffusamente, nel Cap. XV (lett. a), cui si rinvia, il cosiddetto *progetto esecutivo* che venne approvato con la delibera in questione era una mera "*documentazione progettuale*", totalmente priva del progetto strutturale esecutivo comprensivo dei calcoli strutturali, ossia della parte più importante e comunque assolutamente imprescindibile di un progetto esecutivo, del suo cuore, del suo nucleo essenziale. Proprio sulla base del progetto strutturale



esecutivo coi calcoli sarebbe stato difatti possibile stabilire se i muri sottostanti la realizzanda sopraelevazione sarebbero stati o meno in grado di sorreggerla, così come invece non la sorressero.

96
In proposito, i difensori del Borrelli, avv.ti Ruta e Del Vecchio, sia nelle arringhe che nella pur approfondita e circostanziata memoria depositata il 13/2/09, sostengono che questa approvazione era avvenuta ai soli fini economici e finanziari, laddove sarebbe nella competenza consiliare l'approvazione dei soli progetti preliminari (ai sensi della L. n. 216/95) e nella competenza dirigenziale l'approvazione appunto dei progetti esecutivi (cfr. memoria cit., pag. 56). Aggiungono che, anche se vi fosse una concorrente competenza giuntale nell'approvazione del progetto esecutivo, il responsabile del procedimento Marinaro aveva rilasciato comunque parere favorevole a detta approvazione (ibid., pag. 57).

Le sovraesposte argomentazioni difensive non possono essere condivise. Valgano, al riguardo, le seguenti considerazioni.

Effettivamente, nel corpo della delibera giuntale n. 48/2000, come risulta specie dal suo dispositivo, si fa riferimento solo ad aspetti economici e finanziari, omettendosi completamente l'esame ed anche la semplice visione del progetto esecutivo.

Ciò, però, ha costituito un grave e colpevole errore, perché: x) non è vero che la competenza all'approvazione del progetto esecutivo spetti al dirigente e tanto meno all'organo tecnico ovvero al responsabile del procedimento; xx) comunque, anche se così fosse, l'organo tecnico-amministrativo non aveva affatto approvato nel caso di specie il progetto esecutivo (essendosi limitato a rilasciare un mero parere alla Giunta) e l'unico organo che procedette ad approvarlo fu, per l'appunto, la Giunta comunale presieduta

dal Borrelli (del cui ruolo determinante e decisivo nell'ambito di detta approvazione si è già parlato).

x) Sul primo aspetto, in materia di opere pubbliche, ai sensi degli artt. 47 e 48 DPR n. 554/99, il responsabile del procedimento procede (in contraddittorio col progettista) solo alla validazione del progetto esecutivo; dopodichè, a termini del successivo art. 49 DPR cit., la conferenza dei servizi, acquisiti tutti i pareri tecnici necessari, procede a "nuovo esame del progetto" e, svolta detta conferenza, la "amministrazione aggiudicatrice procede alla approvazione del progetto secondo i modi e i tempi stabiliti dal proprio ordinamento".

E per "amministrazione aggiudicatrice" deve intendersi appunto la Giunta comunale, quale organo esecutivo del Consiglio comunale che ha approvato il progetto preliminare, fermo restando il fatto che, nel caso di specie, il progetto preliminare (e cioè il "*progetto generale*" del La Serra) era stato peraltro approvato non dal Consiglio ma dalla stessa Giunta comunale con la precedente delibera n. 73 del 5/8/99 (adottata nello stesso giorno in cui il La Serra aveva trasmesso il suddetto "*progetto generale*" al Borrelli: cfr. Cap. I), la quale Giunta aveva poi affidato al La Serra, con successiva delibera n. 42 del 9/5/2000, l'incarico di redigere appunto il progetto esecutivo, poi approvato sempre dalla Giunta con la delibera n. 48/2000 in questione (cfr. Cap. I).

A scanso di equivoci, va chiarito che per "amministrazione aggiudicatrice" non può invece intendersi l'organo del Comune che aggiudica materialmente i lavori, perché detto organo è di regola il segretario comunale (e quindi non è neppure un organo tecnico) e perché la fase di aggiudicazione dei lavori è successiva a quella dell'approvazione del

progetto. Nel caso di specie, i lavori vennero appunto aggiudicati alla ditta Martino dal segretario comunale, come da successiva determina n. 64 del 20/3/01 (cfr. Faldone 12, cartellina 10, sottocartellina relativa al 2° lotto). Il riferimento dell'art. 49 DPR cit. alla "*amministrazione aggiudicatrice*" non è perciò all'organo che aggiudica successivamente i lavori, bensì alla Giunta quale amministrazione che approva per l'appunto il progetto esecutivo.


xx) Ma, se anche le cose stessero diversamente, nel senso che la competenza ad approvare il progetto esecutivo fosse del dirigente della struttura tecnica o del responsabile del procedimento o, addirittura, del segretario comunale (competenza che, quanto al segretario comunale, andrebbe peraltro esclusa con assoluta certezza), resta il fatto che, nel caso di cui è processo, né il responsabile del procedimento e né il responsabile del servizio (entrambi questi ultimi in persona del Marinaro) né il segretario comunale hanno mai approvato quel cosiddetto "*progetto esecutivo*" del La Serra, il quale è stato invece per l'appunto unicamente approvato (su parere del responsabile del servizio Marinaro relativo alla "*regolarità tecnica*" del progetto) solo a mezzo della menzionata delibera giuntale n. 48 del 9/6/2000, di cui al capo d'imputazione. La Giunta, in tal modo, accontentandosi del mero parere dell'organo tecnico di cui si dirà sulla regolarità del progetto, ha finito per ingerirsi nella materia di competenza di quest'ultimo quale organo di amministrazione attiva (sempre che si condivida la tesi in esame sulla competenza dell'organo tecnico all'approvazione del progetto esecutivo), spogliandolo di detta competenza ed assumendo essa stessa quella competenza, divenendo essa stessa l'organo di amministrazione attiva (avendo degradato la competenza dell'organo tecnico alla cennata mera

funzione consultiva) ai fini dell'approvazione di quel progetto esecutivo del

La Serra.

Di conseguenza, tanto nel caso in cui si ritenga che quella competenza apparteneva effettivamente alla Giunta, quanto nel caso in cui si ritenga che quella competenza appartenesse invece all'organo tecnico (o addirittura al segretario comunale) ma di fatto la Giunta vi si è ingerita, appropriandosene attraverso l'approvazione di quel *progetto esecutivo* (su mero parere dell'organo tecnico), nell'uno come nell'altro caso la Giunta e, per essa, il sindaco Borrelli (che, come si è detto, in tale approvazione ha assunto un ruolo decisivo e determinante) avrebbe dunque dovuto, quanto meno, verificare l'idoneità di quel progetto sotto l'aspetto strutturale e, in particolare, da un lato l'esistenza del progetto strutturale esecutivo coi calcoli e, dall'altro lato, la loro esattezza (pur potendo al riguardo rimettersi al parere dell'organo tecnico-amministrativo, come si dirà subito).

Ora, è vero che l'organo politico non dev'essere munito delle capacità e competenze tecniche per valutare nel merito l'esattezza o meno del progetto strutturale esecutivo e dei relativi calcoli, potendo e dovendo a tal fine rivolgersi alla struttura tecnica. Né esso, una volta ottenuto il parere, è poi tenuto ad accertare se questo si soffermi sull'osservanza di tutti gli adempimenti e su tutti i profili normativi, tecnici e procedurali in materie che, per gli amministratori, possono risultare peraltro complesse. Il Borrelli, poi, è un medico, come evidenziato dai suoi difensori e, quindi, egli non aveva neppure le competenze tecniche per vigilare direttamente sull'osservanza ad esempio della L. n. 1086/71 (cheché ne dica in altro punto il capo d'imputazione), sulla necessità di produrre le perizie



geologiche ai sensi dell'art. 2 L. n. 64/74 (per quanto, su questo punto specifico, nel Cap. XVI si è già spiegato come per il Borrelli -oltre che per il Marinaro- sembra emergere *ex actis* la conoscenza che a San Giuliano si applicava detta normativa e che la stessa era stata già applicata anche per altre pratiche analoghe) e quant'altro. Su tutti questi ed altri aspetti tecnici, bene egli avrebbe potuto rimettersi all'apposito parere dell'organo tecnico, senza che, in caso di suoi vizi o inesattezze o omissioni su uno o più aspetti connessi all'osservanza delle discipline anzidette, esso sindaco o la Giunta potessero esserne chiamati a risponderne, salvo il caso di motivazione del parere *ictu oculi* lacunosa o abnorme (nel qual caso se ne sarebbe dovuta chiedere l'integrazione, oppure si sarebbe dovuto bocciare motivatamente il progetto).

E deve ritenersi che l'organo politico possa rivolgersi alla struttura tecnica anche ai fini della stessa verifica della completezza o meno del progetto, ossia perché venga verificata l'effettiva natura di "progetto" degli elaborati che essa va ad approvare, perché venga cioè verificata l'effettiva esistenza o meno in quel progetto anche del suo nucleo centrale ed essenziale e, cioè, del progetto strutturale esecutivo coi calcoli. La Giunta potrebbe difatti non avere il tempo o il modo o le competenze per accertare neppure quest'ultimo dato, relativo alla completezza degli elaborati sotto l'aspetto strutturale.

Però è altrettanto vero che, allorchè la Giunta procede essa stessa ad approvare il progetto esecutivo, essa non può e non deve accontentarsi di un mero apodittico parere dell'organo tecnico-amministrativo sulla regolarità tecnica punto e basta, dovendo in tal caso richiederne un'integrazione pretendendo che il parere sia specificamente riferito, quanto meno sotto il profilo strutturale, alla completezza formale degli elaborati ed alla loro


intrinseca idoneità tecnica. Una volta ottenuta la quale integrazione del parere, se detto parere integrato è favorevole, non è più l'organo politico ma quello tecnico a rispondere di ogni eventuale incompletezza e/o inidoneità tecnica dei medesimi elaborati.

Ed invece, nel caso di cui è processo, il parere rilasciato alla Giunta dal Marinaro in qualità di responsabile del servizio (parere non presente nelle copie della delibera n. 48/2000 acquisite d'ufficio, ma prodotto quale all. n. 4 dalla difesa del Borrelli all'udienza dibattimentale di I° grado del 17/3/06 ed inserito nel Faldone n. 7) si è risolto nella seguente frase: *"visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica"*.

Tutto qui, punto e basta.

Ora, questo parere da un lato dimostra che non è vero che, come invece sostiene la difesa (cfr. es. memoria degli avv.ti Ruta e Del Vecchio depositata il 13/2/09, pag. 77), l'approvazione del progetto esecutivo di cui alla delibera n. 48/2000 era finalizzata ai soli aspetti economici e finanziari, perché, con riferimento a detta approvazione, era stato invece rilasciato, per l'appunto, anche un parere di natura tecnica e, dunque, la medesima approvazione era finalizzata anche ad approvare il progetto dal punto di vista tecnico.

Ma, dall'altro lato, questo parere dimostra al tempo stesso che la Giunta presieduta dal Borrelli, con l'approvare la delibera n. 48/2000, ha colpevolmente errato nel prendere in esame solo aspetti economici e finanziari, omettendo del tutto l'esame ed anche la semplice visione del progetto esecutivo, perché quel colpevolmente errato parere del Marinaro,



come si è visto, era del tutto inidoneo, per la sua totale genericità ed apoditticità, a supplire al suddetto omesso esame da parte della Giunta.

Quest'ultima avrebbe dovuto o astenersi dall'approvare quel *progetto esecutivo* (o meglio, non-progetto, come si dirà), qualora non lo avesse ritenuto approvabile o qualora non si fosse ritenuta competente a farlo; oppure, prima di approvarlo, avrebbe dovuto esaminare la pratica o, in alternativa, avrebbe dovuto quanto meno richiedere al Marinaro di integrare il suo apodittico parere con riferimento ai segnalati aspetti della completezza formale degli elaborati (in particolare, di quelli strutturali) e della loro intrinseca idoneità tecnica.



Non avendo la Giunta presieduta dal Borrelli bocciato il progetto né richiesto l'integrazione del parere, la valutazione dei profili strutturali è stata sostanzialmente omessa in sede sia di delibera che di parere (stante l'assoluta apoditticità/genericità di quest'ultimo, rilevabile *ictu oculi*) e, comunque, ne è mancata qualsivoglia motivazione (requisito indefettibile del provvedimento amministrativo sotto il profilo della legittimità, ad evitare l'eccesso di potere e la stessa violazione di legge ex art. 3 L. n. 241/90, non ricorrendo nella specie l'ipotesi di cui all'art. 21-octies, 2° co. L. n. 15/2005) tanto nel contesto della delibera quanto nell'apodittico parere di cui si è detto. D'altra parte, quanto ai suddetti profili strutturali, c'era ben poco ed anzi niente da motivare, perché il progetto esecutivo strutturale coi calcoli mancava del tutto.

Senza il quale progetto strutturale esecutivo coi calcoli, quella documentazione progettuale si risolveva dunque, in realtà, in un non-progetto, come i periti hanno detto a chiare lettere (cfr. Cap. XV, lett. a),

sicch  la Giunta ha finito per approvare sostanzialmente un non-progetto, che non ha neppure esaminato.

Se invece la Giunta presieduta dal Borrelli avesse chiesto l'integrazione del parere sotto il profilo strutturale, essa non avrebbe neppure potuto approvare quel *progetto esecutivo*, perch  il tecnico Marinaro, gi  per il solo aspetto della completezza formale (senza contare poi quelli dell'intrinseca non-idoneit  tecnica degli elaborati sotto il profilo strutturale, specialmente a causa di tutte le colpevoli violazioni di carattere sia procedimentale che sostanziale delle svariate normative gi  ampiamente descritte nei precedenti Capitoli di questa sentenza), non avrebbe potuto non segnalare, salvo a commettere un falso, la carenza del nucleo fondamentale di ogni progetto esecutivo e, cio , la mancanza del progetto strutturale esecutivo coi calcoli. Discorso, questo, che vale anche per gli altri carenti profili strutturali di cui si parler  alle successive lett. a2 e a3.

E, si badi, qui si sta parlando non soltanto di una semplice illegittimit  di carattere amministrativo (come incidentalmente innanzi rilevata), ma di un'illegittimit  da cui   derivata una gravissima carenza di ordine strutturale, ossia una di quelle carenze che la Cassazione riconnette anche sotto il profilo penale alla competenza/responsabilit  propria appunto dell'organo politico.

Attraverso la descritta condotta omissiva, la Giunta presieduta dal Borrelli   dunque venuta meno alla funzione, che continua ad essere propria dell'organo elettivo (nella specie politico-esecutivo), di scongiurare che l'esercizio dei propri poteri di indirizzo e di programmazione (quelli


attraverso i quali era stata decisa la realizzazione della sopraelevazione con la prima delibera n. 56 del 4/6/99 e quelli attraverso i quali era stato poi approvato il "progetto generale" del La Serra con la successiva e già citata delibera n. 71 del 5/8/99) dia luogo a carenze di ordine strutturale. O, comunque, è venuta meno alla funzione di controllare (funzione anche questa propria dell'organo politico, come si diceva nel paragrafo precedente) che l'intervento, deciso attraverso il ricorso a quei poteri di indirizzo e di programmazione, non dia luogo, nella fase successiva ivi inclusa quella gestionale, a carenze di ordine strutturale.

 Per inciso, deve rilevarsi che analoga condotta ha poi altresì caratterizzato l'approvazione, con delibera n. 56 del 18/5/2001 (inserita nell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM, doc. 336, pagg. 1239 e ss.), della "perizia di variante" da parte della Giunta presieduta dal sindaco Borrelli (sempre con la presenza di due sole persone, lui ed un assessore, per cui, anche qui, egli ha assunto un ruolo decisivo e determinante), la cui progettazione si è risolta in un semplice foglio con tre disegni, come già esposto al Cap. XV, par. n. 1, cui si rinvia ad evitare ripetizioni.

a2) Quando si parla del profilo strutturale, si fa riferimento non soltanto all'effettiva esistenza di un progetto strutturale esecutivo coi calcoli (di cui si è detto alla lettera precedente), ma anche alla previsione delle opere di consolidamento (si rammenta che il DM 20/11/1987, al titolo II, Cap. 1, punto 1.1 fa "obbligo di procedere al consolidamento a chiunque intenda: a) sopraelevare o ampliare l'edificio").

Circa quest'ultimo aspetto, anzi, il fatto che quando si esegue una ~~sopraelevazione occorre procedere~~ ~~previamente ad opere di consolidamento~~ o, almeno, verificare se queste siano o meno necessarie, al di là del dato normativo, costituisce una nozione di comune esperienza e non bisogna certo essere dei tecnici per pensarvici.

Ed allora, la Giunta e per essa il Borrelli, ben lungi dall'accontentarsi del citato generico, inidoneo ed apodittico parere colpevolmente redatto dal Marinaro ("*visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica*", punto e basta), avrebbe dovuto pretendere l'integrazione del parere anche rispetto a questo aspetto, parimenti di carattere strutturale. Una volta ottenuto il quale parere, se favorevole, non sarebbe stato più l'organo politico (ma quello tecnico) a rispondere di ogni eventuale incompletezza e/o inidoneità tecnica degli elaborati in punto di necessità o meno di verifiche e consolidamenti (salvo sempre il caso di motivazione del parere *ictu oculi* lacunosa o abnorme, nel qual caso se ne sarebbe dovuta richiedere l'integrazione, oppure bocciare motivatamente il progetto). In realtà, peraltro, in sede di specifica integrazione del parere sul punto, il Marinaro non avrebbe potuto sottacere, salvo a commettere un falso, la carenza della previsione progettuale delle pur obbligatorie verifiche ed opere di consolidamento rispetto alla struttura *de qua*.



D'altra parte, nel Cap. XXIII (sub n. 3, lett. b) ed ancor più diffusamente nel Cap. XIV (lett. a), si è già riferito, ma qui è il caso di ripeterlo in sintesi, che, facendo seguito alla delibera n. 48 del 9/6/2000, con la già citata delibera n. 56 del 18/5/2001 venne approvato il progetto di variante relativo al II° lotto e cioè alla sopraelevazione di cui è processo della scuola

elementare e media, sempre senza le pur necessarie e comunque obbligatorie opere di consolidamento né verifiche della struttura sottostante. Delibera, quest'ultima, che venne approvata dopo l'affidamento (con la delibera n. 32 del 27/3/2001) dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori del III° lotto per il consolidamento della scuola materna (con somme peraltro destinate alla scuola elementare e media: ma questo specifico profilo non costituisce oggetto di contestazione), lavori del II° e III° lotto che poi vennero eseguiti ed ultimati in contemporanea nello stesso plesso scolastico (come da certificati del 26/4/2002: per i riferimenti sul rinvenimento di tutta la citata documentazione, cfr. sempre Cap. XXIII, n. 3, lett. b).

Per gli ulteriori approfondimenti del discorso in questione, si rinvia a tutto quanto già illustrato nei succitati Capitoli, ove si è pure aggiunto come il sovraesposto riferimento al III° lotto dei lavori, pur non trovando riscontro nel capo d'imputazione, sia perfettamente utilizzabile ai fini dell'analisi comparativa di cui sopra, fermo restando che la condotta omissiva di cui si sta trattando relativa al II° lotto dei lavori è e resta comunque molto grave, anche ove si prescinda del tutto dalla suddetta analisi comparativa correlata ai lavori del III° lotto.


Ciò che qui conta sottolineare è il fatto che, alla luce di quanto testè esposto, la mancata previsione delle opere di consolidamento o, comunque, la mancata richiesta quanto meno di idoneo parere specificamente riferito alle stesse nell'ambito della delibera n. 48 del 9/6/2000 non ha comportato soltanto un'ulteriore (rispetto a quanto già riportato sub a1) gravissima carenza di ordine strutturale.

In realtà, la successiva previsione delle opere di consolidamento della scuola materna, con la citata delibera n. 32 del 27/3/2001, dimostra che la Giunta

presieduta dal Borrelli si era posta il problema della necessità delle opere di consolidamento a tutela della pubblica incolumità e lo aveva risolto appunto nel prevederle, per la scuola materna. Ma allora, La Giunta presieduta dal Borrelli avrebbe dovuto allo stesso modo ed anzi a maggior ragione necessariamente prevedere altrettante opere di consolidamento per la scuola elementare e media o, quanto meno, pretendere il rilascio di apposito parere da parte della struttura tecnica avente ad oggetto (anche) dette opere già all'atto dell'approvazione della delibera n. 48 del 9/6/2000 (oltre che dell'approvazione della perizia di variante con la delibera n. 56 del 18/5/01, dove neppure peraltro furono previste).

In mancanza di quelle opere di consolidamento, o, quanto meno, in mancanza del parere che relazionasse sulle stesse (parere che, lo si ripete, avrebbe potuto deresponsabilizzare l'organo politico, nella persistenza della responsabilità di quello tecnico), la Giunta presieduta dal Borrelli non avrebbe dovuto approvare la delibera n. 48/2000 (e si è già visto quale ruolo decisivo e determinante il Borrelli abbia avuto in tale approvazione).

Inoltre, una volta approvata quest'ultima delibera e tanto più a seguito dell'approvazione di quella n. 32/01 relativa alle opere di consolidamento della scuola materna, la Giunta presieduta dal Borrelli, ben lungi dall'approvare il progetto di variante per il II° lotto con la citata delibera n. 56/01 (ossia per la sopraelevazione della restante porzione della scuola elementare e media, senza alcuna previsione di verifiche né opere di consolidamento), avrebbe invece semmai dovuto revocare la precedente delibera n. 48/2000, o, quanto meno, richiedere integrativamente (almeno ora) idoneo parere alla struttura tecnica sull'effettiva non-necessità di analoghe opere di consolidamento anche della preesistente struttura della



scuola elementare e media, la quale era tra l'altro più vecchia (1960) e tipologicamente meno resistente (muratura in pietrame e malta) della scuola materna con muratura in mattoni del 1967.

E, lo si ripete, San Giuliano era un piccolo paesino di circa 1.000 abitanti, per cui tutto era sotto gli occhi di tutti, tutti sapevano tutto e non risulta neppure (per quel che possa valere) che si stessero eventualmente approvando o eseguendo altri lavori pubblici nello stesso periodo in cui si stavano approvando o eseguendo i lavori del II° e III° lotto della scuola.

Quanto sopra, dunque, oltre ad avere integrato la cennata ulteriore gravissima carenza di ordine strutturale, di per se sola idonea a far sorgere la penale responsabilità a carico dell'organo politico (come si diceva nel precedente paragrafo n. 1), testimonia altresì il fatto che il Borrelli conosceva o, comunque, avrebbe dovuto conoscere la situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato tecnico competente (nel non avere detto apparato tecnico preteso dal progettista la previsione delle previe obbligatorie verifiche ed opere di consolidamento anche per la scuola elementare e media) e testimonia, altresì, come il Borrelli abbia, cionondimeno, omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio.

Conoscenza da parte del Borrelli, quella anzidetta, che integra un'ulteriore specifica condizione, tra quelle previste dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, come si diceva sempre nel precedente paragrafo n. 1, è, a sua volta, anch'essa di per se sola idonea a far sorgere la penale responsabilità a carico dell'organo politico (o meglio, del soggetto che lo ricopre).

a3) Circa la normativa in materia antisismica, innanzi tutto il campo va sgombrato dalla contestazione nei confronti del Borrelli relativa alla violazione dell'art. 4 DM 28/9/98, n. 499, per avere omesso l'avviso pubblico ivi previsto. Dell'irrelevanza di questa violazione si è già parlato nel Cap. XVII, lett. c, alla cui lettura si rinvia ad evitare ripetizioni.

Tornando al profilo strutturale, il Borrelli avrebbe dunque dovuto pretendere che il parere fosse specificamente riferito alla completezza formale degli elaborati ed alla loro intrinseca idoneità tecnica.

E, quando si parla del profilo strutturale, si fa riferimento non soltanto all'effettiva esistenza di un progetto strutturale esecutivo coi calcoli (cfr. quanto esposto sub a1), ma anche alla previsione delle opere di consolidamento (cfr. quanto esposto sub a2) ed al rispetto dei criteri sostanziali della disciplina antisismica, in un Comune quale quello di San Giuliano che, al momento in cui la sopraelevazione venne pensata e poi realizzata (tra il 1999 ed il 2002), risultava inserito tra quelli ad elevato rischio sismico.

Su tutto il discorso di carattere antisismico, sulla conoscenza o comunque conoscibilità dell'OPCM n. 2788/98 e degli altri provvedimenti normativi, sulla conoscenza o comunque conoscibilità dello stesso effetto di sito nella zona in cui era ubicata la scuola, sulla prevedibilità sia del sisma che dell'effetto di sito (*dies certus an, sed incertus quando*) e quant'altro, comunque, ad evitare ripetizioni si rinvia a quanto già ampiamente esposto nel Cap. XVII e nel Cap. XX (nn. 3, 4 e 5).

Quel che qui conta aggiuntivamente evidenziare è il fatto che, anche sotto questo profilo, si è in presenza di una gravissima carenza di ordine strutturale, ossia di una di quelle carenze che la giurisprudenza di legittimità

riconnette alla competenza/responsabilità propria appunto dell'organo politico.

Anche sotto il profilo in esame, difatti, la Giunta e per essa il Borrelli, non si sarebbe potuto né dovuto accontentare del citato generico, inidoneo ed apodittico parere del Marinaro ("*visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica*", punto e basta), del tutto scollegato dal rispetto dei criteri sostanziali della disciplina antisismica, ma avrebbe dovuto preoccuparsi di acquisire un parere specificamente riferito anche all'osservanza di detti criteri, trattandosi di un ulteriore fondamentale aspetto di carattere strutturale.


Una volta ottenuto il quale parere, se favorevole, non sarebbe stato più l'organo politico (ma quello tecnico) a rispondere di ogni eventuale incompletezza e/o inidoneità tecnica degli elaborati in punto di rispetto (o meno) dei criteri sostanziali della disciplina antisismica, salvo il caso di motivazione del parere *ictu oculi* lacunosa o abnorme (nel qual caso se ne sarebbe dovuta richiedere l'integrazione, oppure bocciare motivatamente il progetto).

Ciò che, al contrario, la Giunta presieduta dal Borrelli non ha fatto riguardo alla delibera n. 48 del 9/6/2000 (né nella successiva delibera n. 56/01), accontentandosi del citato generico, inidoneo ed apodittico (oltre che colpevolmente errato) parere del Marinaro. In realtà, se di detto parere fosse stata richiesta la necessaria specifica integrazione, il Marinaro non avrebbe potuto sottacere, salvo a commettere un falso, la mancata previsione progettuale dei criteri sostanziali antisismici.

La Giunta presieduta dal Borrelli è dunque anche qui venuta meno alla ~~funzione, che continua ad essere propria dell'organo elettivo (nella specie politico-esecutivo),~~ di scongiurare che l'esercizio dei propri poteri di indirizzo e di programmazione (quelli attraverso i quali era stata decisa la realizzazione della sopraelevazione con la prima delibera n. 56 del 4/6/99 e quelli attraverso i quali era stato poi approvato il "progetto generale" del La Serra con la successiva e già citata delibera n. 71 del 5/8/99) dia luogo a carenze di ordine strutturale. O, comunque, è venuta meno alla funzione di controllare (funzione anche questa propria dell'organo politico, come si diceva nel primo paragrafo) che l'intervento, deciso attraverso il ricorso a quei poteri di indirizzo e di programmazione, non dia luogo, nella fase successiva ivi inclusa quella gestionale, a carenze di ordine strutturale.

b) Autorizzazione all'utilizzazione della costruzione da parte degli utenti prima del (mai avvenuto) collaudo statico

Al Borrelli viene specificamente contestato di non avere proceduto, una volta realizzata la sopraelevazione del 2002, alla nomina del collaudatore statico e quindi, in sostanza, di non avere disposto il collaudo statico. Se questo fosse stato invece doverosamente disposto, l'opera non sarebbe risultata comunque collaudabile a causa dei suoi gravissimi difetti strutturali e quindi il collaudo avrebbe avuto esito sicuramente negativo ed il relativo certificato non sarebbe stato rilasciato (come già spiegato nei Cap. XIII, XIV, lett. b, XV, lett. b, XVIII, n. 6 e, quanto al nesso di rischio, XXI, nn. 1-2).



Ora, per tutto quanto già esposto nel primo paragrafo del presente Capitolo, deve ritenersi che la competenza a disporre il collaudo statico ed a nominare il collaudatore non fosse del sindaco Borrelli, bensì del responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento (Marinaro), trattandosi di un mero atto di gestione e non di un atto d'indirizzo politico-amministrativo.

Sempre in base alla normativa (anche statutaria) ed alla giurisprudenza richiamata nel primo paragrafo del presente Capitolo, però, deve parimenti ritenersi che sul sindaco Borrelli incombesse un preciso potere/dovere di controllo su questo imprescindibile atto di gestione tecnico-amministrativa, senza l'esecuzione del quale atto di gestione il Comune non avrebbe potuto, stante il divieto di cui all'art. 200, 1° co. DPR n. 554/99, neppure prendere provvisoriamente in consegna i lavori come invece di fatto accaduto sulla base del *verbale* del 19/7/2002 (della cui giuridica inesistenza e comunque palese illegittimità amministrativa -incidentalmente rilevata- si è peraltro già detto nel Cap. XV, lett. b), né tanto meno consentire l'utilizzo della scuola (e di tutta la scuola elementare e media dato che, se anche fosse crollata la sola porzione sopraelevata nel 2002, si sarebbe portata via tutto il resto così come poi accaduto, perché, trattandosi di un *unicum* strutturale, era "*come privare il tavolino di una delle gambe*": cfr. Cap. XIV, lett. a).

E, non avendo provveduto il responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento Marinaro a disporre il collaudo statico ed a nominare il collaudatore terzo (ex art. 188, 4° co., lett. d DPR n. 554/99), il sindaco Borrelli avrebbe potuto e dovuto, se non procedervi egli stesso con provvedimento contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267/2000 (ma magari avrebbe potuto fare anche questo), quanto meno


fissare un termine perentorio al Marinaro, ai sensi dell'art. 58 dello statuto del Comune di San Giuliano e connesso art. 107 D.Lgs. cit., entro il quale questi avrebbe dovuto adottare gli omessi provvedimenti. In caso di persistente inerzia da parte del Marinaro, il Borrelli avrebbe potuto/dovuto attribuirne la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente (art. 58 statuto cit.), oltre che poter anche giungere a revocare il Marinaro dal suo incarico ex art. 109 D.Lgs. cit.

Ma a tanto il Borrelli non provvide in alcun modo.

Anzi, egli s'ingerì nelle competenze del Marinaro rilasciando egli stesso al dirigente scolastico Di Falco il sostanziale certificato di agibilità del 9/4/2002 della struttura per come sopraelevata nel 2002 (v. *infra*), certificato che giammai avrebbe potuto rilasciare in mancanza del previo indispensabile certificato di collaudo statico che ne sta a monte (cfr. pure art. 8 L. n. 1086/1971 ed artt. 67, 8° co. e 25, 3° co., lett. a DPR n. 380/01).

Comunque, anche a prescindere dalla natura di certificato di agibilità della suddetta missiva del 9/4/2002, con quest'ultima il Borrelli autorizzò l'utilizzazione dell'aula sopraelevata e quindi anche di quelle che ne stavano sotto (v. *infra*).

Ma, volendosi altresì prescindere anche da quest'ultima missiva e dall'autorizzazione dalla stessa integrata, resta il fatto che il Borrelli, nella sua veste di sindaco/legale rappresentante dell'Ente proprietario della scuola elementare e media (v. Cap. XXVIII, par. n. 1), consentì o comunque continuò a consentire l'utilizzazione dell'intera struttura unitaria di detta scuola (v. *infra*), pur in assenza del collaudo statico a seguito della sopraelevazione del 2002, così violando anche sotto questo aspetto il divieto



di cui alla L. n. 1086/71 ed il DPR n. 380/01, i cui rispettivi artt. 17 e 75 sanzionano tra l'altro penalmente "chiunque" consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del collaudo statico.

E non è a dire che, in quel piccolo paesino di circa mille anime, il Borrelli ignorasse il fatto che la scuola continuava ad essere utilizzata, nonostante la carenza del collaudo statico.

Quanto alla conoscenza del persistente utilizzo della scuola, difatti, la stessa veniva frequentata anche dalla figliola del sindaco.

Quanto alla conoscenza della mancanza del collaudo statico a seguito della sopraelevazione del 2002, il sindaco da un lato se ne mostrò consapevole nella sua successiva missiva del 29/5/2002 (v. *infra*), mancanza di collaudo statico del resto espressamente risultante anche dal già menzionato *verbale* di presa in consegna provvisoria dei lavori da parte del Comune del 19/7/02 (v. *infra*). E, dall'altro lato, il Borrelli ne venne reso esplicitamente edotto dalle specifiche, pressanti e reiterate richieste (vertenti, appunto, sulla certificazione in questione) da parte dei Dirigenti scolastici Di Falco e Colombo, che, non a caso, egli non provvide mai ad evadere (v. *infra*).

Quanto appena esposto, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità sia penale che civile richiamata nel primo paragrafo del presente Capitolo, dimostra come, anche con riferimento al mancato collaudo statico (al pari che per l'approvazione del cosiddetto *progetto esecutivo* di cui si è parlato sub lett. a):

a) si è in presenza di violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale, riconducibili al mancato esercizio dei poteri/doveri di controllo da parte

dell'organo politico. E l'omesso collaudo statico attiene appunto all'aspetto strutturale, ~~laddove le carenze di ordine strutturale che detto omesso collaudo avrebbe dovuto accertare, così come avrebbe accertato se fosse stato compiuto (come già spiegato nei Cap. XIII, XIV, lett. b, XV, lett. b, XVIII, n. 6 e, quanto al nesso di rischio, XXI, nn. 1-2), erano molteplici e molto gravi, secondo quanto già illustrato per tutto il corso della presente sentenza;~~

b) l'organo politico ossia il sindaco Borrelli conosceva o comunque avrebbe dovuto necessariamente conoscere tali violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale (v. *supra*, lett. a1, a2, a3) e, cionondimeno, omise di attivarsi con i suoi autonomi poteri per porvi rimedio. Anzi, egli si ingerì attivamente nella procedura, portando a compimento ed aggravando gli effetti delle violazioni anzidette, attraverso la succitata missiva del 9/4/02 e comunque nel consentire o continuare a consentire l'utilizzazione dell'intera struttura unitaria della scuola elementare e media, pur in mancanza del collaudo statico (e del relativo certificato) della scuola a seguito della sopraelevazione del 2002;

c) l'organo politico e cioè il sindaco Borrelli era stato specificamente, reiteratamente e pressantemente sollecitato sia per iscritto che verbalmente ad intervenire ma, ciononostante, non intervenne.

E, si badi, sempre secondo la Cassazione (cfr. par. n. 1), perché sorga la responsabilità propria appunto dell'organo politico, gli aspetti anzidetti non debbono necessariamente concorrere (come, peraltro, per quanto detto, nella specie concorrono) tra loro, dato che anche la presenza di uno solo di essi è di per se sola idonea e sufficiente a far sorgere l'anzidetta

competenza/responsabilità e, quindi, la penale responsabilità a carico dell'organo politico (o meglio, del soggetto che lo ricopre).

In conclusione, all'atto di gestione del collaudo statico attraverso la nomina del collaudatore avrebbe dovuto provvedere, a differenza di quanto ipotizza il capo d'imputazione, non il sindaco Borrelli ma il responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento, geom. Marinaro, sebbene tanto sia stato specificamente contestato a quest'ultimo solo sotto il profilo dell'omessa vigilanza. Tuttavia, il sindaco avrebbe dovuto al riguardo esercitare i suoi poteri/doveri di controllo di cui si è fin qui discusso; condotta del Borrelli, quest'ultima, che costituisce un *minus* rispetto alla contestazione della mancata nomina del collaudatore di cui alla rubrica e quindi non la eccede, non ne fuoriesce.

////////////////////////////////////


Al Borrelli viene altresì specificamente contestato di avere autorizzato o comunque consentito la frequentazione della scuola da parte degli utenti prima del mai avvenuto collaudo statico (a parte quello del lontano 3/7/1965, di cui si è detto al Cap. I e di cui si tornerà a dire pure oltre).

Quanto alla suddetta autorizzazione, il sia pur implicito riferimento di questa parte della rubrica è evidentemente alla già citata missiva del 9/4/2002 (inserita nel Faldone 12, cartellina 14-15) che il sindaco Borrelli scrisse al dirigente dell'Istituto comprensivo statale "*Francesco Jovine*" di Bonefro (che comprendeva anche la scuola di San Giuliano), avente ad oggetto la "agibilità aula informatica nel plesso scolastico", del seguente tenore: "*il sindaco, riscontrato che i lavori di adeguamento effettuati dalla*

ditta Martino Giovanni e C. di Collotorto nel plesso scolastico sono stati ultimati, dichiara che l'aula informatica nel plesso scolastico è stata completata da oltre un mese e la stessa è perfettamente funzionale e idonea allo scopo cui è destinata".

La suddetta missiva è stata già richiamata nel Cap. I, ove si è pure specificato che il dirigente scolastico dell'epoca, ossia il teste Di Falco, ha confermato che l'aula informatica (peraltro mai entrata concretamente in funzione) era proprio quella cui erano destinati gli ambienti all'interno della sopraelevazione del 2002 (cfr. trascr. ud. 21/4/06, pagg. 143-145) ed ha altresì confermato di avere ricevuto la suddetta "certificazione" del sindaco Borrelli (ivi, pagg. 145 e 148).

Con questa missiva, in sostanza, il sindaco Borrelli rilasciò un certificato di agibilità (cfr. appunto il suo oggetto, ma anche il suo contenuto) dell'aula sopraelevata e, quindi, anche della struttura sottostante, perché non poteva essere agibile quella sopraelevata se non fosse stata staticamente agibile anche quella che la sorreggeva. Certificato che, però, giammai avrebbe potuto rilasciare in mancanza del certificato di collaudo statico che ne sta a monte (cfr. pure art. 8 L. n. 1086/1971 ed artt. 67, 8° co. e 25, 3° co., lett. a DPR n. 380/01). E poco conta ribattere che la competenza a disporre il collaudo statico e nominare il collaudatore, così come la competenza a rilasciare il certificato di agibilità non era la sua, ma (trattandosi di meri atti di gestione) apparteneva effettivamente al dirigente/responsabile del procedimento, perché, di fatto, quanto al certificato di agibilità in questione, il sindaco s'ingerì nella competenza e dunque anche nella connessa responsabilità di quest'ultimo.




Vero è, invece, che il dirigente Di Falco, sempre nella sua citata deposizione, ha aggiunto che egli il 31/8/2002 andò in pensione (ivi, pag. 143), che quella missiva del sindaco l'aveva chiesta lui stesso per ottenere dei finanziamenti (ivi, pagg. 145-146) e che, a suo giudizio, per "*agire in questi ambienti*", egli avrebbe dovuto poi "*reiterare una richiesta di agibilità*" (ivi, pagg. 151-152). Presumibilmente, a proposito di detta reiterazione, egli voleva riferirsi alla missiva che, subito prima di andare in pensione e, cioè, in data 28/8/02, egli rivolse al sindaco Borrelli (missiva inserita quale doc. 375 a pag. 1306 nell'all. 2, tomo III alla CT/PM), con la quale gli richiese appunto, tra l'altro, il "*certificato di staticità e di collaudo*", certificato però mai rilasciato né a lui e né al dirigente scolastico Colombo che gli successe. Ma sul punto si tornerà in seguito. Resta il fatto che il dirigente Di Falco andò in pensione nell'agosto 2002 e che quella missiva del sindaco, relativa all'asserita agibilità/funzionalità/idoneità dei locali, rimase agli atti sia del Comune che della scuola.

Ed è parimenti vero che il capo d'imputazione non ha qualificato la suddetta missiva come un certificato di agibilità, ma l'ha presa (implicitamente) in esame solo come un'autorizzazione alla frequentazione della scuola da parte dell'utenza (per cui la stessa verrà presa qui in esame solo sotto quest'ultimo profilo). Autorizzazione che, ugualmente ed anzi a maggior ragione, non avrebbe potuto però essere rilasciata in mancanza del certificato (di agibilità e del certificato) di collaudo statico.

Più precisamente, con la citata missiva del 9/4/2002 il sindaco Borrelli autorizzò l'utilizzazione dell'aula sopraelevata nel 2002 (mai peraltro entrata concretamente in funzione), ma, con ciò, come ripetesì autorizzò

implicitamente anche l'utilizzazione della struttura sottostante, perché non poteva essere utilizzabile quella sopraelevata se non fosse stata (così come di fatto, peraltro, non era) staticamente idonea anche quella che la sorreggeva. Rispetto a quest'ultima, che già veniva precedentemente utilizzata (vi erano ubicate due aule scolastiche: cfr. Cap. I), mancò un'esplicita autorizzazione evidentemente perché la scuola non venne mai propriamente chiusa per l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione e poi riaperta (cfr. sul punto dep. Di Falco, in trascr. ud. 21/4/06, pagg. 154-155).

Il sindaco era al corrente che la scuola continuava ad essere utilizzata (anche sua figlia la frequentava) e ne autorizzò o comunque continuò a consentirne l'utilizzo pure dopo l'esecuzione della sopraelevazione del 2002. Dopodiché la scuola venne anche ufficialmente inaugurata per l'anno scolastico 2002/2003 e detta inaugurazione venne *"pubblicizzata anche dai giornali dell'epoca"* (dep. Nunziatina Porrazzo, in trascr. ud. 20/10/06, pag. 41). Per l'esattezza, non è rimasto chiarito se l'inaugurazione abbia riguardato la sola scuola materna come riferito dalla teste Simone (in trascr. ud. 24/3/06, pag. 49), oppure *"tutto il complesso scolastico" ... materne, elementari e medie* come riferito dalla teste Rachele Porrazzo (in trascr. ud. 21/4/06, pag. 86); ad ogni modo, se anche riguardò solo la prima, peraltro parzialmente aderente all'altra, resta il fatto che l'inaugurazione si svolse il *"primo giorno di scuola"*, in cui *"si fece la festa"* e *"tutti i bambini, materne, elementari e medie ... si riunirono tutti insieme"*, come riferito sempre dalla teste Rachele Porrazzo (in trascr. ud. 21/4/06, pag. 86).




Orbene, se le condotte del Borrelli di cui si è parlato alla precedente lett. a si connettono alla lett. A ed al primo profilo della lett. B del capo d'imputazione, la presente condotta (contestata sia alla lett. A che, più genericamente, alla lett. B della rubrica) si connette direttamente al secondo profilo del capo B, come già spiegato nel Cap. XXI (n. 1), ove si è confermata la sussistenza del nesso causale anche sotto l'aspetto del nesso di rischio (cfr. sempre Cap. XXI, nn. 1 e 2).

In particolare, nel Cap. XXI si è già detto come, se il Borrelli non avesse autorizzato, prima del mai avvenuto collaudo statico, l'utilizzazione della scuola come sopraelevata nel 2002 secondo quanto, in sostanza, accaduto con la suddetta missiva del 9/4/02, l'utenza non avrebbe mai potuto indebitamente accedervi.

Sotto questo aspetto, è vero che, allorchè il dirigente scolastico Colombo prese servizio, il 2/9/02 (cfr. dep. Colombo, in trascr. ud. 24/3/06, pag. 86) nel medesimo Istituto comprensivo statale "*Francesco Jovine*" di Bonefro (che comprendeva anche la scuola di San Giuliano) al posto del dirigente Di Falco, col quale peraltro non ebbe contatti (ivi, pag. 88), non rinvenne quella missiva così come non rinvenne neppure altra documentazione (ivi, pagg. 88-89). Però è parimenti vero che quella missiva autorizzativa del 9/4/02 era stata inviata al precedente dirigente scolastico (Di Falco) e si trovava protocollata non solo agli atti della scuola (Prot. n. 114 9 F 12 del 10/4/02) ma anche a quelli del Comune (Prot. n. 1399: cfr. il frontespizio di detta missiva nell'all. 2, tomo III alla CT/PM, doc. n. 362, pag. 1280), il che era già di per sé sufficiente ad autorizzare l'accesso dell'utenza alla scuola.

Ad ogni modo, nel citato Cap. XXI si è pure aggiunto (sempre con riferimento al secondo profilo del capo B ed alla sussistenza del nesso di rischio, sotto il quale secondo profilo viene espressamente contestato di avere agito "consentendo, favorendo ed autorizzando illecitamente...") che, anche indipendentemente dalla succitata missiva autorizzativa, se il Borrelli, quale sindaco/legale rappresentante del Comune proprietario della scuola elementare e media, non vi avesse comunque (magari anche facendo ricorso al suo potere cautelare ex art. 54 D.Lgs. n. 267/2000) consentito l'accesso in mancanza del prescritto ed imprescindibile certificato di collaudo statico, l'utenza non avrebbe potuto indebitamente frequentarla e, quindi, non si sarebbero verificati i decessi e le lesioni in contestazione (cfr. pure Cap. XVIII, n. 6 ed ulteriori Capitoli di riferimento, anche con riferimento alla non-collaudabilità della struttura).

Sul punto deve anche ribadirsi (cfr. Cap. I) che il Borrelli, successivamente alla sua menzionata missiva del 9/4/2002 diretta al dirigente scolastico, ne scrisse un'altra in data 29/5/2002 (inserita nel Faldone 12, cartellina 14-15), indirizzandola tra gli altri al progettista/DL La Serra ed all'impresa Martino, con la quale, contemporaneamente e contraddittoriamente confermando e smentendo il contenuto della succitata missiva del 9/4/02, sulla premessa che "i lavori pubblici ... risultati ultimati, sono ancora in corso e non consegnati a questa Amministrazione", li invitò in Municipio "al fine di risolvere i problemi e stabilire i tempi brevi per l'ultimazione e la consegna definitiva degli stessi". Dopodichè, il 24/6/02, il D.L. La Serra redasse il certificato di regolare esecuzione dei lavori (inserito pure quale doc. 372 alle pagg. 1299-1304 dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) ed il 19/7/02 fu redatto



un verbale, con la sottoscrizione però della sola impresa Martino e non anche del D.L. e del responsabile del procedimento (documento inserito al n. 372 a pag. 1305 dell'all. n. 2, tomo III, alla CT/PM) di presa in consegna provvisoria dei lavori (da parte del Comune) in considerazione della "necessità espressa dall'Ente di poter disporre delle opere eseguite prima della loro collaudazione definitiva o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione". E nel Cap. XV (lett. b) si è già spiegato come questo "verbale" del 19/7/02 di presa in consegna provvisoria dei lavori (da parte del Comune) è innanzi tutto giuridicamente inesistente, in quanto sottoscritto solo dall'impresa e come, anche se lo stesso fosse stato esistente, sarebbe risultato (come incidentalmente rilevabile, ai fini che qui interessano) cionondimeno palesemente illegittimo per la violazione, parimenti contestata in rubrica, dell'art. 200 DPR n. 554/99 (sul divieto di utilizzo ancorchè provvisorio o anticipato dell'opera prima dell'esecuzione del collaudo statico), perché nessun collaudo statico, né in corso d'opera, né provvisorio, né definitivo, era stato mai effettuato dopo la realizzazione della sopraelevazione del 2002.

Sicché, in realtà, il Comune non ha mai preso validamente o comunque legittimamente in consegna i lavori e, dunque, anche sotto questo aspetto, mai il Borrelli, quale sindaco/legale rappresentante del Comune proprietario della scuola (cfr. Cap. XXVIII, n. 1), avrebbe potuto autorizzare o comunque consentirne l'accesso all'utenza. E non lo avrebbe potuto consentire in nessun ambiente della scuola elementare e media dato che, come si ripete, se anche fosse crollata la sola porzione sopraelevata nel 2002, si sarebbe portata via tutto il resto così come poi accaduto, perché,

trattandosi di un *unicum* strutturale, era "come privare il tavolino di una delle gambe" (cfr. Cap. XIV, lett. a).

Tornando al preside Colombo, nella sua richiamata deposizione egli ha aggiunto che, non trovando la documentazione, egli capì "che qualcosa non andava" (trascr. ud. 24/3/06, pag. 89) ancorchè le condizioni dell'edificio non si presentassero esteticamente precarie (ivi, pagg. 129), sicché s'informò informalmente, venendogli risposto che "era tutto a posto" (ivi, pag. 106). Ma, poiché queste risposte "che mi davano erano evasive, io ho formalizzato la richiesta" (ivi, pag. 106), nel senso che "il giorno 9 settembre [2002: dunque prima della riapertura della scuola per l'anno scolastico 2002/2003, anche se, come poi precisato a pag. 122, quel giorno il sindaco non c'era], *personalmente ... ho formalizzato, ho presentato la richiesta, si sono tutti irrigiditi e via dicendo, allora ho ritenuto opportuno di portare personalmente, consegnare a mano questo documento*" (ivi, pagg. 106-107) ai tre sindaci dell'Istituto comprensivo (compreso il Borrelli). Tale documento poi portato a mano è la missiva datata 11/10/2002, con richiesta di rilascio di una serie di certificati relativi alle varie scuole e, quanto a San Giuliano, non alla sola parte sopraelevata nel 2002 ma all'intero plesso (ivi, pagg. 116, 117, 118, 119, 120, 121), ossia dei certificati "di abitabilità, di agibilità, di staticità, di idoneità statica e via scorrendo" (ivi, pag. 89). Tuttavia, recatosi il Colombo presso il Comune di San Giuliano per consegnare personalmente al sindaco detto documento, gli veniva risposto che il Borrelli non c'era perché stava svolgendo la sua professione (ivi, pag. 93), per cui "ci sono andato di nuovo, sono andato a




chiamarlo a casa. Sono andato a casa, è sceso e glielo ho dato" (ivi, pag. 107). Ciononostante, il dirigente Colombo non ricevette alcun documento (ivi, pag. 91 e 92) né alcuna risposta se non quella che *"stavano organizzando, stavano facendo e che dovevo aspettare"* (ivi, pagg. 89 e 94). La missiva cui il Colombo fa riferimento si rinviene sia nel Faldone 12 (inserita come primo documento nella cartellina rossa relativa agli atti depositati dal PM alle udienze del 24/3/06 e del 7/4/06) e sia nell'allegato 2, tomo III (doc. 377, pag. 1308) alla CT/PM. Ebbene, in tale missiva, richiamata la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. nn. 626/94 e 242/96), il dirigente Colombo chiede appunto ai tre sindaci *"di far pervenire"* una serie di documenti relativi all'Istituto comprensivo, tra i quali: *"1. Certificato di agibilità; 2. Certificato di abitabilità; 3. Certificato di idoneità statica (D.M. 18.12.75 – punto 5.5)"* ed altro ancora.

La deposizione del Colombo, oltre il succitato riscontro documentale, trova ulteriore conferma e riscontro nella deposizione dell'arch. Rachele Porrizzo (componente della commissione edilizia, nonché ex presidente del consiglio d'istituto della scuola Jovine di San Giuliano), la quale ha confermato che *"una prima formale richiesta fu fatta prima dell'inaugurazione della scuola"* (cfr. trascr. ud. 21/4/06, pag. 86), *"dal 12 al 15, 18 [settembre 2002], non mi ricordo esattamente il giorno in cui si è aperta"* (ivi, pag. 98: il riferimento è alla formalizzazione della prima richiesta di cui ha parlato pure il Colombo, il quale come si è visto l'ha rapportata al 9/9/2002) e che pure nel consiglio d'istituto si era parlato del problema perché, pur non essendoci lesioni sulla struttura (ivi, pag. 92), *"comunque c'erano stati degli*

stravolgimenti, come dire, si erano create nuove aule, comunque la struttura era stata modificata rispetto a prima e quindi era corretto verificarla" (ivi, pag. 91). La teste ha aggiunto di avere chiesto o essersi raccomandata anche col preside Colombo di preoccuparsi del collaudo delle strutture prima dell'apertura delle scuole, considerando a tal fine la scuola di San Giuliano *"nella sua interezza, perché ha una struttura unica, un complesso unico"* (ivi, pag. 97, anche in relazione alla contestazione di cui a pag. 94; e v. pure pag. 101).

A sua volta, il teste D'Addario (insegnante, nonché responsabile del servizio prevenzione nella scuola Jovine di San Giuliano) ha offerto un'ulteriore e precisa conferma e riscontro, in ordine sia alla formalizzazione della successiva richiesta (quella dell'11/10/02, che, del resto, lo stesso Borrelli non ha mai negato essergli stata consegnata dal Colombo ed anzi i suoi difensori l'hanno ammesso espressamente a pag. 81 della memoria depositata il 13/2/09) che alla mancata risposta alla suddetta missiva (cfr. trascr. ud. 20/10/06, pag. 32).

Ma il sindaco Borrelli non ha ricevuto solo le anzidette segnalazioni formali e di persona da parte del dirigente scolastico Colombo, perché colui che lo precedette e, cioè, il già citato dirigente scolastico Di Falco, proprio tre giorni prima di andare in pensione (v. *supra*) e, cioè, in data 28/8/2002, aveva già inviato al sindaco Borrelli e, per conoscenza, al presidente del consiglio d'istituto, la missiva (inserita quale doc. 375 a pag. 1306 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM) con cui, con specifico riferimento proprio alla *"aula multimediale della Scuola Media di S. Giuliano di Puglia"* (ossia all'aula d'informatica sopraelevata nel 2002: cfr. dep. Di Falco, in trascr. ud.




21/4/06, pagg. 143-145 e v. pure dep. Nunziatina Porrizzo di cui si dirà subito), il medesimo dirigente Di Falco richiese *"all'Amministrazione comunale da Lei presieduta, unitamente al certificato di staticità e di collaudo la predisposizione, ai sensi della legge 626, delle postazioni dove dovranno essere collocate le apparecchiature"*. Il sindaco, tuttavia, neppure a seguito di questa prima specifica richiesta aveva mai inviato gli anzidetti certificati al Di Falco o alla Direzione didattica, tant'è che poi il nuovo dirigente Colombo fu costretto a chiederglieli di nuovo, peraltro altrettanto vanamente.

Ora, non è chiaro se, nella deposizione resa a distanza di circa quattro anni, il dirigente Di Falco non abbia conservato memoria della suddetta missiva (come sembra emergere dalla sua risposta a pag. 152 della trascr. ud. 21/4/04), oppure se anche a questa richiesta del 2002 abbia inteso riferirsi allorchè, alla domanda dell'avv. Del Vecchio: *"intorno al 1997-1998, grosso modo, ricorda se ha chiesto una certificazione di ... (parola non chiara)"* (ivi, pag. 155), ha risposto che *"io adesso non posso giurare sui tempi di richiesta, ma devo dire che l'ho richiesta in più occasione questo"* (ivi, pag. 156), precisando di averne interessato l'Amministrazione comunale e cioè *"il sindaco"* (ibid.). Ma sta di fatto che la teste Nunziatina Porrizzo (teste di riferimento, rappresentante del consiglio d'istituto e sorella dell'altra già citata teste, arch. Rachele Porrizzo) si è mostrata perfettamente a conoscenza del fatto che il dirigente Di Falco aveva scritto la suddetta missiva al sindaco Borrelli, confermando testualmente che, a parte un'altra lettera scritta dalle insegnanti, *"la lettera che il preside Di Falco aveva scritto al sindaco e, per conoscenza, al presidente del consiglio*

di Istituto, riguardava la richiesta di un collaudo di staticità e del collaudo della scuola, menzionava anche la 626, per quanto riguardava le due aule sopraelevate che dovevano ospitare l'aula multimediale (trascr. ud. 20/10/06, pag. 40), precisando la stessa teste di essere "a conoscenza di entrambe le lettere", di averle anche lette e che quella inviata dal preside Di Falco al sindaco portava la data di "fine agosto 2002" (ivi, pag. 41). Dunque, si tratta proprio della menzionata missiva del 28/8/2002 (inserita, lo si ripete, quale doc. 375 a pag. 1306 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM), perché corrispondono sia l'epoca (fine agosto 2002), sia il mittente (Di Falco), sia i destinatari (il sindaco Borrelli e, per conoscenza, il presidente del consiglio di Istituto), sia il luogo di riferimento (le due aule sopraelevate che dovevano ospitare l'aula multimediale), sia il riferimento normativo ("la 626" di cui parla la teste, che nella missiva viene indicata come la "legge 626", ossia il D.Lgs. n. 626/94, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro) e sia il restante oggetto (richiesta dei certificati di staticità e di collaudo).

Ma, come si diceva, il sindaco Borrelli, pur avendo ricevuto questa prima istanza da parte del dirigente scolastico Di Falco, specificamente riferita alla richiesta del certificato di collaudo statico della scuola di San Giuliano sopraelevata nel 2002, e pur avendo successivamente ricevuto analoghe richieste di certificazioni di agibilità/abitabilità/idoneità statica da parte del nuovo dirigente scolastico Colombo, il quale, a tal fine, si era anche recato "tantissime volte", "continuamente" (cfr. trascr. ud. 24/3/06, pag. 93) in Comune e, non avendolo trovato, lo andò addirittura a chiamare a casa, lo



fece scendere e gli consegnò personalmente la lettera a mani, sotto casa sua, il sindaco Borrelli, come si diceva, non fornì alcun documento né risposta in relazione a quanto specificamente, reiteratamente e pressantemente richiestogli sia verbalmente che per iscritto.

E, si badi, dette reiterate, specifiche e pressanti richieste provenivano da altri organi pubblici (nella specie, i due dirigenti scolastici succedutisi nel tempo) e riguardavano aspetti strutturali, di collaudo e di agibilità della scuola.

Pochi giorni dopo l'ultima di queste richieste rimaste inevase, sopraggiunse il sisma e la scuola elementare e media crollò.

 Ora, come si diceva già all'inizio della presente lett. b, le suddette reiterate e specifiche richieste rivolte al sindaco Borrelli: a) riguardavano aspetti strutturali; b) testimoniano che questi era stato messo a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell'apparato tecnico competente; c) testimoniano che questi era stato specificamente sollecitato ad intervenire.


In sostanza, il sindaco Borrelli, oltre a dover esercitare il proprio potere/dovere di controllo sul responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento Marinaro secondo quanto si diceva all'inizio della presente lett. b con riferimento all'altro aspetto del capo d'imputazione a lui specificamente intestato, avrebbe comunque dovuto (sotto il profilo del capo d'imputazione che si sta qui esaminando) revocare la propria autorizzazione all'accesso alla scuola di cui al proprio certificato/missiva del 9/4/2002 e, comunque, eventualmente anche a mezzo provvedimento contingibile e

urgente ex art. 54, 2° co. D.Lgs. n. 267/2000, inibire o comunque ~~sospendere l'accesso degli utenti alla scuola.~~

Se a tanto il Borrelli avesse doverosamente provveduto, da un lato il collaudo avrebbe avuto esito sicuramente negativo (per tutti i gravi difetti strutturali frutto delle colpevoli violazioni di cui si è ampiamente parlato nei Capitoli precedenti) e la scuola avrebbe dovuto essere conseguenzialmente dichiarata inagibile. E, dall'altro lato, anche in attesa di detto esito, l'utenza non avrebbe in ogni caso potuto accedere alla scuola, che sarebbe ugualmente crollata a seguito del sisma del 31/10/2002 (nella persistenza di tutte le anzidette violazioni, ivi incluse quelle imputabili anche al Borrelli ai sensi della precedente lett. a), ma il crollo non avrebbe fatto alcun morto né ferito.

Ed invece, neppure a seguito delle prime scosse sismiche, nella notte tra il 30 ed il 31/10/02, il sindaco Borrelli, nonostante i ripetuti e forti campanelli d'allarme da lui ricevuti (le reiterate, specifiche e pressanti richieste scritte e orali formulategli dai menzionati organi pubblici, ossia dai dirigenti scolastici), neppure a seguito di dette scosse si preoccupò, la mattina presto (quando la scuola ancora non era crollata), di emanare un'ordinanza contingibile e urgente per inibire l'accesso a quella scuola non-collaudata e quindi non-agibile, ossia uno di quegli atipici "*provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini*", che egli avrebbe avuto il potere ed il dovere di adottare ai sensi dell'art. 54, 2° co. D.Lgs. n. 267/2000 e che invece adottò solo a crollo avvenuto (questo provvedimento contingibile e urgente del sindaco Borrelli, ossia l'ordinanza n. 2 del 31/10/2002 di evacuazione delle






abitazioni, adottata espressamente ai sensi appunto dell'art. 54, 2° co. D.Lgs. n. 267/2000, è contenuta nel fascicolo d'ufficio n. 2 del Tribunale inserito nel Faldone n. 31, in allegato al verbale di udienza del 17/3/06). Provvedimento che avrebbe dovuto invece adottare prima del crollo delle 11,30 del 31/10/02 (non avendolo doverosamente assunto già sin dai primi menzionati campanelli di allarme, ossia dalle segnalazioni del Di Falco e del Colombo), perché se è vero che, di per sé, quelle leggere scosse non lasciavano presagire l'arrivo di una scossa più forte (e ciò in quanto non sempre uno sciame sismico sfocia in una o più scosse principali, per cui non è che, ogniqualvolta vi sono delle scosse non elevate, le scuole vadano chiuse, come si è già esposto nel Cap. XXIII, n. 2), è parimenti vero che il sindaco aveva già ricevuto quei ripetuti e forti campanelli d'allarme (le reiterate, specifiche e pressanti richieste scritte e orali formulate dai menzionati dirigenti scolastici) sulla mancanza del collaudo e dell'agibilità della struttura come sopraelevata nel 2002 ed è parimenti vero che, anzi, il medesimo sindaco già sapeva o comunque doveva sapere che (per tutto quanto già esposto in questo paragrafo, alla precedente lett. a) quella sopraelevazione era stata eseguita senza un progetto strutturale esecutivo né calcoli, senza le preve necessarie opere di consolidamento della struttura sottostante e senza il rispetto dei criteri sostanziali della normativa antisismica.

In difesa del Borrelli, gli avv.ti Ruta e Del Vecchio, sia nelle arringhe che nelle loro memorie, hanno tra l'altro sostenuto che: b1) la nomina del collaudatore non è un atto d'indirizzo politico, ma un atto di gestione di

competenza dirigenziale (cfr. memoria depositata il 13/2/09, pagg. 41 e ss.)
o comunque di competenza del responsabile del procedimento (cfr. memoria
cit., pagg. 46 e ss.; e v. pure memoria depositata il 18/2/09, pagg. 1 e ss.);
b2) il certificato di collaudo statico avrebbe potuto essere sostituito da
quello di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 28, 3° co. L. n.
109/94, che era stato regolarmente redatto dal DL La Serra, e comunque si
trattava di una materia complessa che sfuggiva alle cognizioni del Borrelli,
al quale nessuno all'interno del Comune aveva segnalato la necessità di altre
forme di collaudo (cfr. memoria depositata il 13/2/09, pagg. 60 e ss.); b3) il
DL La Serra aveva redatto, in data 11/9/02, il certificato di agibilità e
staticità dei locali del plesso scolastico in questione ed Marinaro lo aveva
acquisito, del quale certificato il PM ha anche contestato la fraudolenza,
sicché il sindaco Borrelli non potrebbe che essere stato la vittima di detta
frode (cfr. memoria depositata il 13/2/09, pagg. 65-67); b4) il sindaco
Borrelli non aveva mai rilasciato l'autorizzazione all'apertura della scuola e
la stessa, al pari di quella di chiusura immediata della scuola, sarebbe di
competenza del dirigente/responsabile del servizio ex art. 107, 3° co. D.Lgs.
n. 267/2000 (cfr. memoria depositata il 13/2/09, pagg. 69 e ss.; e v. pure
memoria depositata il 18/2/09, pagg. 1 e ss.); b5) le ordinanze contingibili e
urgenti non possono riferirsi ad un'attività ordinaria, ma solo ad un'attività
straordinaria, essendo riconducibili a circostanze imprevedibili e urgenti non
gestibili con l'esercizio dei poteri ordinari (cfr. memoria depositata il
13/2/09, pagg. 19 e 71); b6) Nunziatina Porrazzo si sarebbe confusa nel fare
riferimento ad una lettera del preside Di Falco, trattandosi invece della
lettera del preside Colombo dell'11/10/02 rivolta ai tre sindaci (cfr. memoria
depositata il 13/2/09, pag. 80); b7) al sindaco Borrelli non sarebbe stata





segnalata alcuna situazione di pericolo strutturale dell'edificio scolastico, avendo escluso il preside Colombo di essere a conoscenza del fatto che era stata eseguita la sopraelevazione; avendo quest'ultimo correlato la sua missiva dell'11/10/02 solo al D.Lgs. n. 626/94 ed avendo chiesto al Borrelli la relativa documentazione solo per far fronte a problemi di disorganizzazione della propria struttura; facendo detta missiva riferimento non al collaudo statico (ma solo al collaudo dell'impianto elettrico e di messa a terra), bensì al certificato di agibilità o comunque di idoneità statica ai sensi del punto 5.5 del DM 18/12/75, peraltro già redatto dal La Serra l'11/9/02 ed il vaglio della cui idoneità non rientrava nelle competenze del sindaco; ed avendo il Colombo parlato col Borrelli solo di problemi inerenti il parcheggio antistante la scuola, allorchè gli consegnò personalmente la lettera dell'11/10/02 (cfr. memoria depositata il 13/2/09, pagg. 79-81; memoria depositata il 23/2/09, pagg. 1-3; e memoria depositata il 24/2/09, pagg. 1-2); b8) il sindaco Borrelli, ricevuta *brevi manu* dal preside Colombo quella missiva, la girò alla struttura tecnica, per cui gl'impiegati riferivano al Colombo di stare provvedendo; peraltro, dalla data della missiva a quella del sisma non era decorso il termine dei 30 giorni di cui alla L. n. 241/90 (cfr. memoria depositata il 13/2/09, pagg. 81-82); b9) i locali ricavati dalla sopraelevazione (aula informatica multimediale) non sarebbero mai concretamente entrati in funzione.

Tutte le sovraesposte deduzioni difensive non possono però essere condivise. In particolare, esaminandole una ad una, valga quanto appresso.

b1) Pur avendo accolto il Collegio la tesi che la nomina del collaudatore è un atto di gestione (v. *supra*), resta il fatto che il responsabile del servizio tecnico/responsabile del procedimento Marinaro non aveva nominato alcun


collaudatore, per cui, a tal punto e tanto più a seguito delle specifiche, ~~reiterate e pressanti richieste scritte e verbali prima del responsabile~~ scolastico Di Falco e poi del responsabile scolastico Colombo, il sindaco Borrelli avrebbe dovuto esercitare necessariamente i propri poteri di controllo, come attribuitigli dagli artt. 107 e 109 D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 58 dello statuto comunale, secondo quanto già precedentemente esposto.

b2) Il certificato di collaudo non avrebbe potuto assolutamente essere sostituito da quello di regolare esecuzione dei lavori del DL La Serra (inserito al n. 372, pagg. 1299-1304 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM). Di ciò si è già parlato ampiamente nel Cap. XIV (lett. b), cui si rinvia al fine di evitare ripetizioni.

E non è vero che il Borrelli abbia (sia pure erroneamente) ritenuto l'equipollenza di quest'ultimo certificato a quello di collaudo statico (o di agibilità) perché, se così fosse stato, egli avrebbe risposto alle anzidette specifiche, reiterate e pressanti richieste scritte e verbali dei due dirigenti scolastici (a cominciare dalla prima, di cui alla già citata missiva del 28/8/2002 del preside Di Falco, specificamente riferita appunto al "*certificato di staticità e di collaudo*") inviando al Di Falco o (dato che il Di Falco era intanto andato in pensione) alla Direzione didattica oppure rilasciando al preside Colombo il suddetto certificato di regolare esecuzione dei lavori del DL La Serra redatto il 24/6/02. Per cui, o il Borrelli non conosceva il suddetto certificato del La Serra, oppure si è reso conto che lo stesso non poteva sostituire il certificato di collaudo (né quello di agibilità).

b3) Come già spiegato al Cap. XXII, l'abnorme certificato dell'11/9/02 a firma del La Serra (inserito al n. 376, pag. 1307 dell'all. 2, tomo III alla

CT/PM) non è affatto un certificato di collaudo, che avrebbe richiesto previ appositi esperimenti tecnici e che comunque avrebbe dovuto essere redatto non dal DL ma da un collaudatore terzo ex art. 188, 4° co., lett. d DPR n. 554/99; né è un certificato di agibilità, che avrebbe dovuto essere rilasciato non dal DL ma dal Comune e che comunque presupponeva il mai rilasciato certificato di collaudo statico (cfr. pure art. 8 L. n. 1086/1971 ed artt. 67, 8° co. e 25, 3° co., lett. a DPR n. 380/01, sotto comminatoria di sanzioni penali ex artt. 17 L. cit. e 75 DPR cit. per "*chiunque*" consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del collaudo statico).

 E, anche in questo caso, non è vero che il Borrelli abbia ritenuto (sia pure erroneamente) l'equipollenza del certificato del La Serra dell'11/9/02 a quello di collaudo statico (o di agibilità) perché, se così fosse stato, egli avrebbe risposto alle anzidette specifiche, reiterate e pressanti richieste scritte e verbali dei due dirigenti scolastici (a cominciare dalla prima, di cui alla già citata missiva del 28/8/2002 del preside Di Falco, specificamente riferita appunto al "*certificato di staticità e di collaudo*") inviando al Di Falco o alla Direzione didattica oppure consegnando al preside Colombo il suddetto certificato del La Serra dell'11/9/02. Per cui, anche qui, o il Borrelli non conosceva il suddetto certificato del La Serra, oppure si è reso conto che lo stesso non poteva sostituire il certificato di collaudo (né quello di agibilità).


La stessa cosa è a dirsi per il certificato di ultimazione dei lavori del 26/4/02 (inserito al n. 363, pag. 1281 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM), che peraltro precede il collaudo ed il certificato di collaudo.

La stessa cosa è a dirsi pure per il verbale di presa in consegna provvisoria dei lavori (inserito come doc. n. 374, pag. 1305 dell'all. 2, tomo III alla

CT/PM), che peraltro presuppone il collaudo ed il certificato di collaudo, verbale di presa-in-consegna-provvisoria della cui giuridica inesistenza e comunque palese illegittimità si è già parlato sia nel presente paragrafo che nel Cap. XV (lett. b).

E la stessa cosa è a dirsi pure per i certificati di agibilità e staticità dei locali scolastici del 29/10/98, del 25/9/96 e del 28/11/94 a firma dell'ing. Di Pietro (inseriti nel Faldone 12, cartellina 13 e della cui palese *-ictu oculi*, per un tecnico del mestiere- ed assoluta inidoneità si è già parlato nel Cap. XIV, lett. a), che peraltro sono antecedenti alla realizzazione della sopraelevazione del 2002, a seguito della quale la struttura avrebbe dovuto invece necessariamente essere collaudata di nuovo, rispetto all'unico valido collaudo della scuola elementare e media, che vi era stato peraltro ben circa quaranta anni prima, ossia il 3/7/1965 (cfr. Cap. I. Detto certificato risulta inserito nell'all. n. 2, tomo I alla CT/PM, doc. n. 65, pagg. 376 e ss.; un ulteriore collaudo ha poi riguardato la scuola materna in data 8/4/1970, ivi, doc. n. 106, pagg. 496 e ss.). Ed era proprio questo nuovo mai redatto certificato di (mai effettuato) collaudo oltre che quello di agibilità che venivano appunto richiesti al Borrelli.

Anche rispetto a tutti i suddetti atti, ove mai il Borrelli avesse potuto ritenerne (sia pure erroneamente) l'equipollenza a quello di collaudo statico (o di agibilità), li avrebbe senz'altro inviati al Di Falco o alla Direzione didattica o consegnati al preside Colombo, a seguito delle specifiche, reiterate e pressanti richieste ricevute. Ed anche rispetto a tali atti, perciò, o il Borrelli non li conosceva, oppure si è reso conto che questi non potevano sostituire il certificato di collaudo (né quello di agibilità) che gli veniva richiesto.



b4) Come già esposto, il sindaco Borrelli rilasciò, sostanzialmente, l'autorizzazione non all'apertura (perché la scuola non venne mai propriamente chiusa e riaperta per l'esecuzione dei lavori di sopraelevazione: cfr. sul punto dep. Di Falco, in trascr. ud. 21/4/06, pagg. 154-155), ma all'utilizzazione della struttura come sopraelevata nel 2002 da parte degli utenti prima del (mai avvenuto) collaudo statico, a mezzo della sua citata missiva del 9/4/2002. Autorizzazione espressamente riferita all'aula sopraelevata, ma ovviamente riferibile anche alla struttura sottostante, perché non poteva essere utilizzabile quella sopraelevata se non fosse stata staticamente idonea anche quella che la sorreggeva; ed ovviamente riferibile anche a tutta la scuola elementare e media dato che, se anche fosse crollata la sola porzione sopraelevata nel 2002, si sarebbe portata via tutto il resto così come poi accaduto, perché, trattandosi di un *unicum* strutturale, era "come privare il tavolino di una delle gambe" (cfr. Cap. XIV, lett. a)

E poco conta ribattere che la competenza a rilasciare quell'autorizzazione non era la sua, ma (trattandosi di un mero atto di gestione) apparteneva al dirigente/responsabile del servizio, perché, di fatto, il sindaco s'ingerì nella competenza e dunque anche nella connessa responsabilità di quest'ultimo.

Inoltre, si è già spiegato che, anche al di là della suddetta autorizzazione, il sindaco Borrelli non avrebbe comunque dovuto consentire l'accesso alla scuola elementare e media da parte dell'utenza, in mancanza del certificato di collaudo statico ed in presenza delle istanze/segnalazioni ufficiali che egli riceveva al riguardo da altri organi pubblici (i due dirigenti scolastici Di Falco e Colombo). Egli aveva i poteri per inibire questo accesso ed il dovere

d'inibirlo: di ciò si è già trattato in precedenza, ivi compresa la normativa di riferimento (artt. 107 e 109 D.Lgs. n. 267/2000; art. 58 dello statuto comunale; art. 54 D.Lgs. n. 267/2000) e perciò si rinvia a quanto già esposto ad evitare ripetizioni.

b5) E' vero che le ordinanze contingibili e urgenti non possono riferirsi ad un'attività ordinaria, ma solo ad un'attività straordinaria, essendo riconducibili a circostanze imprevedibili e urgenti non gestibili con l'esercizio dei poteri ordinari. Ma la mancanza del certificato di collaudo statico e di quello di agibilità imponeva al sindaco Borrelli di compulsare il responsabile del servizio/responsabile del procedimento Marinaro a nominare un collaudatore; nelle more, il Borrelli avrebbe potuto/dovuto ovviare a questa imprevedibile ed urgente esigenza inibendo l'accesso alla scuola, appunto attraverso un'apposita ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 D.Lgs. n. 267 cit. . Se il Marinaro avesse perseverato nel non nominare il collaudatore, il Borrelli avrebbe potuto/dovuto fare ricorso ai suoi poteri di cui all'art. 109 D.Lgs. n. 267/2000 ed all'art. 58 dello statuto comunale e, per quanto riguarda l'accesso alla scuola, se non lo aveva già inibito avrebbe dovuto farlo secondo quanto testè esposto.

Inoltre, anche a seguito delle prime scosse sismiche notturne ricorrevano ulteriormente i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 D.Lgs. n. 267 cit. (che poi, non a caso, il sindaco Borrelli adottò il 31/10/02, ma a crollo già avvenuto, dopo le 11,32) e ciò non in virtù di quelle sole scosse, ma (anche e soprattutto) degli altri elementi che dal punto di vista sia oggettivo che soggettivo hanno caratterizzato il caso di specie, come già precedentemente illustrato.

b6) Non è vero che Nunziatina Porrazzo si sarebbe confusa nel fare riferimento ad una lettera del preside Di Falco e che si sarebbe trattato invece della lettera del preside Colombo rivolta ai tre sindaci. La teste si riferisce, invece, inequivocabilmente, proprio alla lettera del dirigente Di Falco del 28/8/02 (come inserita al n. 375, pag. 1306 dell'all. 2, tomo III alla CT/PM): si rinvia, al riguardo, a quanto già diffusamente esposto in precedenza, nella presente lett. b.


b7) Non è vero che al sindaco Borrelli non sarebbe stata mai segnalata alcuna situazione di pericolo strutturale dell'edificio scolastico, perché, come appena detto, il primo a produrre un'istanza in proposito fu proprio il dirigente Di Falco con la sua citata missiva del 28/8/02. E questa istanza di rilascio del certificato di collaudo statico integrava un'altrettanta segnalazione, perché a seguito dell'istanza medesima il sindaco avrebbe dovuto attivarsi per ricercare/rilasciare quel certificato, riscontrando così l'inesistenza sia del certificato che del (mai eseguito) collaudo statico che avrebbe dovuto costituirne l'oggetto.

Ma tanto è a dirsi anche per le richieste del dirigente Colombo, perché, seppure è vero che egli (a differenza peraltro dal Di Falco, che aveva specificamente riferito la sua richiesta proprio all'aula ricavata dalla sopraelevazione: v. *supra*) riferì la sua richiesta alle scuole di tutti e tre i Comuni interessati, in quanto, avendo preso servizio da poco e non avendo avuto rapporti col Di Falco, non sapeva specificamente della sopraelevazione e non trovava agli atti le certificazioni di dette scuole (cfr. trasr. ud. 24/3/06, pagg. 88-89, 116, 117, 118, 119, 120, 121), è però altrettanto vero che, come già ampiamente illustrato, il teste Colombo ha

anche specificato che, non trovando quella documentazione, aveva capito ~~“che qualcosa non andava”~~ (trascr. ud. 24/3/06, pag. 89), che allorchè chiedeva questi documenti gli veniva risposto che “era tutto a posto” (ivi, pag. 106) ma che queste risposte “erano evasive”, sicché lui ha “formalizzato la richiesta” (ivi, pag. 106) e, allorchè la formalizzò, “si sono tutti irrigiditi” (ivi, pag. 107), dal che ritenne di “consegnare a mano” la propria istanza ai tre sindaci (compreso il Borrelli) dell’Istituto comprensivo (ivi, pag. 107).

E, sempre restando alle argomentazioni difensive, è vero che la missiva del Colombo (così come, del resto, anche quella del Di Falco) era correlata al D.Lgs. n. 626/94 (oltre che al D.Lgs. n. 242/96), ma è altrettanto vero che questo D.Lgs. ha ad oggetto proprio la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. E, non a caso, il Colombo conclude la sua missiva dell’11/10/02 chiedendo specificamente (ma, anche qui, vanamente) al Borrelli appunto “*di voler cortesemente designare un responsabile, in possesso di specifiche competenze, per la valutazione dei rischi relativi alla sicurezza e alla salute dei lavoratori di questa istituzione scolastica*”. Senza contare poi che, comunque, nella medesima missiva viene citato pure il DM 18/12/75, come si dirà subito.

Ed ancora, sempre restando alle argomentazioni difensive, è vero che in quella missiva dell’11/10/02 (ai nn. 6 e 7) il Colombo chiede al Borrelli il certificato di collaudo solo con riferimento all’impianto elettrico ed a quello di messa a terra, ma è altrettanto vero che, per primi (ai nn. 1 e 2), il Colombo gli chiede proprio i certificati di agibilità e di abitabilità, i quali, anche ai sensi dell’art. 8 L. n. 1086/1971 e degli artt. 67, 8° co. e 25, 3° co.,



lett. a DPR n. 380/01 (e sotto la comminatoria di sanzioni penali ex artt. 17 L. cit. e 75 DPR cit. per "*chiunque*" consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del collaudo statico), presuppongono appunto proprio il certificato di collaudo statico, collaudo statico nella specie mai effettuato. Inoltre, il Colombo chiede altresì (al n. 3) al Borrelli il certificato di idoneità statica e glielo chiede, espressamente, ai sensi del punto 5.5 del DM 18/12/75 (che è proprio quel DM avente ad oggetto anche la materia antisismica riguardo alle scuole, di cui si è parlato nel Cap. XVII, lett. d). Probabilmente egli intendeva riferirsi al punto 5.4 di detto DM, ossia ad una certificazione correlata alle condizioni di sicurezza concernenti "*i la stabilità degli edifici in condizioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.)*", ma, se anche il riferimento del preside voleva essere proprio al punto 5.5 menzionato nella missiva, quest'ultimo punto concerne tra l'altro, a sua volta, "*a) il raggiungimento e la conservazione delle condizioni di agibilità di cui alle presenti norme*", e si è appena spiegato come l'agibilità presupponga appunto il collaudo statico. Né potrebbe essere diversamente, perché, anche sulla base del comune buon senso, è fin troppo ovvio che una struttura non-collaudabile perciò stesso non è e non può essere neppure agibile né abitabile.

Ancora, non è vero che il La Serra avesse già redatto la certificazione richiesta al sindaco dal preside Colombo e non è vero che il sindaco (non avendo le competenze per vagliare l'idoneità della certificazione del La Serra) abbia potuto ritenerla equipollente al certificato di agibilità: per non ripetersi, si rinvia a quanto appena esposto in proposito nel precedente punto b3.

Ancora, non è vero che il Colombo parlò col Borrelli solo di problemi inerenti il parcheggio antistante la scuola, allorchè gli consegnò personalmente la lettera dell'11/10/02. Di contro, al Colombo era stato chiesto in udienza dal PM se, oltre alla richiesta di cui alla citata missiva dell'11/10/02, egli avesse eventualmente "*fatto anche altre richieste*" (cfr. trascr. verb. ud. 24/3/06, pag. 90) al sindaco Borrelli; ed il Colombo, in risposta a questa specifica domanda, ha fatto appunto riferimento alla richiesta orale sui parcheggi da lui fatta al Borrelli (ivi, sempre a pag. 90). Ma, allorchè andò a San Giuliano per consegnare personalmente la lettera al sindaco e non lo trovò in Comune e poi vi tornò e quindi andò a casa sua facendolo scendere e consegnandogli la lettera a mano (ivi, pag. 107), il Colombo non potette che parlare ovviamente del contenuto di quella missiva e comunque la sua richiesta era stata ivi formalizzata, per cui era proprio per richiedere i certificati ivi menzionati che gliel'aveva portata. D'altronde, a specifica domanda se, in quella occasione, avesse "*chiesto altro che non risulti dallo scritto*" (ivi, pag. 108), il Colombo ha risposto che chiese al Borrelli anche "*la pianta e sezione dell'edificio, o degli edifici. Con indicazione della destinazione d'uso e via dicendo. Per elaborare il così detto documento dei rischi. Perché non ho trovato alcun documento agli atti della scuola*" (ivi, pag. 108); richiesta ulteriore verbalmente formulata in quella occasione, dunque, sempre al fine della prevenzione dei rischi.

b8) Per quanto riguarda il termine dei 30 giorni ai sensi della L. n. 241/90, cui fa riferimento la difesa, questo era comunque decorso dalla prima richiesta del dirigente Di Falco (28/8/02) rispetto all'epoca del sisma (31/10/02), senza che né a lui personalmente e né alla Direzione didattica

(dato che quel dirigente era andato in pensione) sia mai stata data risposta alcuna.

A parte ciò, è fin troppo ovvio che, in materia di sicurezza e pubblica incolumità, quel termine dei trenta giorni non si applica in nessun modo, perché, in dette materie, le risposte debbono intervenire immediatamente e, comunque, senza ritardo (come dimostra pure il comb. disp. del 1° e 2° co. dell'art. 328 cp).

Quanto all'altro aspetto evidenziato dai difensori, in realtà il Colombo ha riferito di essersi recato "*tantissime volte*", "*continuamente*" al Comune (cfr. trascr. ud. 24/3/06, pag. 93), chiedendo del sindaco (ivi, pagg. 93 e 94), ma che gli veniva risposto che questi non c'era perché stava svolgendo la sua professione (ivi, pag. 93). Gli veniva anche detto che "*stavano organizzando, stavano facendo e che dovevo aspettare*" (ivi, pagg. 89 e 94). Orbene, quest'ultima risposta non dimostra, di per sé, che il sindaco avesse girato alla struttura la lettera dell'11/10/02 che il Colombo gli consegnò a mano, perché il Colombo, per l'appunto, si recava "*continuamente*" al Comune chiedendo vanamente del sindaco, per cui dovette evidentemente parlare del contenuto delle proprie istanze anche con i funzionari lì presenti e, di rimando, costoro dovettero evidentemente rispondergli, appunto, che anch'essi "*stavano organizzando, stavano facendo e che dovevo aspettare*". Pur non conservandone un preciso ricordo, è lo stesso Colombo a dire che ai funzionari Ritucci (ivi, pag. 126) ed al tecnico comunale (Marinaro: ivi, pagg. 127 e 94) "*penso di avere detto qualcosa a questo livello*" (ivi, pag. 126) "*io stavo lì per queste ragioni, non per altro*" (ivi, pag. 127).

Comunque, anche volendo ammettersi che il sindaco Borrelli avesse girato alla struttura la missiva dell'11/10/02 consegnatagli a mano dal Colombo

(ma, a questo punto, anche la precedente missiva del Di Falco del 28/8/02),

~~ciò non farebbe in alcun modo venire meno la sua colpa, ma, al più, sotto~~

questo specifico profilo, l'allontanerebbe dal confine della colpa cosciente

(sul cui confine, cfr. quanto già esposto, per tutti e cinque gl'imputati, nel

Cap. XXIII, n. 3, lett. b), spostandola verso quello della colpa incosciente.

Dimostrerebbe solo, semmai, che egli non si pose il problema dell'effettiva

esistenza o meno delle certificazioni richiestegli dal Colombo. Ma tanto non

farebbe venire meno, per l'appunto, la sua grave negligenza ed imprudenza

(oltre che imperizia in veste di amministratore) nel non essersi posto quel

problema, soprattutto alla luce delle seguenti circostanze:

- oltre un mese prima, come si diceva, consimile richiesta di certificazione di collaudo statico, specificamente peraltro riferita proprio alle aule sopraelevate nel 2002, gli era stata formulata dal dirigente Di Falco, il che avrebbe dovuto indurre il Borrelli quanto meno a riflettere sul come mai il Colombo gli venisse nuovamente a richiedere fin sotto casa certificazioni d'idoneità statica e di agibilità/abitabilità presupponenti detto certificato di collaudo statico. Se il Borrelli aveva girato alla struttura anche la precedente missiva del Di Falco, si sarebbe dovuto chiedere come mai la struttura, a distanza di oltre un mese, ancora non forniva risposta alcuna e quindi interessarsene direttamente di persona;
- il Colombo lo stava pressando, avendolo già cercato ripetutamente in Comune ed essendo andato a chiamarlo fin sotto casa, facendolo scendere e consegnandogli a mano quella lettera, il che poneva esso Borrelli in una posizione di particolare, diretta responsabilizzazione;
- egli stesso (il Borrelli) aveva rilasciato una precedente dichiarazione scritta (quella del 9/4/02, di cui si è già detto) sull'agibilità/funzionalità/idoneità

proprio di quella struttura come sopraelevata, dichiarazione scritta che era rimasta agli atti del Comune e della scuola, il che avrebbe dovuto farlo ulteriormente preoccupare di chiarire (anche appunto ai fini delle proprie responsabilità) come mai i dirigenti scolastici continuassero a segnalare/richiedere certificati attinenti al collaudo statico ed all'agibilità della scuola (e specificamente di quella struttura sopraelevata nel 2002, per quanto riguarda la richiesta del Di Falco);

- egli (il Borrelli) sapeva, per quanto esposto sub a2, che, per quella scuola elementare e media, non erano state poste in essere opere di consolidamento prima di eseguire la sopraelevazione del 2002, a differenza dell'adiacente e parzialmente aderente scuola materna (v. *supra*, sub a2 e cfr. pure Cap. XIV, lett. a, XXIII, n. 3) e che dunque avrebbero potuto esservi problemi di staticità, collaudabilità e quindi agibilità anche della prima;

- egli (il Borrelli) sapeva o comunque avrebbe dovuto sapere, per quanto esposto sub a1 ed a3, che per quell'intervento non era stato approvato un progetto esecutivo coi calcoli, né era stato rispettato alcun criterio sostanziale di natura antisismica.

b9) Al di là del concreto accesso o meno degli utenti ai locali sopraelevati, non si sarebbe dovuto consentire, a seguito della sopraelevazione del 2002 ed in mancanza dei certificati di collaudo e di agibilità dell'intera struttura (quella soprastante e specie quella sottostante), che gli utenti avessero accesso né alle due aule strettamente sottostanti la suddetta sopraelevazione e né alla restante parte della scuola elementare e media (già sopraelevata sin dagli anni '60), la quale integrava un corpo unico ed unitario, senza soluzione di continuità tra la porzione sopraelevata nel 2002 e la restante porzione (sicché, secondo la più altamente probabile dinamica di cui si è


parlato nel Cap. XX, par. 5, il crollo della prima porzione si è tirata dietro anche la seconda): E si rammenta che, a parte tutti i feriti, nelle due aule dislocate sotto la porzione sopraelevata nel 2002 sono purtroppo deceduti 15 bambini, mentre nella restante porzione ne sono purtroppo morti altri 12 (cfr. dep. Simone, in trascr. ud. 24/3/06, pag. 21).

c) Conclusione

Per tutte le sovraesposte considerazioni, la richiesta assolutoria della difesa del sindaco Borrelli non può essere accolta.

Certo, questa Corte non ignora il dramma umano e familiare del Borrelli, il quale, in quel crollo della scuola, ha perso anche lui una propria figliola.

La frequentazione di quella scuola da parte della figlia del Borrelli, peraltro, come si diceva già nel Cap. XXIII (par. n. 3, lett. b), non vale ad escludere la di lui colpa (di grado elevato, come pure si è detto) e ciò in quanto la soglia della concreta previsione dell'evento non è stata raggiunta; e comunque, anche se per ipotesi lo fosse stata, non sarebbe mai venuta meno negl'imputati la sicura fiducia nel concreto non-avveramento del possibile evento del crollo della scuola (si sarebbe sconfinati, altrimenti, nel non contestato e comunque nella specie insussistente, non credibile e non creduto dolo eventuale). In altri termini, il Borrelli, nell'ambito della sua illustrata colpevole condotta, non si è proprio posto il problema della possibilità del crollo della scuola (e, anche qualora per ipotesi se lo fosse posto, avrebbe comunque agito nella sicura fiducia del suo non verificarsi): ma la sua colpa sta proprio qui, è proprio la descritta negligenza ed imprudenza (oltre che imperizia, rispetto ai profili connessi alla sua carica di



amministratore) che gli viene contestata sotto il profilo della colpa generica ed è proprio l'inosservanza delle menzionate leggi, regolamenti, ordini o discipline che gli viene contestata sotto il profilo della colpa specifica.

Questa Corte tiene certamente conto, comunque, del dramma umano e familiare del Borrelli e tanto si riflette direttamente e favorevolmente, in maniera molto sensibile, sulla quantificazione della pena, come si spiegherà al successivo paragrafo n. 3.

Oltre questo, però, la Corte non ritiene potersi spingere, nell'ambito della presente pur sofferta decisione.

Vi ostano le considerazioni svolte nel precedente paragrafo n. 1 e nel presente paragrafo n. 2 (lett. a, b).

Senza contare, poi, gli altrettanti drammi umani e familiari dei parenti degli altri ventisei bambini e della maestra parimenti deceduti sotto le macerie e dei tanti altri feriti, che si sono pure costituiti parti civili (anche nei confronti del Borrelli) nel presente processo.

E senza contare, altresì, il fatto che, come sovente accade, la presente decisione non riguarda solo la persona del sindaco Borrelli, ma riguarda la posizione di tutti i sindaci (e non soltanto dei sindaci, ma anche di altri pubblici amministratori) d'Italia, rispetto alla quale posizione costituisce un precedente.

Un'eventuale accoglimento della richiesta difensiva di assoluzione del sindaco Borrelli comporterebbe l'affermazione del principio (peraltro avversato come si è detto dalla giurisprudenza di legittimità) che l'organo politico è sempre e comunque irresponsabile:

- anche quando, facendo uso dei propri poteri oppure ingerendosi di fatto nell'attività di gestione e degradando la competenza dell'organo tecnico alla

mera funzione consultiva (ammesso e non concesso -v. *supra*, par. 2, lett.

~~al. che la competenza alle approvazioni di cui appresso appartenga~~
all'organo tecnico) approva progetti strutturalmente carenti ed anzi non-progetti, in quanto privi del loro nucleo essenziale, ossia del progetto strutturale esecutivo coi calcoli;

- anche quando li approva senza prenderli neppure in esame e senza motivare sulla completezza formale degli elaborati strutturali e sulla loro intrinseca idoneità tecnica dal punto di vista strutturale;

- anche quando li approva non solo senza l'esame e la motivazione anzidetti, ma anche senza che detta motivazione sia presente, quanto meno, nel parere tecnico allegato alla delibera;

- anche quando, sempre in mancanza di qualsivoglia motivazione sia nella delibera che (quanto meno) nell'allegato parere tecnico, approva un progetto di sopraelevazione (peraltro realizzato in un piccolo paesino di circa 1.000 anime, dove tutto era sotto gli occhi di tutti e dove tutti sapevano tutto) senza opere di consolidamento della struttura sottostante, mentre, in pari epoca, approva un altro progetto finalizzato proprio al consolidamento strutturale di altro corpo adiacente e parzialmente aderente a quello oggetto della suddetta sopraelevazione e peraltro più recente e tipologicamente più resistente rispetto a quello oggetto della sopraelevazione;

- anche quando approva progetti in zone sismiche non adeguandoli al rispetto dei criteri sostanziali fissati nella normativa antisismica, sempre in mancanza di qualsivoglia motivazione sul profilo strutturale/antisismico sia nella delibera di approvazione che (quanto meno) nell'allegato parere tecnico;

- anche quando l'organo politico si è di fatto ingerito nell'attività di gestione dichiarando agibile una struttura o comunque autorizzandovi l'accesso dell'utenza;
- anche quando l'organo politico, seppur reiteratamente e specificamente sollecitato di persona sia verbalmente che per iscritto da altri organi pubblici (nella specie, dirigenti scolastici) su profili di carattere strutturale, attinenti nella fattispecie alle (carenti) certificazioni di collaudo e di agibilità della struttura, abbia ommesso di provvedere e di attivarsi, nel doveroso esercizio dei propri poteri di controllo sull'organo di gestione;
- anche quando l'organo politico abbia (se non autorizzato, comunque) consentito l'accesso alla struttura nonostante le anzidette segnalazioni;
- anche quando l'organo politico abbia ommesso di adottare i dovuti provvedimenti contingibili e urgenti di propria competenza a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, nonostante i suddetti reiterati, specifici, pressanti e forti campanelli di allarme (e, a tal punto, nonostante le stesse prime scosse sismiche, in correlazione coi predetti campanelli di allarme).


3) La quantificazione delle pene, le pene accessorie, i risarcimenti e le spese

Le condotte contestate al Borrelli al capo A della rubrica si riverberano, alla luce di quanto già esposto nel Cap. XXI, sul capo B. Capo, quest'ultimo, sussistente rispetto al Borrelli in entrambi i già illustrati profili, fermo restando che l'eventuale insussistenza del secondo profilo non ne farebbe certamente venire meno il primo (cfr. sempre Cap. XXI).

Nel Cap. XXIII (n. 3) si è poi già parlato del tipo e grado di colpa addebitabile agli imputati, ivi incluso il Borrelli e si è detto come tale colpa, sebbene non superi la soglia della colpa cosciente, si presenti comunque di grado elevato (cfr. art. 133 cp). A loro volta, sempre a mente dell'art. 133 cp, tutte le condotte colpose passate in rassegna rispetto al Borrelli sono talmente molteplici e gravi ed hanno cagionato danni talmente rilevanti (decesso di 28 persone e lesioni a carico di altre 39 persone, oltre il crollo) che, se anche qualcuna delle anzidette condotte dovesse essere ritenuta insussistente o comunque non addebitabile specificamente al Borrelli, tanto non eliderebbe né ridurrebbe in alcun modo la gravità delle restanti condotte (dalle quali sono nondimeno derivati i relevantissimi danni di cui si è detto, nessuno escluso), considerate sia singolarmente che, a maggior ragione, nel loro insieme. E, dunque, tanto non ridurrebbe neppure l'entità della pena, così come di seguito quantificata.

Nel Cap. XXIII (n. 4) si è poi parlato del concorso formale tra i delitti di cui all'art. 589, 1° e 3° co. cp ed all'art. 449 cp e si è già detto come il primo costituisca il reato più grave. Nell'ambito di quest'ultimo (art. 589, 3° co. cp), ai fini della pena la violazione più grave va ritenuta quella dell'omicidio colposo, sicché, valutate tutte le circostanze del caso concreto e valutato soprattutto l'aspetto di cui all'art. 133, 2° co., n. 4 (sul quale si tornerà in chiusura del presente paragrafo), al Borrelli va applicata per quest'ultima violazione la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, aumentata fino ad anni quattro alla luce del rilevante numero dei decessi (28) e delle lesioni di varia entità (39).

Sempre nel Cap. XXIII (n. 4) si è detto come vada esclusa la contestata aggravante e vadano invece riconosciute le attenuanti generiche, così da



ridurre la suddetta pena-base di anni quattro ad anni due e mesi otto, quest'ultima aumentata, nell'ambito del citato concorso formale ex art. 81, 1° co. cp col crollo colposo, fino ad anni due e mesi undici di reclusione.

In virtù dell'art. 1 L. n. 241/2006, l'anzidetta pena detentiva va interamente condonata.

Il Borrelli va poi condannato, in solido con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore delle parti civili appellanti e non appellanti (ad eccezione dello Stato italiano -la cui pretesa risarcitoria va rigettata- e di Antonietta Tomaro -la cui costituzione deve intendersi revocata-), da liquidarsi in separato giudizio, oltre che al pagamento di una provvisionale provvisoriamente esecutiva, da liquidarsi secondo i criteri e nella specifica quantificazione di cui si dirà nei Cap. XXVIII e XXX, oltre che nel dispositivo.

Il Borrelli va altresì condannato, in solido con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, al pagamento delle spese processuali del doppio grado sostenute dalle parti civili (compensandosi quelle relative all'Avvocatura dello Stato), da liquidarsi secondo i criteri e nella specifica quantificazione di cui si dirà nei Cap. XXVIII e XXX, oltre che nel dispositivo.

Infine, il Borrelli va condannato, in solido con gli altri imputati (eccetto l'Uliano, che va assolto) e col responsabile civile Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del suo legale rappresentante in carica, alla refusione

delle spese di giustizia del doppio grado del giudizio, ivi incluse quelle per gli accertamenti tecnici.

La pena detentiva irrogata al Borrelli è stata contenuta nella menzionata misura in considerazione della gravissima perdita da lui subita a seguito del crollo della scuola di San Giuliano. Anch'egli, difatti, al pari di tante altre famiglie, come si diceva già nel precedente paragrafo, in quel crollo ha perso purtroppo una sua figliola.

Sempre nel precedente paragrafo (oltre che nel Cap. XXIII, n. 3, lett. b), si è pure spiegato come la frequentazione di quella scuola da parte della figlia del Borrelli non vale, peraltro, ad escludere la di lui colpa e sul punto, ad evitare ripetizioni, si rinvia a quanto già esposto.

Tuttavia, si è anche aggiunto che questa Corte tiene certamente conto del dramma umano e familiare del Borrelli e tanto si riflette direttamente e per lui favorevolmente, in maniera molto sensibile, sulla quantificazione della pena.

La funzione dello Stato non è e non può essere difatti quella di un temibile e terribile Leviatano, di un mostro inumano che deve terrorizzare i propri stessi consociati.

Questa concezione politico-filosofica dello Stato, risalente ad Hobbes e peraltro nettamente contrastata da altre (quale quella del Rousseau, che si pone ai suoi antipodi), viene rifiutata non solo dalle moderne dottrine dello Stato, ma anche dallo stesso codice penale vigente, come dimostra l'avvenuto innesto della concezione della pena come emenda in quelle tradizionali di tipo intimidatorio (di matrice appunto hobbesiana, ma anche kantiana) e retributivo (di matrice feuerbachiana e contrattualista). Ma è

stata vieppiù rifiutata dalla Carta Costituzionale che, all'art. 27, 3° co., correla espressamente il trattamento penale al "*senso di umanità*" e prescrive che le pene "*devono tendere alla rieducazione del condannato*". Le fa eco l'art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sul divieto di pene o trattamenti "*inumani*".

Il diritto, insomma, è scritto dalle persone umane ed è rivolto alle persone umane, non potendo risolversi dunque in freddi e rigidi formalismi, a prescindere dal senso di umanità.

E, sotto questo aspetto, nell'ambito di applicazione della pena l'art. 133, 2° co., n. 4, sulla cui portata non ci si è forse sinora soffermati abbastanza, costituisce un importante veicolo, dal punto di vista della giuridicizzazione di valutazioni che, altrimenti, verrebbero relegate nel campo metagiuridico.

Un importante veicolo nel senso del formale inserimento, nell'ambito del potere discrezionale di applicazione della pena da parte del giudice di cui all'art. 132 cp, del senso di umanità ed anzi del dovere (art. 133, 2° co.: "*il giudice deve tener conto*") di umanità, in correlazione con le particolari "*condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo*", per come emergenti dagli atti processuali. L'art. 133, 2° co., n. 4 cp può dunque interpretarsi, sostanzialmente, come una norma di rinvio, sebbene non di rinvio ad altra fonte di cognizione (norma giuridica) o di produzione normativa, bensì a delle specifiche situazioni di fatto (le "*condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo*"), le quali acquistano, ai fini di cui alla citata norma e nella misura in cui emergono dagli atti processuali, rilevanza ai fini dell'ordinamento giuridico venendo in tal modo giuridicizzate. E non è questa l'unica ipotesi di giuridicizzazione di

situazioni di fatto: si pensi, ad esempio, alla tutela offerta dall'ordinamento giuridico in campo civile alle situazioni di fatto del possesso e della detenzione (tanto più se *qualificata*), ai fini di cui agli artt. 1168 e ss., 1158 e ss., 1153 e ss. cc, ecc. .

Ebbene, nel caso della quantificazione della pena nei confronti del Borrelli, nella doverosa applicazione del suddetto precetto, questa Corte non può assolutamente ignorare la tragedia umana cui, dal punto di vista individuale e familiare (oltre che sociale), egli è andato incontro proprio nell'ambito di questa così dolorosa vicenda del crollo della scuola, a seguito del quale crollo anche lui (come tante altre famiglie) ha perso sua figlia.

Sotto questo aspetto, il Borrelli la sua pena purtroppo l'ha già avuta e la sta già scontando, ed è una pena ben più grave di qualsiasi altra pena irrogabile da parte degli uomini.

Sotto un aspetto più propriamente tecnico, quest'ultima è una *pena* che, ancorchè non di natura giuridica, è stata ed è sicuramente in grado, se non di escludere (verrebbe meno, in tal caso, la funzione dell'emenda, sebbene permarrrebbero comunque quelle dell'intimidazione e della retribuzione della sanzione penale), comunque di attenuare grandemente quella che il 2° co. dell'art. 133 cp definisce come la "*capacità a delinquere del colpevole*" e che perciò conduce questa Corte a ritenere che egli non debba concretamente scontare alcuna altra pena; conduce questa Corte ad irrogargli una pena detentiva volutamente contenuta, come ripetesi, all'interno del condono e quindi interamente condonabile e condonata.

Oltre questo, come si diceva già nel paragrafo precedente e per tutti i motivi ivi esposti, la Corte non può spingersi con la presente pur sofferta decisione.

